



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Politiche Europee

*Ufficio per il mercato interno e la concorrenza
Servizio per la libera circolazione delle persone e dei servizi*

Piano nazionale di riforma delle professioni

*Ai sensi dell'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE così come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*

Premessa	pag. 1
Tessera professionale europea	9
Professioni tessera professionale europea:	
Agente di affari in mediazione/agente immobiliare	19
Farmacista	10
Fisioterapista	14
Guida alpina	16
Infermiere.....	11
Professioni cluster 1:	
Agente di affari in mediazione (agente immobiliare e merceologico)	72
Agente e rappresentante di commercio	64
Agrotecnico ed agrotecnico laureato	51
Architetto/architetto iunior	23
Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione	71
Autoriparatore	74
Avvocato	25
Biologo/Biologo iunior	28
Chimico/Chimico iunior	30
Conduttore di impianti termici	82
Conduttore generatori di vapore di i – ii – iii – iv grado	80
Consulente del lavoro	77
Consulente in proprietà industriale	75
Dottore agronomo e dottore forestale / dottore agronomo e dottore forestale iunior / biotecnologo agrario56
Dottore commercialista	33
Esperto contabile	35
Geologo e geologo iunior	37

Geometra.....	39
Impiantista	66
Ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale iunior	43
Ingegnere dell'informazione/ ingegnere dell'informazione iunior	49
Ingegnere industriale / ingegnere industriale iunior.....	46
Istruttore di scuola guida.....	75
Mediatore marittimo	70
Ottico	86
Perito agrario	54
Perito industriale	58
Veterinario.....	84
Professioni cluster 2:	
Accompagnatore turistico	130
Acconciatore	146
Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi	120
Allenatore professionista cavalli da corsa	159
Assistente bagnante	162
Assistente sociale/assistente sociale specialistica	104
Attuario/attuario iunior.....	106
Aiuto allenatore	166
Allenatore.....	166
Allenatore capo.....	166
Allenatore iv livello.....	166
Classificatore di carcasse bovine	163
Classificatore di carcasse suine	163
Conservatore di beni architettonici e ambientali	114
Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo	132

Docente di istituti di istruzione secondaria di i e ii grado	118
Docente di scuola dell'infanzia	118
Docente di scuola primaria	118
Estetista	127
Fantino/Guidatore cavalli da corsa.....	161
Giornalista.....	108
Guardia particolare giurata/Titolare di istituto di vigilanza privata	122
Guida turistica	134
Investigatore privato/Titolare di istituto di investigazioni private	123
Maestro di scherma	168
Maestro di sci.....	160
Mediatore.....	110
Paesaggista	114
Pianificatore territoriale	114
Pianificatore iunior	114
Preparatore atletico	167
Professioni sanitarie non mediche:	90
Assistente sanitario	91
Dietista.....	98
Educatore professionale.....	99
Igienista dentale.....	91
Logopedista.....	92
Ortottista-Assistente di oftalmologia.....	92
Ostetrica	94
Podologo.....	98
Tecnico audiometrista.....	99
Tecnico audioprotesista	98
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.....	96
Tecnico di neurofisiopatologia	97

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	95
Tecnico riabilitazione psichiatrica	97
Tecnico ortopedico	97
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	93
Tecnico sanitario di radiologia medica	94
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	96
Terapista occupazionale.....	95
Restauratore dei beni culturali	139
Ricercatore presso università ed enti di ricerca	117
Spedizioniere	158
Spedizioniere doganale/Doganalista	101
Steward - addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo	126
Tecnico del restauro dei beni culturali	144
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali	143
Tecnologo alimentare.....	112
Tintolavanderia	156
Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.)	150

PREMESSA

Il presente Piano di riforma nazionale prende in considerazione tutte le professioni regolamentate in Italia, comprese quelle relative al c.d. cluster 1 (servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto, commercio al dettaglio e all'ingrosso) già presentate con il Piano intermedio a luglio 2015, e che per facilità di lettura sono state mantenute separate dalle schede del c.d. cluster 2. (tutte le professioni non rientranti nel cluster 1).

Le professioni regolamentate in Italia risultano essere, al momento, 174 e per ciascuna di esse sono stati analizzati gli obiettivi della regolamentazione, l'adeguatezza delle misure, nonché le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse.

All'esito di tale analisi, il Piano individua le azioni prioritarie da portare avanti in tema di professioni.

CONTESTO

La direttiva 2013/55/UE, che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ha introdotto all'art. 59 il c.d. esercizio di trasparenza.

Come previsto dal citato articolo, l'Italia ha condotto uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. Presupposto di tale screening è stata l'attività, condotta in collaborazione con tutte le Amministrazioni interessate, per l'aggiornamento del data base nazionale delle professioni regolamentate, collegato al data base della Commissione Europea. L'obiettivo è quello di valutare una possibile riduzione o modifica della regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. Migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato unico.

Pertanto l'Italia, a livello interno, ha provveduto all'aggiornamento del proprio data base sulle professioni regolamentate e ha effettuato, attraverso il coordinamento e la collaborazione di tutte le Amministrazioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei soggetti a vario titolo interessati al mondo delle professioni e delle parti sociali interessate, una valutazione di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, al fine di verificarne la conformità ai criteri fissati dall'UE (proporzionalità, necessità, non discriminazione). A livello europeo, l'Italia ha attivamente partecipato all'esercizio di valutazione reciproca di talune professioni, promosso dalla Commissione europea insieme agli Stati Membri.

Aggiornamento del data base. Cosa è cambiato con l'esercizio di trasparenza.

Il Dipartimento delle Politiche Europee ha provveduto, sin dal mese di gennaio 2014, ad organizzare una serie di incontri con le Amministrazioni competenti e le Regioni sia per coordinare l'attività di aggiornamento del data base della Commissione sulle professioni regolamentate sia per raccogliere i dati necessari a una completa analisi della regolamentazione di ciascuna professione.

Già in tali sedi è stata sensibilizzata la Regione Lombardia, in qualità di responsabile del coordinamento interregionale professioni, al fine di verificare il quadro regolatorio regionale, in tema di qualificazioni professionali, e la sua omogeneità/corrispondenza nell'ambito delle disposizioni legislative statali (i requisiti per l'accesso ad una professione sono di competenza esclusiva statale).

Ai medesimi fini il DPE ha organizzato una serie di incontri con il Ministero del lavoro e l'ISFOL per condividere le metodologie di lavoro, i risultati delle valutazioni e agevolare il lavoro

dell'ISFOL attraverso l'analisi e il confronto dei dati contenuti nel data base con quelli in possesso di detto Istituto.

Ai fini dell'aggiornamento del data base, il DPE ha iniziato un attento e approfondito esame che ha riguardato più di 200 professioni.

Tale attività ha portato a ritenere attualmente regolamentate e inserite nel database, per l'Italia, 174 professioni contro le 143 professioni inserite nel data base precedentemente.

Le professioni di nuovo inserimento sono le seguenti:

- 1) Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- 2) Investigatore privato
- 3) Guardia particolare giurata
- 4) Steward - Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo
- 5) Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali
- 6) Titolare di istituto di vigilanza privata
- 7) Conduttore generatore di vapore di I - II - III - IV grado
- 8) Conduttore impianti termici
- 9) Perito industriale chimico
- 10) Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio
- 11) Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione
- 12) Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica
- 13) Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale
- 14) Perito industriale informatico
- 15) Mediatore
- 16) Spedizioniere doganale/doganalista
- 17) Istruttore di guida
- 18) Insegnante di scuola guida
- 19) Restauratore di beni culturali
- 20) Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
- 21) Tecnico del restauro dei beni culturali
- 22) Tintolavanderia
- 23) Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- 24) Esperto contabile (nel precedente data base era inserito unitamente al dottore commercialista)
- 25) Tecnico ortopedico
- 26) Farmacologia

- 27) Genetica medica
- 28) Geratria
- 29) Igiene e medicina preventiva
- 30) Medicina di emergenza e urgenza
- 31) Assistente bagnante
- 32) Aiuto allenatore
- 33) Allenatore
- 34) Allenatore IV livello
- 35) Allenatore capo
- 36) Preparatore atletico
- 37) Maestro di scherma
- 38) Fantino/guidatore cavalli da corsa
- 39) Allenatore professionista cavalli da corsa
- 40) Classificatore di carcasse bovine
- 41) Classificatore di carcasse suine

Una serie di professioni sono invece state eliminate dal vecchio data base per i seguenti motivi:

- Deregolamentazione dei requisiti professionali:
 - Attività di facchinaggio (art. 72 della L. 40/07, salvo per quanto attiene agli appalti pubblici)
 - Tale attività è ora soggetta alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non può essere subordinata a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. L'attività professionale deve essere esercitata solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
 - Stimatore e pesatore pubblico. L'art. 18 del D.lgs. 147/2012 ha soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
 - Zoonomo, in quanto non c'è più il percorso universitario specifico. La laurea di riferimento, che è quella in scienze della produzione animale, consente l'accesso agli esami di Stato per più professioni quali perito agrario, agrotecnico e agronomo.
- Inesistenza di regolamentazione specifica della qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE:
 - Abilitazione a funzione direttive
 - Agente di viaggio
 - Avvocato patrocinante davanti alla Corte di Cassazione
 - Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
 - Gioielleria, taglio delle pietre preziose
 - Istituti di bellezza ed attività di manicure, massaggio facciale
 - Professore d' orchestra

- Traduttore- interprete
- Modifica del profilo professionale:
 - Tecnico di laboratorio medico e
 - Tecnico sanitario di laboratorio, confluite in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 - Dottore commercialista ed esperto contabile, create due distinte professioni: Dottore commerciale e Esperto contabile.

Infine è stata modificata la denominazione delle seguenti professioni:

- 1) “Infermiere professionale e ota”, ora **Infermiere**
- 2) Dentista specialista (Chirurgia odontostomatologia), ora **Chirurgia orale**
- 3) Dentista specialista (Ortodonzia), ora **Ortognatodonzia**
- 4) Dottore forestale, ora **Dottore agronomo e dottore forestale**
- 5) Psicologo junior, ora **Dottore in tecniche psicologiche**
- 6) Terapista della riabilitazione, ora **Fisioterapista**

Per ognuna delle 174 professioni attualmente inserite nel data base sono state compilate le apposite schede predisposte dalla Commissione (generale, screening, autorità competente, proporzionalità). A maggio 2014, dopo il lavoro di raccolta dati relativi a ciascuna professione, si è partiti con la valutazione dei complessivi quadri di disciplina forniti dalle Autorità competenti e dalle associazioni/Ordini di categoria, ponendo particolare attenzione al profilo della proporzionalità in riferimento al motivo imperativo di interesse generale da tutelare, nonché agli effetti cumulativi della regolamentazione stessa, ossia all’individuazione di tutti i requisiti che la stessa pone a carico del richiedente sia in riferimento all’accesso alla qualifica professionale sia all’esercizio della propria attività. A tal fine le Autorità competenti hanno provveduto alla compilazione del questionario proporzionalità presente nel data base.

La Commissione ha inoltre avviato un esercizio più approfondito di trasparenza secondo la modalità della c.d. Peer Review su alcune professioni (agente immobiliare, istruttore di scuola guida, ingegnere civile, architetto, elettricista, ottico, fisioterapista, psicologo, acconciatore, estetista, igienista dentale, istruttore sportivo, guida turistica e direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo), per le quali sono stati organizzati anche incontri di valutazione reciproca a Bruxelles con gli Stati membri. Le Autorità competenti e le associazioni/Ordini di categoria per le suddette professioni hanno dovuto redigere una relazione dettagliata rispondendo alle domande contenute nel questionario “National Report” predisposto dalla Commissione stessa.

Per svolgere la suddetta attività, il DPE ha organizzato una serie di incontri bilaterali con le Autorità competenti e ha incontrato anche Ordini professionali e Associazioni di categoria.

Ha altresì ascoltato i rappresentanti di talune Associazioni relative alle professioni non regolamentate.

IL RUOLO DELLE REGIONI: IL GRUPPO PROFESSIONI

In questo contesto va collocato il lavoro che è stato svolto dal Dipartimento per le politiche europee, dalle Amministrazioni e dall’ISFOL insieme alle Regioni, competenti per la formazione

professionale richiesta dai percorsi formativi di alcune professioni regolamentate e per la regolamentazione concorrente delle professioni in via concorrente con lo Stato. In particolare, sono state individuate linee di attività utili alla stesura del Piano da inserire nel lavoro già da anni portato avanti dal Gruppo Professioni, su delega diretta da parte della Conferenza dei Presidenti. Tale specifico coordinamento, affidato prima alla Provincia Autonoma di Trento, poi alla Regione Lombardia e attualmente gestito dalla Regione Toscana, è stato individuato per dare conto della rilevanza della materia Professioni nell'ambito delle competenze delle Regioni e Province Autonome con la riforma costituzionale del 2001.

La materia Professioni, di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione, ha visto nel coordinamento una duplice finalità nell'impegno delle Regioni: da una parte, la volontà di esercitare in modo trasparente e collaborativo il proprio spazio di competenza, dall'altra, la necessità di individuare, accompagnare e sostenere le istanze professionali emergenti nei territori, evitando al contempo sia processi di eccessiva regolamentazione sia dinamiche di evoluzione incontrollata.

In questo contesto, fondamentale si è rivelato il coordinamento portato avanti dal Ministero del lavoro per dare attuazione al decreto legislativo 13/2013, finalizzato a rendere operativa la "certificazione delle competenze". Il citato d. lgs. 13/2013 definisce le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato tecnico nazionale previsto dall'art. 3 dello stesso decreto. In particolare, il Ministero del lavoro, in coordinamento con le Regioni, con il Decreto 30 giugno 2015 ha definito un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e il Repertorio unico regionale delle qualifiche professionali sarà a regime entro la metà del 2016. L'intreccio delle competenze tra Stato e Regioni ha suggerito negli anni modalità di raccordo e di collaborazione anche in materia di professioni. Sono stati adottati, ad esempio, documenti pregressi, condivisi a livello Stato-Regioni, come Linee Guida o Accordi in sede di Conferenza Unificata o Stato Regioni, relative ad alcune figure professionali definite dalla legislazione nazionale. Infatti il 15 febbraio 2007 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva approvato il "Documento metodologico per la definizione di Accordi in materia di professioni regolamentate", contenente le linee guida per la regolamentazione in sede nazionale in materia di professioni regolamentate. In generale, gli Accordi nazionali recepiscono i principi fondamentali delle professioni di riferimento, contenuti nelle leggi nazionali, traducendoli in livelli omogenei di professionalità garantiti da standard formativi e professionali minimi certificabili, rinviando alla competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti, durate e modalità attuative e organizzative.

Il Gruppo Professioni sopra citato, in questi anni, si è concentrato, in particolare, su attività e figure professionali, regolamentate e non, quali: Acconciatore, Installatore di impianti a fonti rinnovabili, Tecnico del Restauro dei beni culturali, Insegnanti e istruttori di autoscuole, Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici servizi, Guida turistica, Somministrazione alimenti e bevande, Assistente di studio Odontoiatrico, Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

Nell'ambito di tali attività l'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) di intesa con il Ministero del lavoro e le Regioni, ha proceduto all'analisi dei repertori regionali di qualificazione professionale, per verificare la connessione dei percorsi di formazione professionale regionali alle professioni regolamentate a livello nazionale (in quanto l'individuazione di qualifiche professionali è di competenza esclusiva statale), nonché per analizzare l'eventuale necessità di omogeneizzare i diversi percorsi di formazione professionale regionale previsti da

ciascuna regione, nella prospettiva richiesta dal Piano; tale omogeneizzazione potrà costituire l'oggetto di una successiva intesa tra il Ministero del lavoro e le Regioni per singole professioni.

Attualmente c'è un accordo Stato/Regioni sugli standard formativi per 16 professioni, la cui formazione è demandata da norma statale a livello regionale.

A seguito di tali attività svolte, il DPE, in collaborazione con il Ministero del lavoro e l'ISFOL, procederà ad un lavoro di attenta analisi del costituendo Quadro Nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (Intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015) nell'ambito del *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali* (di cui all'art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13), finalizzato all'individuazione di quelle qualificazioni che, a diverso titolo, intercettano attività relative a professioni regolamentate. Tale lavoro si propone di individuare, nell'ambito del repertorio nazionale, tutte le qualifiche professionali che prevedono attività riservate a professioni regolamentate, rispetto alle quali i percorsi di formazione professionali regionali possono essere considerati un valore aggiunto per l'aggiornamento professionale dei cittadini ma in nessun caso potranno essere condizione vincolante per l'accesso sul territorio regionale all'esercizio della professione regolamentata, fatti salvi quelli che la legge statale affida alla competenza regionale.

Professioni non regolamentate

Al fine di porre in essere una modalità più flessibile di regolamentazione, utile anche in considerazione della velocità con la quale emergono nuove "professioni", l'Italia ha varato nel 2013 la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini o Collegi". Sono escluse dal campo di applicazione della legge le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da norma statale.

Con tale normativa si è data importanza al ruolo delle associazioni professionali, costituite dai professionisti su base volontaria e senza vincoli di rappresentanza esclusiva. Alle associazioni è assegnato l'obiettivo di valorizzare le competenze degli iscritti, di garantire il rispetto delle regole deontologiche, di agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza. Le stesse associazioni possono riunirsi in forme aggregative.

Le associazioni devono garantire, tra l'altro, la promozione della formazione permanente per gli iscritti; la costituzione di uno sportello al quale il cliente possa rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista o per avere informazioni sull'attività e sugli standard qualitativi; la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni necessarie a tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Solo se in possesso di tutti i requisiti e previa dichiarazione responsabile dei rispettivi rappresentanti legali, le associazioni professionali possono quindi chiedere di essere iscritte nell'elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito internet. L'iscrizione non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e delle regole deontologiche loro applicabili.

La legge ha fissato l'obbligo per il professionista di inserire in ogni rapporto scritto con il cliente l'espresso riferimento alla legge 4/2013; l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.

La legge 4/2013 è una norma a tutela dell'utenza e l'attestazione è uno degli strumenti per mettere in evidenza la professionalità del professionista facilitando il processo di conoscenza e identificazione del professionista. Non è una norma finalizzata alla regolamentazione della professione.

Ogni professionista, iscritto o no a un'associazione, può far certificare la propria conformità alla norma UNI della professione, se esiste. La certificazione viene rilasciata da organismi di certificazione accreditati. Il possesso della certificazione non è un vincolo per l'esercizio della professione. Il professionista, che decida di iscriversi a un'associazione, può anche chiedere alla stessa il rilascio di un'attestazione, come ulteriore "bollino" di qualità.

Con riferimento all'esercizio di trasparenza sono stati tenuti contatti sia con singole associazioni di categoria che con il Coordinamento Libere Associazioni professionali (COLAP), con la CNA Professioni, con Confassociazioni e con Professionipiù.

Le principali criticità segnalate dagli stakeholders riguardano la difficoltà di iscrizione negli elenchi del Ministero dello sviluppo economico, in quanto risulta complessa la verifica obbligatoria, condotta da tale Ministero ai fini dell'iscrizione, circa la non "invadenza" delle attività svolte dalla professione di competenza di alcune associazioni con attività riservate alle attività delle professioni sanitarie.

Alcune associazioni evidenziano anche la necessità di raccordo della legge 4/13 con il decreto legislativo 13/13 circa le attestazioni/certificazioni rilasciabili al professionista.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Nel corso dei lavori di predisposizione del Piano nazionale di riforma delle professioni sono emerse alcune proposte di revisione della regolamentazione, sono state affrontate alcune criticità e valutate le possibili soluzioni. Oltre alle modifiche regolamentari relative ad alcune professioni, tre sono le linee d'azione orizzontali che verranno perseguite dall'Italia all'esito di tale lavoro.

AZIONE 1: revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti) per meglio delinearne gli ambiti di attività e le competenze (attualmente sovrapponibili con riferimento a molte attività).

AZIONE 2: valutazione e adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio, per rendere gli stessi più aderenti all'attività professionale che si andrà a svolgere, previo coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

AZIONE 3: istituzione di un tavolo di lavoro tecnico con il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, le Regioni e l'ISFOL per l'individuazione, attraverso appositi accordi, di standard minimi a livello nazionale per quelle professioni la cui formazione è rimessa da norma statale alle Regioni nonché per l'individuazione di quelle figure professionali che, non discendendo da norma statale, non possono considerarsi propriamente legittime.

Il presente Piano è stato inteso come un lavoro in progress. Da una parte, infatti, proseguirà l'individuazione delle ulteriori eventuali professioni regolamentate sfuggite alla presente analisi; dall'altra saranno implementate le informazioni relative a ciascuna professione.

Affinché, comunque, tutto il complesso e impegnativo lavoro compiuto non si limiti a fotografare uno stato, ma possa essere integrato/modificato alla luce dei successivi interventi regolamentari, è stata avviata una riflessione sulle modalità più opportune di "governance" del sistema delle professioni che, pur rispettando le competenze delle autorità competenti, permetta di intervenire sul quadro regolamentare in modo coerente e conforme ai criteri europei.

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

La tessera professionale europea (EPC) rappresenta una delle maggiori novità introdotte dalla Direttiva 2013/55/UE volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri.

La citata direttiva stabilisce che la tessera può essere introdotta per quelle professioni che rispettano i seguenti criteri:

- a) esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;
- b) esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;
- c) la professione o l'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.

Nel rispetto di tali principi, la tessera professionale europea è stata introdotta, al momento, solo per cinque professioni, selezionate a seguito di una consultazione pubblica rivolta alle autorità competenti, alle organizzazioni dei datori di lavoro, agli ordini e collegi, alle associazioni di categoria e professionali.

Le procedure di rilascio della tessera professionale europea sono state disciplinate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, entrato in vigore il 18 gennaio 2016, che detta i criteri per la procedura di riconoscimento e per il meccanismo di allerta.

Le cinque professioni per le quali è possibile richiedere la tessera professionale europea sono le seguenti:

- agente immobiliare
- infermiere
- farmacista
- fisioterapista
- guida alpina

FARMACISTA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale) Salute pubblica in quanto trattandosi di una professione sanitaria la regolamentazione della professione è strettamente legata alla necessità di tutelare la salute pubblica.

INDICATORI

Livello di occupazione : Attualmente risultano iscritti agli Ordini dei Farmacisti 91.062 professionisti di cui circa 80.000 attivi, con ciò intendendo che svolgono effettivamente un lavoro. Di questi ultimi il 3% risulta occupato nel Servizio sanitario nazionale, il restante 97% in altri settori (farmacie private, case farmaceutiche, nella scuola etc.). Secondo uno studio di Almalaurea del 2013 ad un anno dalla laurea un farmacista su due dichiara di lavorare, senza nulla specificare in ordine alla tipologia di lavoro.

In Italia il rapporto tra numero di farmacisti per 1000 abitanti è di 1,4 .

Impatto economico: La retribuzione iniziale media in una farmacia privata è di circa 1200 euro netti mensili, mentre la retribuzione iniziale media in una Farmacia ospedaliera (SSN) è di circa 2200 euro netti mensili.

Livello di mobilità: Nell'anno 2015 sono stati rilasciati a favore di farmacisti formati in Italia circa 455 certificati utili ai fini della libera circolazione nei Paesi dell'Unione Europea .

Nello stesso anno il Ministero della Salute ha provveduto al riconoscimento di 17 qualifiche di farmacista conseguite da cittadini comunitari in Paesi dell'Unione Europea

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'ammissione alla professione è subordinata al compimento e alla convalida di 5 anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui al DM 16/03/2007 e al superamento dell'esame di Stato. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione all'ordine dei farmacisti territorialmente competente.

CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'interesse generale è tutelato con l'attuale sistema pertanto non si ritiene di doverlo modificare.

INFERMIERE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

- Protezione dei consumatori
- Sanità pubblica

La regolamentazione è necessaria in quanto il professionista deve essere in grado di esercitare nei luoghi e nei modi stabiliti per garantire il diritto alla salute. Deve garantire la soddisfazione del paziente utilizzando al meglio le proprie conoscenze.

INDICATORI

livello di occupazione:

A un anno dalla laurea triennale lavorano il 63,8% degli uomini e il 59,4% delle donne (media 60,6%).

impatto economico:

La retribuzione media rilevata nel Conto annuale del 2013 per il personale infermieristico dipendente pubblico è di 32.524 euro/anno a cui si aggiungono 9.432 euro medi di oneri sociali. La quantificazione degli oneri sociali corrisponde all'incidenza percentuale secondo le indicazioni sempre del Conto annuale per il personale Servizio sanitario nazionale.

Le entrate medie lorde dei liberi professionisti nel 2014 sono secondo Enpapi- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica nel 2014 di 20.267,23 euro. Il volume d'affari medio, sempre nel 2014, è stato di 22.392,38 euro.

(dato rilevato ed elaborato direttamente dalla Cassa previdenziale)

livello di mobilità nazionale:

Nel 2013 (ultimo dato del Conto annuale) la mobilità ha riguardato 5.687 unità di personale infermieristico (2,1% dei dipendenti pubblici, di cui il 76,2% sono stati uomini). Sono circa 1263 gli infermieri che sono andati a lavorare all'estero all'interno della UE e altrettanti extra UE. Sono 3974 gli infermieri stranieri che sono venuti in Italia per esercitare la professione infermieristica.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Si accede alla professione conseguendo un diploma di Laurea di 3 anni con esame finale di Laurea avente valore abilitante all'esercizio della professione. La normativa prevede l'obbligo di iscrizione al Collegio professionale IPASVI. Nel percorso di laurea sono previste delle ore di tirocinio obbligatorio. Per accedere al Corso di laurea triennale in Infermieristica, essendo a numero chiuso, è necessario sostenere una prova di selezione.

Riforme recenti

L'istituzione della figura infermieristica ha avuto regolamentazione con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 sul Testo Unico delle leggi sanitarie.

Anche la normativa comunitaria (Direttive CEE 77/452 e 453) ha sancito a livello europeo, con l'accordo di Strasburgo, ratificato in Italia con legge 15/11/1973 n. 795, gli standards formativi di questa professione.

Fino alla data del 1992 la formazione Infermieristica avveniva in apposite Scuole a livello regionale che rilasciavano il Diploma di infermiere professionale.

E' nell'ultimo decennio però che il Legislatore ha posto in essere tutta una serie di provvedimenti che hanno riconosciuto dignità e autonomia a questa professione.

L'articolo 6, comma 3, del **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502** sul *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*, determina un importante cambiamento nella formazione infermieristica. In particolare:

- Attivazione del polo Universitario e conseguente soppressione delle Scuole regionali. Istituzione quindi sul tutto il territorio del Diploma Universitario ai sensi della legge 19 novembre 1990 n. 341;
- Previsione concernente la 'individuazione da parte del Ministro della sanità, con proprio decreto, delle figure professionali da formare ed i relativi profili;
- Obbligo del possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado per l'accesso ai relativi corsi;

Successivamente l'intero D. lgs. ha subito alcune modifiche dettate dalla disposizioni del **Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517**.

Il **D.M. 739 del 14 settembre 1994** (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere). Tale decreto conferma l'obbligo dell'iscrizione all'albo per chiunque eserciti la relativa professione indipendentemente dalle modalità di espletamento (dipendente pubblico o privato, libera professione, volontariato) e individua le principali funzioni ed attività delle singole figure. Per l'infermiere è stabilito che:

1. *È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.*

2. *L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria*

Con successiva **Legge 26 febbraio 1999 n. 42** intitolata *Disposizioni in materia di professioni sanitarie* si aggiunge un altro tassello di notevole importanza per la professione ovvero: la professione infermieristica viene denominata 'professione sanitaria' *tout court* e non più ausiliaria, come disposto a suo tempo dal RD 1265/34, e viene abrogato il DPR 14 marzo 1974 n. 225 ovvero il cosiddetto 'mansionario'.

Tale legge dispone che *il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici*. Inoltre viene dichiarata l'equipollenza del titolo conseguito con il precedente ordinamento a quelli rilasciati dall'Università a seguito dell'emanazione del D.Lvo 502/92.

Nel frattempo anche la normativa universitaria subisce un radicale mutamento che naturalmente non poteva non avere una ricaduta rilevante sulla professione.

Infatti il **D.M. 3 novembre 1999, n. 509** sul *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei* all'art. 3 dispone che:

Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L);

b) laurea specialistica (LS).

2. *Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).*

Nell'anno 2000 viene promulgata la **legge 10 agosto n. 251** recante la *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica* che sottolinea ancora una volta che gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.

L'art. 6 dispone al comma 1 che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del

comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Inoltre viene riconosciuta all'art. 7 la possibilità alle aziende sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza e la qualificazione delle risorse, di istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio a dette figure.

In ottemperanza al riportato art. 6 viene susseguentemente emanato il **decreto 29 marzo 2001** intitolato *Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1,2,3 e 4 della L. 10 agosto 2000 n. 251.*

L'art. 2 così letteralmente dispone:

Nella fattispecie: «professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica» sono incluse le seguenti figure professionali:

a) infermiere;

Infine, a seguito della riforma universitaria di cui al su citato Decreto 509/99, con due distinti decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica datati entrambi 2 aprile 2001 vengono definite le classi del corso di laurea triennale e di laurea specialistica (biennale) per le professioni sanitarie infermieristiche.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento ulteriori riforme.

FISIOTERAPISTA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

- Protezione dei consumatori
- Sanità pubblica

Il fisioterapista deve essere in grado di esercitare nei luoghi e nei modi stabiliti per garantire il diritto alla salute. Deve garantire la soddisfazione del paziente utilizzando al meglio le proprie conoscenze.

INDICATORI

In Italia si stima siano presenti circa 55.000 fisioterapisti con un rapporto medio tra professionisti e abitanti di circa 0,91 fisioterapisti per 1000 abitanti. (Stima AIFI -Associazione Italiana Fisioterapisti del 2014)

Al 31/12/2013 il numero di fisioterapisti assunti nel SSN é di 12.540 unità di cui 12.138 assunti a tempo indeterminato e 402 a tempo determinato. I dati sono stati estratti dal Conto Annuale e riguardano i dipendenti delle: ASL, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS PUBBLICI, ESTAV TOSCANA, ISPO, ARES LAZIO, ARES LOMBARDIA.

Si stima che circa il 23% dei fisioterapisti italiani sia rappresentato da dipendenti di strutture pubbliche e private accreditate e il restante 77% sia distribuito fra dipendenti di strutture private e liberi professionisti.

A un anno dalla laurea lavorano l'83% dei fisioterapisti (dati Alamaurea). I dati di Alamaurea prevedono inoltre per le professioni sanitarie un tasso medio disoccupazione a cinque anni dalla laurea del 4,5%.

Il trend degli ultimi anni manifesta una progressiva riduzione del tasso di occupazione a un anno, imputabile in parte alla crisi economica, in parte alle modifiche del sistema pensionistico che, di fatto, ha ridotto il turn-over di professionisti, in parte alla riduzione delle assunzioni nel Sistema sanitario pubblico e all'incremento di fenomeni di abusivismo sanitario.

Il guadagno mensile netto a cinque anni dalla laurea rientra in quello medio delle professioni sanitarie che oscilla tra € 944 e € 1425, con forti variazioni tra i diversi territori italiani.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Si accede alla professione conseguendo un diploma di Laurea di 3 anni con esame finale di Laurea avente valore abilitante all'esercizio della professione.

Riforme recenti

Il decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ha introdotto, all'articolo 6, comma 3, una profonda riforma delle professioni sanitarie rientranti, sino a quel momento, nel novero delle professioni sanitarie ausiliarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

La legge 26 febbraio 1999 n. 42 ha portato a termine il percorso di riconoscimento di quelle che da qui in poi saranno chiamate "professioni sanitarie".

La legge n. 251 del 10 agosto 2000, ha confermato la piena "titolarità e autonomia professionale" del Fisioterapista, nell'ambito delle competenze delineate dal profilo professionale, alle quali la legge apporta una significativa integrazione: l'attribuzione all'operatore di quelle che vengono in quel momento definite "[...] procedure di valutazione funzionale [...]", ovvero un'analisi delle condizioni di salute del paziente sotto il profilo della funzionalità dei suoi organi interessati,

direttamente o indirettamente, dalla pratica riabilitativa, da effettuarsi preventivamente all'intervento.

L'art. 4-quater del D.L. n. 250/2005 (convertito in legge n. 27/2006) ha precisato che "ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario".

Infine, il legislatore è nuovamente tornato a disciplinare la materia, adottando la legge n. 43/2006.

L'art. 1 ribadisce il numero chiuso delle professioni ammesse, confermando che "sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della Salute, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione".

Il successivo art. 2 prevede inoltre che "l'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione.

L'articolo 5 del DPR 137 del 2012 ha previsto che i liberi professionisti della sanità sono tenuti a sottoscrivere una polizza per danni causati a terzi nell'esercizio professionale.

Da diversi anni vi è una crescente sollecitazione a migliorare la qualità dei servizi sanitari e la soddisfazione dei pazienti. Nell'ambito della clinical governance la formazione continua dei professionisti riveste un ruolo fondamentale ed è prevista come obbligatoria dal d.lgs. 229 del 1999 e da successivi Accordi Stato regione.

OSSERVAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

L'AIFI - **Associazione italiana fisioterapisti** lamenta una formazione italiana più bassa di quella europea, conseguentemente il professionista italiano che migra è sottoposto frequentemente a misura compensativa. L'Associazione chiede, in tempi brevi, la realizzazione di una formazione maggiormente specialistica, come individuata dall'Osservatorio delle professioni sanitarie (Istituto presso il MIUR) e prevista dalla comunità professionale a livello internazionale.

GUIDA ALPINA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale):

- Protezione dei consumatori

La regolamentazione serve ad avere professionisti qualificati per affrontare consapevolmente i rischi che le attività in luoghi montani e incontaminati necessariamente comportano. Il professionista deve essere in grado di gestire il rischio e deve avere la capacità di relazionarsi con gli altri. Ciò anche in relazione al forte incremento dell'attività sportiva legata all'escursionismo alpino, che ha imposto di prevedere adeguate garanzie di preparazione tecnica e professionale a tutela dell'incolumità degli alpinisti.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Con la **legge n. 6 del 1989** "ordinamento della professione della guida alpina", il legislatore ha stabilito i principi fondamentali in materia, istituendo il Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 6/1989, è guida alpina colui che svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
- accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

L'esercizio della professione è subordinato al superamento degli esami di abilitazione e all'iscrizione all'albo dei Collegi Regionali e Provinciali. La professione si articola in due gradi: aspirante guida e guida alpina maestro di alpinismo. L'aspirante guida è un professionista abilitato all'accompagnamento e all'insegnamento solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

Ai sensi dell'art. 7 della legge istitutiva delle guide alpine, l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della Regione e del rispettivo collegio regionale delle guide.

I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del Collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo (oggi Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, autonomie e sport, Ufficio per lo sport).

I corsi di formazione per diventare aspirante guida e guida alpina sono organizzati dai poli formativi. Attualmente operano in Italia cinque poli formativi: Valle D'Aosta, Alto Adige, Trentino, Lombardia e Interregionale (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Marche).

I contenuti minimi della formazione sono stabiliti dalla piattaforma formativa elaborata dal Collegio Nazionale, che garantisce l'uniformità dei contenuti e delle modalità della formazione su tutto il territorio italiano. L'iter formativo ha inizio con il superamento di una prova di selezione che mira ad accertare le competenze alpinistiche del candidato. Superata questa prova si accede al corso per aspiranti guida.

L'aspirante guida è una figura professionale che può esercitare le attività professionali della guida alpina (con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno) accompagnando i propri clienti. L'ultimo grado della formazione è il cosiddetto "passaggio guida" che si conclude con l'ottenimento della qualifica di Guida Alpina.

Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della Regione nel cui albo essi sono iscritti. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del Collegio regionale delle guide.

L'art. 21 della legge istitutiva delle guide alpine stabilisce che le Regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna, che, rispetto alla guida alpina, non possono svolgere attività di accompagnamento nelle zone rocciose, sui ghiacciai sui terreni innevati o comunque nelle zone che richiedono, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi. Tale figura professionale è disciplinata con legge regionale solo nelle seguenti Regioni: Alto Adige, Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte e Trentino.

Il successivo art. 23 stabilisce che l'attività di accompagnamento, a titolo professionale, di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata alle guide vulcanologiche, tranne quando preveda percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati, o richieda comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, nel qual caso è riservata alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti nei relativi albi. Tale figura è disciplinata con legge regionale nelle seguenti Regioni: Sicilia e Campania.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Collegio Nazionale della Guide Alpine ritiene che il settore dell'Outdoor montano sia caratterizzato da una notevole confusione di figure professionali, alcune, come le guide alpine, gli accompagnatori di media montagna e le guide vulcanologiche, debitamente formate e regolamentate, altre a diverso titolo formate o autoreferenziate senza alcun riferimento a figure professionali individuate dalla legislazione statale. Il Collegio ritiene sia fondamentale salvaguardare la sicurezza dei frequentatori della montagna, in particolare di quelli che praticano attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche accompagnate. Pertanto è indispensabile garantire i più alti livelli qualitativi dei servizi offerti dai professionisti che operano nelle dette attività.

A tal fine il Collegio Nazionale si è impegnato a elaborare una proposta di riordino del settore outdoor, in particolare montano, e quindi a offrire al turista che frequenta la montagna un ventaglio di professionisti formati e altamente qualificati, individuati dalla competenza statale, capaci di garantire sempre la sicurezza nella pratica delle attività escursionistiche, alpinistiche e scialpinistiche. Ha, quindi, elaborato una proposta di modifica della Legge 2 Gennaio 1989, n. 6, che vede riorganizzate e formate le figure professionali che possono operare in montagna (Guida Alpina, Accompagnatore di Media Montagna, Guida Vulcanologia, e inoltre Maestro di Arrampicata, Guida Canyoning) nell'ambito dell'Ordine Professionale delle Guide Alpine e relativi elenchi.

Il Collegio propone inoltre che molte delle figure più o meno professionali operanti nell'escursionismo montano confluiscono nell'unica figura di Accompagnatore di media montagna/Guida escursionistica di montagna attraverso una sanatoria che ne verifichi il livello tecnico e di sicurezza, sottraendole all'attuale illegittima regolamentazione regionale.

A tal proposito il Collegio ha incominciato a prendere contatti, al fine di un proficuo confronto, con alcune realtà italiane esistenti quali il Collegio Nazionale Maestri Sci Italiani e l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e con le rappresentanze internazionali quali l'UIAGM, Unione Internazionale Associazioni Guide di Montagna (di cui il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane fa parte) e l'UIMLA, Unione Internazionale Associazioni Mountain Leader, relativamente alla citata proposta di modifica della legislazione esistente.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'Autorità competente in linea di massima concorda con le osservazioni fornite dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine, in particolare con la necessità di aggiornare e adeguare la legge del 1989 mediante la previsione di nuove figure professionali, quali ad esempio la “guida canyoning”. Ritiene che tale aggiornamento si renda necessario al fine di prevenire possibili situazioni di esercizio abusivo della professione.

AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE/AGENTE IMMOBILIARE

La professione di agente di affari in mediazione in Italia comprende

- **agenti immobiliari** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
- **agenti merceologici** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
- **agenti con mandato a titolo oneroso** (solo per il settore immobiliare);
- **agenti in servizi vari** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).

Di queste quattro figure di mediatori solo due sono titolate a svolgere attività nel settore immobiliare: l'**agente immobiliare** (che svolge l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende) e l'**agente con mandato a titolo oneroso** che svolge questa attività **solo** nell'ambito immobiliare.

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Tutela dei consumatori e destinatari dei servizi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Per l'accesso alla professione sono richiesti requisiti morali e professionali che sono uguali per tutte e quattro le sezioni e sono stabiliti all'art. 2 della legge 39/1989, così come modificato dall'art. 18, L. 5 marzo 2001, n. 57.

I requisiti morali sono: *a)* essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età; *b)* avere il godimento dei diritti civili; *c)* risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove esercitano l'attività; *d)* aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

I requisiti professionali sono:

- avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione effettuati presso le CCIA o presso gli Enti di formazione accreditati dalle Regioni ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto,

oppure

- avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale (tale modalità di accesso, introdotta con la L. n. 57/2001, però non è stata ancora regolamentata)

Riforme recenti

L'**art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57** ha introdotto l'obbligo per l'esercizio della professione di mediatore di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti. Il mediatore che esercita l'attività è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali per negligenze o errori professionali estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per conto dell'impresa. Il citato articolo ha altresì previsto che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con:

- qualsiasi impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione (i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% hanno titolo ad essere iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a svolgere le corrispondenti attività);
- con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata;
- la rappresentanza legale di imprese la cui attività risulti incompatibile con l'attività di mediazione. L'incompatibilità non ricorre per coloro che nella società ricoprono la carica di consigliere semplice.

L'art. 11 del D.L. 223/2006 ha soppresso la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami (di cui all'art. 4 della L. 39/1989), e la Commissione per le iscrizioni e la tenuta del ruolo (di cui all'art. 7 della legge medesima). Le relative funzioni sono attribuite rispettivamente al Ministero dello sviluppo economico e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'art. 73 del decreto legislativo n. 59/2010 sono state previste misure di semplificazione all'attività di servizi di agenti di affari in mediazione prevedendo:

- la soppressione dei ruoli o elenchi;
- la trasformazione del titolo autorizzatorio dalla Dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) alla Segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.), che consente l'immediato avvio dell'attività.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 ottobre 2011, in attuazione degli artt. 73 e 80 del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59, in particolare, ha previsto che:

- le imprese di affari in mediazione presentino apposita Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (art. 2);
- l'Ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le dichiarazioni provveda ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività. L'assegnazione della qualifica di intermediario è certificata dalle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. (art. 5);
- l'Ufficio del Registro delle Imprese verifichi, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentano all'impresa lo svolgimento dell'attività nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto (art. 7).

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si ritiene necessaria la disciplina vigente in quanto grazie alle recenti modifiche, con l'iscrizione al Registro delle Imprese (o al REA) all'agente di affari in mediazione è consentito l'immediato avvio dell'attività, mentre la Camera di commercio avvierà contestualmente la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

PROFESSIONI CLUSTER 1:

SCHEDE ANALITICHE PER PROFESSIONE:

AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE (AGENTE IMMOBILIARE, AGENTE MERCEOLOGICO)

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO

ARCHITETTO E ARCHITETTO JUNIOR

ATTIVITÀ DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

AUTORIPARATORE

AVVOCATO

BIOLOGO E BIOLOGO JUNIOR

CHIMICO E CHIMICO JUNIOR

CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI

CONDUTTORE GENERATORI DI VAPORE DI I – II – III – IV GRADO

CONSULENTE DEL LAVORO

CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE / DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE JUNIOR / BIOTECNOLOGO AGRARIO

DOTTORE COMMERCIALISTA

ESPERTO CONTABILE

GEOLOGO E GEOLOGO JUNIOR

GEOMETRA

IMPIANTISTA

INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE / INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE IUNIOR

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE/ INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE IUNIOR

INGEGNERE INDUSTRIALE / INGEGNERE INDUSTRIALE IUNIOR

ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

MEDIATORE MARITTIMO

OTTICO

PERITO AGRARIO

PERITO INDUSTRIALE

VETERINARIO

ARCHITETTO / ARCHITETTO IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano
Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi
Conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico

INDICATORI (Dati Rapporto CSAPPC-CRESME aprile 2013)

Alla fine del 2012 risultano iscritti agli ordini provinciali 150.590 architetti, di cui 147.900 nella sezione A e 2.690 nella sezione B. Il numero degli iscritti è stato in costante aumento salvo negli ultimi 4 anni.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'accesso all'Albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere col diploma di laurea di 5 o 3 anni; nel primo caso per accedere alla sezione A, nel secondo per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo.

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana e una prova orale.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato e assunto dall'azienda.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di architetto non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Attuazione delle riforme recenti

Gli architetti hanno attivato in brevissimo tempo l'Aggiornamento Professionale Continuo, proteggendo l'interesse collettivo, salvaguardando le aspettative della committenza, migliorando e perfezionando la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica, e promuovendo il più ampio accesso di tutti gli Iscritti all'Albo alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale, mediante una piattaforma sulla Formazione unica a livello nazionale. L'Italia, assieme alla Spagna e al Regno Unito, è iscritta al Registro del Crediti Formativi del Consiglio degli Architetti d'Europa (CAE). Il CAE ha deliberato il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra tutti quelli iscritti nello stesso Registro.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione di architetto.

L'architetto svolge, in via concorrente con altre professionalità, opere di edilizia civile che comprendono tutti gli interventi in materia edilizia, pubblica e privata, e urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, attività di coordinamento della sicurezza per appalti pubblici e privati, e attività di certificazione (antincendio e energetica). Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, geometra, perito industriale, perito agrario.

AVVOCATO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi
Salvaguardia della buona amministrazione e della giustizia

INDICATORI

Ad agosto 2012 il numero degli avvocati italiani era pari a 247.040.

Nel periodo dal 2009 alla riforma forense varata nel 2012, l'82% degli avvocati italiani che hanno presentato richiesta di stabilimento in un altro Stato membro hanno scelto UK. Qui di seguito una tabella in dettaglio.

Qualification obtained in	Recognition in host country										
	AT	BE	CY	CZ	DK	IE	RO	SI	UK	NO	Total
Italy (IT)	1	1	1	4	1	3	9	1	99	1	121

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il percorso previsto per accedere alla professione dell'avvocato, successivo al diploma di laurea, è disciplinato dagli artt. 40-45 L. 31/12/2012 n. 247 per quel che riguarda il tirocinio professionale, e dagli artt. 46-49 della L. 31/12/2012 n. 247 (riforma forense) con riferimento alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato presso un avvocato abilitato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

La riforma forense ha introdotto delle novità tra cui la previsione, ai fini del tirocinio professionale, della collaborazione tra ordini degli avvocati e università e tra CNF e facoltà di giurisprudenza, volta a introdurre percorsi formativi per i tirocinanti

Nel dettaglio, l'art. 41 della riforma forense ha previsto che il tirocinio può essere svolto contemporaneamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato pubblico e privato, sempre che in concreto sia possibile l'effettivo svolgimento e in assenza di conflitti di interesse.

La durata del tirocinio è di diciotto mesi, e tale periodo può essere svolto:

- a) presso un avvocato che sia iscritto all'albo da almeno cinque anni;
- b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di un ente pubblico, o ancora presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
- c) in altro Stato dell'Unione Europea presso professionisti legali aventi titolo equivalente a quello di avvocato, ma per un tempo massimo di sei mesi;
- d) già durante l'ultimo anno di università, per un periodo massimo di sei mesi, nell'ambito della già ricordata collaborazione ordini-facoltà.

In ogni caso, però, viene previsto che almeno sei mesi debbano necessariamente essere svolti presso un avvocato iscritto all'ordine o l'Avvocatura dello Stato.

Un'altra novità è la previsione della possibilità di svolgere il tirocinio presso due avvocati contemporaneamente.

Viene ribadito il principio per cui il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.

Decorso il primo semestre al praticante avvocato può essere riconosciuto, con apposito contratto, una indennità o compenso, commisurato all'apporto fornito.

Dopo i primi sei mesi il praticante avvocato può esercitare attività processuale in sostituzione dell'avvocato presso cui svolge la pratica: in ambito civile di fronte al giudice di pace e al tribunale, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e quelli che anteriormente al d.lgs. 51/98 erano di competenza del pretore.

Questo periodo di abilitazione per i praticanti può durare al massimo cinque anni.

L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

Riforme recenti

Con la **legge 31 dicembre 2012, n. 247** si sono introdotte importanti innovazioni.

Tra le innovazioni della nuova normativa si segnalano le seguenti:

- Il tirocinio non si svolge più solo con la pratica svolta presso uno studio professionale, ma è stata introdotta la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla norma (DPR 347). Il tirocinio inoltre può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente.
- È stato introdotto l'obbligo per l'avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
- È stato istituito presso ciascun Consiglio uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 137/2012**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
- c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);
- d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di

capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri del 20/2/2015, ha approvato il disegno di legge concorrenza che elimina il vincolo per gli avvocati di appartenere ad una sola associazione professionale ed introduce l'obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell'assistito). Consente altresì le società multiprofessionali e l'ingresso di soci di capitali. Il citato DDL è tuttora all'esame del Parlamento.

Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti.

Il DDL consente anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure e dell'intervento normativo del 2012 e del DDL concorrenza non sono previste al momento ulteriori riforme.

Criticità riconoscimento qualifica professionale.

Molti aspiranti avvocati italiani, da qualche tempo, si recano in Spagna per conseguire l'abilitazione professionale.

La Spagna, a seguito di omologazione del titolo di studio italiano, iscriveva i nostri connazionali al Collegio degli avvocati spagnoli. Ottenuta l'abilitazione i neo-avvocati spagnoli chiedevano il riconoscimento al Ministero della Giustizia o si iscrivevano all'ordine come "avvocato stabilito".

Nella Conferenza di servizi del 31 marzo 2015 il Ministero della Giustizia ha reso noto che la normativa spagnola è stata modificata nel 2006. La nuova normativa prevede il conseguimento della qualifica professionale dopo il superamento di un Master e dell'esame di Stato.

Nelle disposizioni transitorie è previsto che coloro che hanno chiesto l'omologazione del proprio titolo di studio entro il 2011 possono iscriversi al Collegio (ai sensi della vecchia normativa) entro 2 anni.

Pertanto il Ministero ha subordinato il riconoscimento della qualifica ottenuta successivamente al 2013 alla presentazione della certificazione relativa al superamento del Master e dell'esame di Stato.

BIOLOGO / BIOLOGO IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Salute pubblica
Protezione dei consumatori

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per svolgere la professione di biologo (istituita con la legge 396/67) occorre essere in possesso di specifico titolo accademico valido per partecipare all'esame di Stato, essere in possesso di abilitazione conseguita dopo il superamento del predetto esame e essere iscritto all'Ordine. Per l'accesso alla Sanità Pubblica occorre la specializzazione di 5 anni.

Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di biologo e biologo junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- biologo, conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo,
- biologo iunior, conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'albo.

Il citato Decreto ha individuato anche le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
- c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di biologo non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'Albo;
- d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La professione è stata recentemente riformata dapprima dal DPR 328/2001 e successivamente dal DPR 137/2012, pertanto si ritiene di mantenere il sistema attuale.

CHIMICO / CHIMICO IUNIOR

OBIETTIVO

Sicurezza pubblica

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Con R.D. 1/3/1928 n. 842 è stata individuata la professione di chimico. Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di chimico e chimico junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- chimico, previo superamento dell'Esame di Stato, conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo

- chimico iunior, previo superamento dell'Esame di Stato, conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'Albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Il citato DPR ha individuato le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali.

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per tutti i professionisti, lavoratori autonomi o dipendenti.

L'iscrizione all'Albo dei Chimici è obbligatoria anche per i chimici dipendenti pubblici.

L'art. 16 del R.D. 1/3/1928, n. 842 espressamente prevede: *“Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici(omissis)*

In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo.

Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni”.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, quindi anche per la professione di chimico, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed

ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Attuazione delle riforme recenti

Il Consiglio, in merito all'obbligo formativo continuo, ha segnalato di aver predisposto un portale informatico raggiungibile all'indirizzo <http://formazione.chimici.it> per la pubblicazione degli eventi formativi ai quali i professionisti Chimici possono partecipare. In considerazione del fatto che il portale è stato attivato molto recentemente, solo un numero molto esiguo di professionisti chimici ha effettuato la registrazione al portale e non è per questo ancora possibile fare considerazioni appropriate sulla sua rilevanza. Deve comunque essere messo in evidenza che la regolamentazione per l'aggiornamento professionale dei Chimici ha previsto un "sistema transitorio" che si concluderà il 31 dicembre 2017, con un primo step di valutazione previsto sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2015 (precedente all'attivazione del portale che ha, comunque, dato riscontri incoraggianti) ma si ritiene prematuro trarre conclusioni significative.

Nel 2013 i professionisti dell'area tecnica (architetti e paesaggisti, agronomi e forestali, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari) hanno costituito la "Rete delle professioni tecniche". L'obiettivo è quello di mettere assieme risorse, competenze e organizzazione, al fine di offrire nuove concrete proposte per lo sviluppo del Paese.

Con la suddetta Rete, alla quale come specificato aderisce il Consiglio Nazionale dei Chimici, posto che nelle attività professionali esistono aree multidisciplinari e/o di parziale sovrapposizione di competenze, si è giunti ad un primo accordo per il mutuo riconoscimento delle attività di formazione continua che un professionista può svolgere partecipando alle attività di formazione continua organizzate da uno degli altri Ordini e Collegi, e non solo a quelle attività organizzate dall'Ordine o Collegio di appartenenza. Si è in attesa del vaglio del Ministero della Giustizia affinché il citato accordo possa entrare in vigore. Inoltre la Rete delle Professioni Tecniche ha manifestato la volontà di elaborare un Regolamento Unico per la formazione continua per tutti i professionisti dell'area tecnica.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Per la professione di Chimico esistono problematiche connesse al mancato obbligo di assicurazione professionale in capo alle assicurazioni poiché sono proprie del Chimico talune attività, socialmente necessarie (quali verifiche su materiali radioattivi, agenti cancerogeni, trattamenti antiparassitari su alimenti, ecc.), spesso oggetto di specifica esclusione, attualmente non negoziabile, nelle coperture assicurative.

Il chimico svolge attività sovrapponibili con quelle svolte dal Perito industriale chimico. Per evitare confusione e numerosi contenziosi interprofessionali connessi a differenti interpretazioni delle norme attuative delle competenze professionali tra le due categorie professionali, i relativi Consigli nazionali, in data 28/3/2013, hanno stilato un protocollo d'intesa con l'intento esclusivo di dar luogo ad una ricognizione interpretativa condivisa delle rispettive sfere di competenza professionale, senza incidere sulle normative vigenti.

Si evidenzia infine, che presso il Ministero della Giustizia, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), è stato istituito un tavolo tecnico tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali per l'elaborazione di un Testo unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti). È stata presentata una proposta di legge in Parlamento che prevede il riconoscimento della figura professionale del fisico che confluirebbe nell'Ordine professionale riformato dei chimici e dei fisici.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Nazionale ritiene che la formazione del professionista non soltanto debba essere intesa come obbligo deontologico, ma deve tenere conto della necessità di un lavoro sempre più modificato dallo sviluppo della conoscenza, dall'evoluzione scientifica e tecnologica, dall'aggiornamento legislativo e dalle trasformazioni delle competenze. E' necessario, quindi, evitare la rapida obsolescenza delle varie competenze professionali con un continuo aggiornamento dei percorsi formativi.

Per rispondere alle richieste sempre più pressanti del mercato del lavoro anche a livello europeo e internazionale, è necessario avviare, con la collaborazione degli Ordini professionali, una profonda e periodica revisione dei contenuti didattici dei corsi universitari per adeguarli alle esigenze del contesto produttivo e per consentire reali sbocchi occupazionali.

In merito al Tirocinio professionale, che la norma attuale rende obbligatorio solo se previsto dai singoli ordinamenti professionali, il Consiglio Nazionale dei Chimici, ha avviato un iter con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da estendere al Ministero vigilante (Ministero della Giustizia), al fine di prevedere per l'esercizio della professione di Chimico e Chimico junior, l'introduzione del Tirocinio professionale obbligatorio da svolgere, prevalentemente, in concomitanza con le ultime fasi del percorso di studi allo scopo di fornire agli studenti competenze strategiche per l'attività professionale senza per questo prolungare i tempi di accesso alla professione.

DOTTORE COMMERCIALISTA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il D.Lgs. 28/06/2005, n. 139, ha istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di 18 mesi.

Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine stesso. Il citato registro è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione. Questo in quanto l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è suddiviso in due sezioni: la sezione A ove si iscrivono i dottori commercialisti e la sezione B per l'iscrizione degli esperti contabili.

Sono state istituite due differenti sezioni in quanto le competenze sono differenti e sono differenti i titoli d'accesso. Infatti possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti commercialisti i possessori di un diploma di laurea specialistica in scienze dell'economia oppure in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili coloro che siano in possesso diploma di laurea triennale in scienze dell'economia e della gestione aziendale.

Alcune attività riservate a questo professionista sono condivise con altre professioni specifiche (esempio: la nomina a curatore di procedure fallimentari è condivisa con gli avvocati, operazioni di vendite giudiziarie di beni mobili e immobili può essere fatta anche dagli avvocati e notai).

Riforme recenti

Sino all'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 il dottore commercialista poteva iscriversi nel Registro dei revisori legali. Con la nuova normativa il dottore commercialista per iscriversi nel suddetto Registro deve aver integrato il triennio specifico di tirocinio presso un revisore legale, debitamente documentato. Deve inoltre superare un esame di Stato differenziato con l'aggiunta di esame nelle materie tipiche della professione di revisore.

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed

ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Il Governo, nel corso del Consiglio dei Ministri del 20/2/2015, ha approvato il disegno di legge concorrenza che riduce gli atti per i quali è richiesta l'autentica notarile e individua i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti, come avvocati e commercialisti. Il citato DDL è tuttora all'esame del Parlamento.

CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento ulteriori riforme.

ESPERTO CONTABILE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il D.Lgs. 28/06/2005, n. 139, ha istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di 18 mesi.

Presso ciascun Ordine territoriale è istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine stesso. Il citato registro è diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione. Questo in quanto l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è suddiviso in due sezioni: la sezione A ove si iscrivono i dottori commercialisti e la sezione B per l'iscrizione degli esperti contabili.

Sono state istituite due differenti sezioni in quanto le competenze sono differenti e sono differenti i titoli d'accesso. Infatti possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti commercialisti i possessori di un diploma di laurea specialistica in scienze dell'economia oppure in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili coloro che siano in possesso diploma di laurea triennale in scienze dell'economia e della gestione aziendale.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
- c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);
- d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento ulteriori riforme.

GEOLOGO / GEOLOGO IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

Tutela dalle frodi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per svolgere la professione di geologo (istituita con la legge 112/63, riforma del maggio 2010) occorre essere in possesso di specifico titolo accademico valido per partecipare all'esame di Stato, essere in possesso di abilitazione conseguita dopo il superamento del predetto esame e essere iscritto all'Ordine. Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di geologo e geologo junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- geologo conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo,

- geologo iunior conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'albo.

Il citato Decreto ha individuato anche le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di geologo non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'Albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La professione è stata recentemente riformata dapprima dal DPR 328/2001 e successivamente dal DPR 137/2012.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Comunque il Collegio ritiene siano utili ulteriori riforme per garantire che il titolo italiano rientri negli standard individuati dalla Federazione europea dei geologi. Per la Federazione il titolo di geologo deve basarsi su 4 pilastri: diploma di laurea adeguato, formazione professionale continua, esperienza professionale e rispetto del Codice Etico.

GEOMETRA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

livello di occupazione: attualmente gli iscritti all'albo professionale sono circa 109.000 che operano liberamente nei campi di attività come previsto dalle norme.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'accesso all'albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere attraverso i seguenti percorsi formativi:

- a) conseguimento di laurea triennale di primo livello, comprensiva di tirocinio di 6 mesi (ai sensi del Decreto del Ministero della Università del 26 luglio 2007);
- b) previo possesso del diploma di geometra, frequenza con esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività professionali del geometra (artt. 6 e 55 , DPR n. 328/2001);
- c) conseguimento di diploma universitario triennale in edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali, secondo l'ordinamento universitario previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127 (vedi D.P.R. 328/2001, art. 8 comma 3, tab. A - geometra).

I corsi di cui al punto b) sono organizzati a norma del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 31 ottobre 2000, n. 436 e hanno una durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo dei geometri.

A far data dall'anno scolastico 2014-2015, viene rilasciato il Diploma di istruzione tecnica ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (dagli Istituti Tecnici settore tecnologico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio) con il quale è possibile accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (previo svolgimento della pratica professionale).

In proposito, si precisa che il DPR 88/2010 – Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti tecnici- ha operato una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici, i cui percorsi sono stati suddivisi in due settori, a loro volta articolati in specifici indirizzi.

Nel settore tecnologico ad indirizzo costruzioni ambiente e territorio, sono confluiti i percorsi formativi di geometra e di perito industriale-edile così come previsto dalla specifica tabella di confluenza allegata al citato DPR 88/2010 e ribadito dal parere espresso dall'Ufficio Legislativo del MIUR- Ministero Istruzione, Università e Ricerca del 16 giugno 2015.

Pertanto il diploma di istruzione tecnica settore tecnologico ad indirizzo costruzioni ambiente e territorio si aggiunge al preesistente diploma di maturità tecnica per geometra, tuttora valido per l'accesso al suddetto esame di abilitazione, previo svolgimento della pratica professionale ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 75/1985 e DPR 137/2012.

La normativa, dunque, subordina l'accesso all'esame di abilitazione al possesso della laurea o del titolo previsto dall'art. 55 del DPR 328/2001, oppure titolo ex DPCM 25/1/2008, oppure il diploma di istruzione tecnica settore tecnologico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio/diploma di

maturità tecnica per geometra nonché allo svolgimento del tirocinio nelle seguenti modalità alternative:

- a) compimento del tirocinio professionale della durata di 18 mesi; oppure
- b) frequenza con profitto, per un periodo non superiore a 6 mesi, di specifici corsi di formazione organizzati dai Collegi territoriali dei Geometri, disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

La pratica di cui alla lettera a) è disciplinata dalla L. 75/85, in base alla quale deve essere svolta presso un geometra, un ingegnere civile o un architetto iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, previa iscrizione al Registro dei Praticanti.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

L'attività professionale del geometra comprende attività complesse e correlate a responsabilità civili e, talvolta, anche penali; pertanto, la formazione scolastica/universitaria, il tirocinio e la "formazione professionale continua" sono previsti dalla legge per garantire che i geometri abbiano conoscenze tecniche e capacità di svolgere le prestazioni professionali in qualità e quantità adeguate all'evoluzione scientifica e alle esigenze dei destinatari dei servizi, dei consumatori e dell'intera collettività (ad esempio: atti di aggiornamento catastali, sicurezza dei cantieri, progettazione, direzione dei lavori, stima dei collaterali).

Le attività svolte dai geometri comportano la necessità di possedere conoscenze tecnico-giuridiche numerose e specifiche che, nel tempo, si evolvono con l'evoluzione tecnico-scientifica della materia nonché con la continua introduzione di nuove norme e procedure sia a livello comunitario, che nazionale e regionale; quindi, ai professionisti è richiesto anche un costante aggiornamento professionale.

Anche la preparazione scolastica e professionale garantisce che i geometri siano in grado conoscere e rispettare, nello svolgimento delle attività professionali, le numerose e complesse normative tecnico-legali che le leggi stabiliscono a tutela della sicurezza pubblica, della sanità pubblica, della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi della prevenzione delle frodi della protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale nonché della conservazione del patrimonio culturale etc.

Riforme recenti:

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
- c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

La nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, il geometra svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, perito industriale, architetto e perito agrario.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra

l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, architetto, perito industriale e perito agrario.

INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE / INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano
Conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico

INDICATORI

In Italia, il numero di persone che praticano a tempo pieno la libera professione di ingegnere (intendendosi tutti i professionisti iscritti alle 2 sezioni e tre settori in cui l'Albo UNICO è suddiviso) è in crescita costante. Nel 2013 si è arrivati a 77.594 ingegneri iscritti al fondo di previdenza rispetto ai 64.046 del 2008. A questo numero bisogna aggiungere circa 20.000 ingegneri che lavorano non a tempo pieno.

Purtroppo il reddito medio delle attività professionali è drasticamente diminuito. Negli ultimi 5 anni gli ingegneri professionisti hanno perso il 23% del loro reddito. (Dati Centro Studi Consiglio)

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo, che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere civile ambientale e ingegnere civile-ambientale iunior.

Gli ingegneri civili-ambientali accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge, consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri civili-ambientali iunior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge, consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale. L'articolo 46, medesimo DPR, indica anche le attività professionali che fanno capo alle due tipologie professionali.

Per svolgere, anche solo occasionalmente, attività regolamentata nel campo dell'ingegneria, il titolare di un rapporto di lavoro dipendente deve possedere i requisiti dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito

disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'Albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITÀ. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

La nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, l'ingegnere svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.

Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato

istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere civile – ambientale e ingegnere civile-ambientale iunior sono: architetto, geometra, perito industriale e perito agrario.

INGEGNERE INDUSTRIALE / INGEGNERE INDUSTRIALE IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

Vedere professione ingegnere civile/ambientale.
Attualmente nel settore industriale dell'Albo risultano iscritti oltre 180mila professionisti.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere industriale e ingegnere industriale iunior.

Gli ingegneri industriali accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti istituite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri industriali iunior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e le classi corrispondenti successive stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale. L'articolo 46, medesimo DPR, indica anche le attività professionali che fanno capo al settore industriale nonché le limitazioni previste per gli ingegneri industriali iunior.

Per svolgere, anche solo occasionalmente, attività regolamentata nel campo dell'ingegneria, il titolare di un rapporto di lavoro dipendente deve possedere i requisiti dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

Recenti riforme

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che tale procedimento si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'Albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

Alcune attività che svolge l'ingegnere sono riservate in via esclusiva mentre altre sono riservate in via concorrente ad altre professionalità.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.

Poiché, dalla lettura delle norme, la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva non è sempre chiara, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

La professione interessata dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere industriale e l'ingegnere industriale iunior è quella del perito industriale.

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE/INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

INDICATORI

Vedere professione ingegnere civile/ambientale.
Attualmente nel settore dell'informazione dell'Albo risultano iscritti oltre 163 mila professionisti.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di ingegnere dell'informazione e ingegnere dell'informazione iunior.

Gli ingegneri dell'informazione accedono alla sezione A dell'albo previa formazione universitaria di durata quinquennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di secondo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 47 del citato DPR).

Gli ingegneri dell'informazione iunior accedono alla sezione B dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale ed apposito esame di Stato. Solo alcune classi di laurea di primo livello e successive classi corrispondenti stabilite per legge consentono l'accesso a tale esame (art. 48 del citato DPR).

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale. L'articolo 46 del medesimo decreto indica anche le attività professionali che fanno capo alle due tipologie professionali.

Per svolgere, anche solo occasionalmente, attività regolamentata nel campo dell'ingegneria, il titolare di un rapporto di lavoro dipendente deve possedere i requisiti dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale.

Recenti riforme

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che tale procedimento si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed

ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di ingegnere non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'Albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

Alcune attività che svolge l'ingegnere sono riservate in via esclusiva mentre altre sono riservate in via concorrente ad altre professionalità.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio nazionale ritiene che il sistema possa essere migliorato contestualmente all'evoluzione della professione in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del paese purché con misure che siano sempre a salvaguardia dell'interesse generale.

Poiché, dalla lettura delle norme, la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva non è sempre chiara, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e contenziosi, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in tale campo. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

La professione interessata dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere dell'informazione e dell'ingegnere dell'informazione junior è quella del perito industriale

AGROTECNICO ED AGROTECNICO LAUREATO

OBIETTIVO

Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano
Sicurezza del cibo e tutela del rischio idrogeologico

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La professione di agrotecnico è stata istituita con la legge 6/6/1986, n. 251 e col tempo ha subito numerose modifiche relativamente, in particolare, ai titoli di studio idonei per l'accesso.

I requisiti per l'accesso all'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante sono, in alternativa, i seguenti (art. 55 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328):

- essere in possesso di "diploma universitario" di cui alla legge 341/1990, senza necessità di alcun tirocinio;
- essere in possesso di un diploma di laurea di primo livello e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" (ante DM 509/1990) e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di diploma di Istituto professionale o Tecnico agrario o titolo equipollente che abbia svolto 18 mesi di pratica professionale certificata o un percorso formativo equivalente come aver frequentato un corso di studi presso gli ITS, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di tre semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, l'art. 51 del precitato decreto ha stabilito che è sufficiente il domicilio professionale (in alternativa della residenza) nella circoscrizione del collegio in cui si chiede di essere iscritti.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);
d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha segnalato che l'esistenza di attività concorrenti nelle attività riservate può spesso creare problemi nell'attribuzione delle attività e, quindi, nei rapporti con le altre categorie professionali presenti nello stesso settore di attività: agronomi e periti agrari. Entrambe quest'ultime professioni, e marcatamente quella degli agronomi, rivendicano continuamente "esclusive" competenze professionali non previste per legge, le quali costituiscono, secondo il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, elemento di ostacolo alla mobilità dei professionisti e di riduzione della concorrenza.

Per evitare l'ulteriore incrementarsi del contenzioso inter-professionale, il Collegio auspica che il processo di trasparenza voluto dall'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE porti all'introduzione del principio secondo il quale l'esercizio delle attività professionali è libero, in base alla professionalità specifica maturata sia nel corso di studi che con il superamento dell'esame di Stato, salvo i casi di espressa riserva di legge.

Tale innovazione, secondo il Collegio, risolverebbe i problemi derivanti dal DPR 328/01, in base al quale un laureato in una determinata Classe di laurea può scegliere di iscriversi in più Albi professionali (ad es. un laureato nella "Classe 20- Scienze e tecnologie agrarie" può scegliere di iscriversi nell'Albo dottori agronomi e forestali-sez.B, albo agrotecnici e albo periti agrari), con l'effetto di continue liti fra albi, che tendono a rivendicare per se competenze professionali

“esclusive” allo scopo di evitare che i giovani laureati utilizzino liberamente il potere di scegliere l’Albo ritenuto a loro più consono.

Si segnala infine che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici ha stipulato convenzioni con Università e Istituti superiori alla scopo di far svolgere, in tutto o in parte, il periodo di tirocinio prima del conseguimento del titolo di studio, con l’effetto di ridurre significativamente (di almeno un anno) il momento dell’immissione nel mondo del lavoro dei giovani professionisti.

PERITO AGRARIO

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La professione di perito agrario è stata istituita con la legge 28/3/1968, n. 434 e s.m.i.

I requisiti per l'accesso all'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante sono, in alternativa, i seguenti (art. 55 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328):

- essere in possesso di "diploma universitario" di cui alla legge 341/1990, senza necessità di alcun tirocinio;
- essere in possesso di un diploma di laurea di primo livello e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" (ante DM 509/1990) e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di diploma di Istituto professionale o Tecnico agrario o titolo equipollente che abbia svolto 18 mesi di pratica professionale certificata o un percorso formativo equivalente come aver frequentato un corso di studi presso gli ITS, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
- c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Collegio Nazionale dei Periti agrari sta verificando la possibilità di riconoscere, in alternativa ai percorsi di tirocini previsti dalla normativa, periodi di alternanza scuola-lavoro.

DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE / AGRONOMO E FORESTALE JUNIOR / BIOTECNOLOGO AGRARIO

OBIETTIVO

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La professione è stata istituita con la legge 7/1/1976, n. 3. Il DPR 328/2001 ha poi istituito nell'Albo la sezione A e la sezione B.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agronomo e forestale junior;
- b) zoonomo;
- c) biotecnologo agrario.

Per l'accesso alla sez. A dell'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante, occorre il possesso di laurea specialistica (art. 12 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328).

Per l'accesso alla sez. B dell'Albo professionale (art. 13 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328), previo superamento dell'esame di Stato abilitante, occorre il possesso di laurea in una delle seguenti classi:

- a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
 - 1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 - 2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- b) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
 - 1) classe 1 - Biotecnologie.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ritiene che, pur nella sovrapposizione di competenze con altre professioni vi siano attività riservate in via esclusiva alla propria categoria professionale.

PERITO INDUSTRIALE

Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 prevede che all'albo dei periti industriali si possa accedere con diverse classi di laurea. In base al raggruppamento di tali classi l'albo prevede 7 sezioni.

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano
Tutela della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

INDICATORI

L'ordine professionale è organizzato su base provinciale, al quale sono iscritti n. 45.000 professionisti, di cui n. 14.500 professionisti iscritti anche all'Ente di Previdenza della categoria (EPPI).

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Ai sensi dell'art. 55 del 5 giugno 2001, n. 328 per esercitare la professione di perito è necessario superare l'esame di Stato al quale è possibile accedere:

- a) con un diploma di laurea triennale diversificato a seconda delle sezioni alla quale si intende iscriversi;
- b) coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

Agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale di perito industriale laureato.

La professione di Perito Industriale è istituita dalla Legge 24 giugno 1923, n.1395, che tramite apposito regolamento istituiva in ogni provincia italiana Albi speciali per i periti agrimensori (attuale Geometra) e per le categorie di periti tecnici.

Il Perito Industriale ha competenza nella progettazione, esecuzione e direzione nei limiti delle rispettive competenze e, in generale, nelle "mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti le specialità stesse".

L'esistenza dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati è subordinata alla necessità di tutelare rilevanti interessi generali nello svolgimento di attività caratterizzate da asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.

Riforme recenti:

Il DPCM 25 gennaio 2008 ha dettato le linee per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. In particolare il comma 6 dell'art. 5 prevede che "per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 5 giugno 2001, n. 328, art. 55, comma 3. L'art. 7 dello stesso DPCM stabilisce, inoltre, che gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di

diplomi tecnico superiore, hanno la durata di quattro semestri e vi possono accedere coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.

I DD.PP.RR. 87 e 88 del 2010, di riordino degli istituti professionali e tecnici (Riforma Gelmini), stabiliscono, entrambi all'art. 6, che il diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'Università e agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

L'art. 45 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le riforme recenti sopra illustrate rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione.

In riferimento alle 7 sezioni dell'albo dei periti industriali, che scaturiscono dall'accorpamento delle sezioni previste dall'art. 55 del DPR 328/2001, è in corso una valutazione con le Autorità competenti per sistematizzare meglio le stesse, in conformità agli esami di stato.

La nozione di "opere di edilizia civile" deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, il perito industriale svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Poiché dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi, nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione. L'Ordine auspica che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, geometra, architetto e perito agrario.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

La professione di perito industriale si compone di n. 37 specializzazioni (distinte tra vecchio e nuovo ordinamento), tanti quanti sono i titoli di studio, al cui conseguimento l'esercizio della professione è subordinato, introdotti con il DPR 328/2001, che danno accesso, alternativamente, a diverse specializzazioni /sezioni.

Infine, il candidato in possesso di un titolo di laurea, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. n. 328/2001 può scegliere di essere ammesso indifferentemente fino a 13 (tredici) esami di Stato differenti, tante quante sono le sezioni professionali (vedi le sezioni di accesso al candidato in possesso della classe di laurea 10 – Ingegneria industriale ex Dm 4 agosto 2000).

Vi sarebbe, pertanto, l'esigenza di semplificare e accorpare, per aree tecniche similari, le diverse specialità della professione di perito industriale.

Il Consiglio Nazionale, a seguito delle novità introdotte in tema di accesso alla professione dall'art. 55 del DPR 328/2001, auspica la modifica della legge n. 17 del 2 febbraio 1990, chiarendo in via chiara e definitiva che la professione di perito industriale sia una professione regolamentata appartenente al livello di qualifica professionale di cui all'art. 11 lettera d) della direttiva 36/2005/CE.

La laurea, della durata minima di tre anni, o titolo equivalente, deve essere un obbligo per tutti i professionisti e l'unica condizione per l'accesso all'esercizio delle professioni.

Pertanto, ritengono sia necessario intervenire con una modifica normativa, affinché possa essere assicurato l'accesso alla professione anche ai nuovi diplomati, che abbiano conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 (c.d. "Decreto Gelmini"), conseguendo poi la laurea triennale. Per tutti si prevede un tirocinio obbligatorio di sei mesi.

NUOVO QUADRO NORMATIVO PROPOSTO

Per l'Ordine la modifica normativa dovrebbe essere la seguente:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>Art. 1</p> <p>1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.</p> <p>2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.</p> <p>Art. 2.</p> <p>1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario:</p> <p>a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;</p> <p>b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;</p> <p>c) essere di ineccepibile condotta morale;</p> <p>d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;</p> <p>e) essere in possesso del diploma di perito industriale;</p> <p>f) avere conseguito l'abilitazione professionale.</p> <p>2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.</p> <p>3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:</p>	<p>Art. 1</p> <p>Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 o di un titolo equivalente;</p> <p>2. L'esercizio della libera professione e' riservato agli iscritti nell'albo professionale.</p> <p>Art. 2.</p> <p>1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario:</p> <p>a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino extracomunitario in possesso del titolo di studio, previsto dall'ordinamento, conseguito in Italia ovvero in possesso di decreto di riconoscimento della qualifica professionale, di cui al successivo articolo 2, comma 4";</p> <p>b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;</p> <p>c) essere di ineccepibile condotta morale;</p> <p>d) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione e' richiesta;</p> <p>e) essere in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, comma 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 o di un titolo equivalente;</p> <p>f) avere conseguito l'abilitazione professionale.</p> <p>2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni</p> <p>3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano svolto un periodo di tirocinio di sei mesi, in tutto o in parte durante il corso degli studi, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra l'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati e le Università ovvero con enti della Pubblica</p>

<p>a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;</p> <p>d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.</p> <p>4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.</p> <p>4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</p> <p>5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5-bis Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.</p>	<p>Amministrazione ovvero con professionisti o società tra professionisti, esercenti l'attività nella medesima area tecnica, iscritti al relativo ordine professionale da almeno un quinquennio.</p> <p><i>(eliminato)</i></p> <p>4. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale del titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.</p> <p>5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.</p>
---	--

<p>Art. 3.</p> <p>1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.</p> <p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>	<p>Art. 3.</p> <p>1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge</p>
---	--

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Disciplinato dalla L. 3 maggio 1985, n. 204 e s.m.i.

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi
Prevenzione delle frodi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Sono previsti i seguenti percorsi alternativi di accesso:

- 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;
- 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
- 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Riforme recenti

Con riferimento all'esercizio dell'attività (e non all'accesso) si è introdotta una significativa semplificazione dell'esercizio dell'attività con il **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, che ha introdotto la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La citata normativa ha anche abolito il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (art. 74, comma 1). La soppressione del Ruolo non comporta la "liberalizzazione" del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l'esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore). Pertanto, a decorrere dal 31 luglio 2010 l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della SCIA alla Camera di Commercio competente per territorio.

Importante risultato è l'ottenuta omogeneizzazione dei requisiti su tutto il territorio nazionale, introdotta dallo stesso d.lgs. 59/10.

Monitoraggio della professione: Per esercitare la professione, i requisiti che consentono l'esercizio dell'attività, tra cui anche requisiti morali, vengono verificati ogni 5 anni dalla Camera di Commercio. Sono anche previste sanzioni amministrative per chi si impegna in attività senza possedere le qualifiche necessarie.

CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La legge in vigore garantisce un livello adeguato e proporzionato di protezione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano il suo mantenimento (protezione dei consumatori, prevenzione frodi, la protezione dei creditori). Inoltre l'attuale normativa e le recenti riforme non ostacolano la libera concorrenza nel mercato e garantisce la piena attuazione della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi sancita dai Trattati Europei.

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure e le riforme attuate per una semplificazione dell'esercizio dell'attività (da ultimo D.M. 26/10/2011) non sono previste al momento riforme.

IMPIANTISTA

- impianti elettrici – art. 1, lett. a) del d.m. 37/2008
- impianti elettronici – art. 1, lett. b) del d.m. 37/2008
- impianti di riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione – art. 1 lett. c) del d.m. 37/2008
- idrico-sanitari – art. 1, lett. d) del d.m. 37/2008
- impianti di distribuzione del gas) – art. 1, lett. e) del d.m. 37/2008
- impianti di sollevamento di persone e cose) – art. 1, lett. f) del d.m. 37/2008
- impianti di protezione antincendio) – art. 1, lett. g) del d.m. 37/2008

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

La regolamentazione ha contribuito a far uscire dal mercato gli operatori non qualificati agevolando, nel contempo, la nascita di nuove imprese con relativo aumento della base occupazionale del settore.

Livello di occupazione Secondo l'Associazione di categoria il numero delle imprese del settore elettrico dal 1991 (con la L. 46/90 già in vigore) al 2001 è quasi raddoppiato; secondo le stime del CRESLE, nel 2009 (dopo l'entrata in vigore del DM 37/2008) ha raggiunto le 100.000 unità.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 37/2008 i requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di II grado con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività relative agli impianti idrici e sanitari è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 37/2008.

I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) sopra indicate possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito

dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative agli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie (di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 37/2008) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Riforme recenti:

Il **DM 37/2008** ha regolamentato la professione di installatore di impianti per minimizzare il rischio correlato alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti con l'obiettivo della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi, attraverso la verifica dei requisiti tecnico-professionali di chi svolge la professione di installatore di impianti, e della sicurezza pubblica e protezione dell'ambiente urbano, attraverso la realizzazione degli impianti (da parte delle imprese installatrici) a regola d'arte, cioè in conformità alla vigente normativa.

Le misure previste dall'attuale normativa per massimizzare i benefici della regolamentazione sono le seguenti:

1) Verifica dei requisiti tecnico-professionali: le imprese singole o associate, iscritte nel registro delle imprese, sono abilitate allo svolgimento delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico, da esse preposto con atto formale, possiede i requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge (DM 37/2008).

2) Adeguamento e realizzazione degli impianti

- Gli impianti devono essere realizzati (da parte delle imprese installatrici) a regola d'arte, cioè in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
- I vecchi impianti, cioè quelli realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008, sono stati adeguati secondo le disposizioni regolamentari in riferimento all'anno di realizzazione.
- Il D.M. n. 37/2008, modificato dal D.Dirett. del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/05/2010, che regola l'attività di impiantistica prevede, che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice sia tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto dell'impianto (nella forma semplificata o nella forma complessa). Per gli impianti eseguiti prima del 27.3.2008 (data di entrata in vigore del DM 37/2008) il regolamento ha introdotto la "dichiarazione di rispondenza", documento redatto sotto la propria responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Tale dichiarazione fa le veci della dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice. La dichiarazione può anche essere resa da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, per gli impianti i cui progetti possono non essere redatti da un professionista.
- La progettazione degli impianti. Il progetto è obbligatorio per tutti gli impianti (esclusi gli ascensori e montacarichi che sono soggetti a norme specifiche). Può essere semplificato (c.d. elaborato tecnico), redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice o complesso, in tal caso deve essere sottoscritto da un professionista iscritto negli albi professionali (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali) secondo le specifiche competenze. Tali progetti dovranno contenere gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla

consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Il progetto deve essere depositato (dall'impresa installatrice o dal committente e nei tempi indicati dalla legge) presso lo sportello unico per l'edilizia nel comune in cui deve essere realizzato l'impianto. La sicurezza negli ambienti, domestici e non domestici, dipende in modo determinante anche dalla sicurezza degli impianti. La legislazione vigente (in particolare il DM 37/2008, come anche la previgente Legge 46/1990) ha previsto infatti specifiche azioni e responsabilità.

3) Sanzioni amministrative I soggetti destinatari degli obblighi del D.M. 37/2008, la cui osservanza comporta l'applicazione, nei loro confronti, di sanzioni amministrative, si individuano in: committente o proprietario; ditta installatrice (o impresa abilitata); responsabile tecnico dell'impresa non installatrice; professionista (progettista).

Per mancata dichiarazione di conformità (da 100,00 a 1.000,00 euro), con riferimento all'entità e complessità dell'impianto e al grado di pericolosità; per tutte le altre violazioni (da 1.000,00 a 10.000,00 euro). La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvedono all'irrogazione delle sanzioni.

Il **D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28**, attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, **all'art.15** (sistemi di qualificazione degli installatori) prevede che la qualifica professionale per l'attività di installazione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia, sia conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, in alternativa alle lettere a), b), c) previsti dal comma 1 dell'art. 4 del D.M. 37/2008.

L'art. 15, comma 2, precisa, inoltre, che a decorrere dal 1° agosto 2013, la qualifica di installatore e di manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) si acquisisce a seguito di un periodo di formazione e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle **linee guida delle Regioni** per l'adozione dello standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) approvate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Con il DM n. 37/2008 sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi i requisiti di qualificazione e tecnico-professionali per l'accesso alla professione, attraverso l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore. Inoltre è stato esteso il campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d'uso (uniformando la disciplina degli altri tipi di impianti a quella già prevista per gli impianti elettrici).

Un'importante semplificazione è stata introdotta con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Per poter esercitare l'attività le imprese in possesso dei requisiti possono presentare apposita segnalazione di inizio attività (ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e successive modifiche), indicando quale categoria di attività intendono svolgere, e dichiarando il possesso dei requisiti.

Con l'entrata in vigore del DM 37/2008, è stato abrogato, come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 17/2007, il Capo V sulle norme per la sicurezza degli impianti, parte II, del DPR 380/2001, Testo Unico in materia di edilizia.

MEDIATORE MARITTIMO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi
Prevenzione delle frodi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Per potere esercitare l'attività di mediatore marittimo è necessario:

- per l'attività di mediatore marittimo non abilitato ad esercitare pubblici uffici: avere sostenuto un esame orale e avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.). Rientra nell'esercizio di uffici pubblici l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.
- per l'attività di mediatore marittimo abilitato ad esercitare pubblici uffici: avere sostenuto un esame scritto e orale, avere presentato domanda e avere ottenuto l'iscrizione nella Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima e con l'impiego di dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50%.

Riforme recenti

Con riferimento all'esercizio dell'attività (e non all'accesso) si è introdotta una significativa semplificazione dell'esercizio dell'attività con il **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, che ha introdotto la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La citata normativa ha anche abolito il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (art. 75, comma 1). La soppressione del Ruolo non comporta la "liberalizzazione" del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l'esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore).

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure e le riforme attuate per una semplificazione dell'esercizio dell'attività non sono previste al momento ulteriori riforme.

ATTIVITÀ DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e destinatari dei servizi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

I requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 7/7/1997, n. 274, sono i seguenti:

- a) assolvimento dell'obbligo scolastico, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
- b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente all'attività;
- d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Riforme recenti

L'art. 10 del **D.L. 40/2007** ha liberalizzato le attività di pulizia e disinfezione, previste nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, prevedendo la sola dichiarazione di inizio attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Il citato articolo ha inoltre stabilito che non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale tali attività. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si ritiene necessaria la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione per il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici

AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE (AGENTE IMMOBILIARE, AGENTE MERCEOLOGICO)

- **agenti immobiliari** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
- **agenti merceologici** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
- **agenti con mandato a titolo oneroso** (solo per il settore immobiliare);
- **agenti in servizi vari** (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).

Di queste 4 figure di mediatori solo 2 sono titolate a svolgere attività nel settore immobiliare: **l'agente immobiliare** (che svolge l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende) e **l'agente con mandato a titolo oneroso** che svolge questa attività **solo** nell'ambito immobiliare.

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Tutela dei consumatori e destinatari dei servizi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Per l'accesso alla professione sono richiesti requisiti morali e professionali che sono uguali per tutte e quattro le sezioni e sono stabiliti all'art. 2 della legge 39/1989, così come modificato dall'art. 18, L. 5 marzo 2001, n. 57.

I requisiti morali sono: *a)* essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore età; *b)* avere il godimento dei diritti civili; *c)* risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove esercitano l'attività; *d)* aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

I requisiti professionali sono:

- avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione effettuati presso le CCIA o presso gli Enti di formazione accreditati dalle Regioni ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto,
oppure

- avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale (**tale modalità di accesso, introdotta con la L. n. 57/2001, però non è stata ancora regolamentata**)

Riforme recenti

L'**art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57** ha introdotto l'obbligo per l'esercizio della professione di mediatore di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. Il mediatore che esercita l'attività è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali per negligenze od errori professionali estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per conto dell'impresa. Il citato articolo ha altresì previsto che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con:

- qualsiasi impiego pubblico o privato fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione (i dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% hanno titolo ad essere iscritti in albi, elenchi o ruoli professionali e a svolgere le corrispondenti attività);
- con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitata;
- la rappresentanza legale di imprese la cui attività risulti incompatibile con l'attività di mediazione. L'incompatibilità non ricorre per coloro che nella società ricoprono la carica di consigliere semplice.

L'**art. 11 del D.L. 223/2006** ha soppresso la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami (di cui all'art. 4 della L. 39/1989), e la Commissione per le iscrizioni e la tenuta del ruolo (di cui all'art. 7 della legge medesima). Le relative funzioni sono attribuite rispettivamente al Ministero dello sviluppo economico ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'**art. 73 del decreto legislativo n. 59/2010** sono state previste misure di semplificazione all'attività di servizi di agenti di affari in mediazione prevedendo:

- la soppressione dei ruoli o elenchi;
- la trasformazione del titolo autorizzatorio dalla Dichiarazione di inizio di attività (D.I.A.) alla Segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.), che consente l'immediato avvio dell'attività.

Il **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 ottobre 2011**, in attuazione degli artt. 73 e 80 del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59, in particolare, ha previsto che:

- le imprese di affari in mediazione presentino apposita Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (art. 2);
- l'Ufficio del Registro delle Imprese, ricevute le dichiarazioni provveda ad assegnare la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività. L'assegnazione della qualifica di intermediario è certificata dalle notizie REA relative alla posizione dell'impresa. (art. 5);
- l'Ufficio del Registro delle Imprese verifichi, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentano all'impresa lo svolgimento dell'attività nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto (art. 7).

CRITICITA'. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si ritiene necessaria la disciplina vigente in quanto grazie alle recenti modifiche con l'iscrizione al Registro delle Imprese (o al REA) all'agente di affari in mediazione è consentito l'immediato avvio dell'attività, mentre la Camera di commercio avvierà contestualmente la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

AUTORIPARATORE

L'art 1 della legge 122/1992 stabilisce che l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Sicurezza stradale

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Le imprese esercenti attività di autoriparazione devono designare un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
- b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

Riforme recenti:

È stato abolito il registro delle imprese che svolgono attività di autoriparazione ed eliminato l'obbligo di idoneità fisica per il responsabile tecnico della società.

Inoltre la **legge 11 dicembre 2012, n. 224** ha istituito il meccatronico, che unisce in un unico profilo le attività del meccanico e dell'elettrauto con conseguente adeguamento dei programmi e delle modalità di esecuzione dei corsi regionali necessari per acquisire competenze tecniche e professionali necessarie per l'attività di autoriparazione. Standard professionale e formativo approvati con **Accordo Stato-Regioni** 12 giugno 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, regolamentando l'apposito percorso formativo regionale teorico-pratico di qualificazione, previsto al punto b) del percorso formativo.

CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Dopo l'esame del regolamento interno si ritiene che l'attuale normativa consente un adeguato livello di raggiungimento dei motivi imperativi di interesse generale e allo stesso tempo non esistono ostacoli alla libera concorrenza né alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi garantiti dai trattati.

CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

decreto legislativo 10/02/2005, n. 30 - artt. 201-22

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

- a) godimento dei diritti civili e buona condotta;
- b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
- c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
- d) abbia superato l'esame di abilitazione o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell' articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Riforme recenti

D.Lgs. 13/08/2010, n. 131 ha apportato talune modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, codice della proprietà industriale.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Il Ministero competente ha allo studio alcune modifiche del Codice di proprietà industriale. In questa prospettiva, ha istituito un'apposita Commissione presso il Ministero.

ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Sicurezza pubblica
Tutela dei consumatori
Sicurezza stradale

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

d.lgs. 59/2011 - art. 123 del codice della strada - D.M. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 26/01/2011, n. 17

In Italia, storicamente, gli insegnanti di scuola guida si dividono in due categorie:

Insegnanti: per la formazione teorica dei candidati per la patente di guida

Istruttori: per la formazione pratica dei candidati per la patente di guida

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 Gennaio 2011, n. 17 stabilisce:

a) i requisiti per l'abilitazione come insegnante di teoria

- 1) compimento dei 18 anni di età;
- 2) diploma di scuola superiore con un corso di studi di almeno 5 anni;
- 3) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- 4) avere la patente di guida di cat. B;

b) i requisiti per l'abilitazione come istruttore sono:

- 1) compimento dei 21 anni di età;
- 2) diploma di scuola superiore;
- 3) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- 4) avere la patente di guida di cat. A, B, C + E, D o B, C + E, D

L'esame di abilitazione viene effettuato in una Provincia. Per sostenere l'esame è necessario frequentare un corso di formazione presso una scuola guida.

Il corso per gli insegnanti ha la durata di almeno 145 ore di teoria.

Il corso per l'istruttore ha la durata di almeno 80 ore di teoria e 40 ore di pratica.

Riforme recenti

Prima del DM 17/2011 non era previsto alcun corso di formazione per ottenere la qualifica di insegnante di guida, ma era necessario sottoporsi a un esame.

La legge del 2 aprile 2007, n. 40 ha liberalizzato il numero di scuole guida e sono state emanate nuove norme di qualificazione.

Per garantire la qualità dei servizi resi, il legislatore ha aumentato il livello professionale degli insegnanti e ha introdotto l'obbligo di aggiornamento periodico, infatti sia gli insegnanti che gli istruttori devono frequentare un corso di formazione periodica di otto ore ogni due anni.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'Autorità competente ritiene, data la specificità, complessità e delicatezza del ruolo di questa qualifica professionale che non si possano prevedere meccanismi alternativi all'attuale regolamentazione.

CONSULENTE DEL LAVORO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

INDICATORI

Volume di Affari totale professioni: 195 mld

Valore sul PIL Nazionale: 16%

INCIDENZA SULL'OCCUPAZIONE

Iscritti Albi professionali: 2.300.000

Bacino occupazionale: 2.300.000 (iscritti) + 1.600.000 (indotto allargato) = 3.900.000 unità

SALARIO MEDIO

Reddito Medio CONSULENTI DEL LAVORO: 37.000 euro

Reddito Medio Professionisti: 32.000 euro

INCIDENZA CONSULENTI DEL LAVORO NELLA SOCIETA'

I consulenti del lavoro in Italia sono 28.000, hanno circa 100.000 dipendenti, amministrano circa 1.000.000 di aziende con 8 milioni di addetti, gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100 miliardi di euro l'anno, redigono 1.550.000 dichiarazioni dei redditi e esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro. Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per base imponibile denunciata al fisco, dopo notai e commercialisti.

(Fonte: Consiglio dell'ordine)

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per accedere alla professione è necessario possedere i seguenti requisiti:

- il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o magistrale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;
- un periodo di 18 mesi di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro della propria provincia di residenza, regolarmente iscritto all'albo e in regola con la formazione continua obbligatoria;
- dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale. L'esame ha cadenza annuale ed è indetto dal Ministero del lavoro e tenuto presso la Direzione regionale del lavoro.

L'iscrizione all'Albo da parte del professionista comporta obblighi, doveri, osservanza di un codice deontologico e di disposizioni legislative.

La libera organizzazione in materia previdenziale consente l'istituzione di Casse Previdenziali gestite in modo autonomo rispetto a qualsiasi altra forma previdenziale pubblica. Oltre alla previdenza, le Casse sono in grado di offrire anche altri tipi di assicurazione per il professionista e i suoi familiari.

La legge n. 12/1979 fissa i principi fondamentali per il legittimo esercizio della professione di consulente del lavoro.

Ai sensi della suddetta normativa tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, e secondo le modalità ed i criteri previsti dalla stessa legge che disciplina l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

La norma riconosce poi la facoltà di tale esercizio anche agli avvocati e ai dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ai rispettivi albi, previa comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro nella cui sfera di competenza territoriale ricada l'attività da svolgere, ed infine agli ex ispettori del lavoro (con almeno 15 anni di esperienza, e solo dopo 4 anni dalla cessazione dell'attività ispettiva nello stesso ambito territoriale).

Posta la regola generale, il quarto comma dell'art. 1 della legge n. 12/79 consente poi alle imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché alle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, di affidare l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Tutto ciò che si svolge al di fuori di tale indicazione normativa costituisce una fattispecie di reato, individuabile nell'esercizio abusivo della professione (ex art. 348 c.p).

Destinataria della tutela non deve intendersi in via immediata o esclusiva soltanto la categoria professionale ma, attraverso essa, l'interesse a che ai cittadini possano essere garantite determinate prestazioni professionali solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione.

Regolamentando la professione, infatti si tutela anche l'interesse pubblico generale. Infatti ai consulenti del lavoro sono attribuite, oltre agli adempimenti in materia di lavoro anche particolari funzioni di rilevanza pubblica come il compito di certificare la regolarità delle imprese rispetto alla contribuzione e retribuzione o come quella di certificare i contratti di lavoro tramite le commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro o di svolgere l'attività di conciliazione ed arbitrato dei rapporti di lavoro.

Recenti riforme

L'art. 10, comma 8, del **DL 31/01/2007, n. 7**, così come modificato dalla legge di conversione 40/07, ha previsto che l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a massimo diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società

di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Il piano normativo attualmente in vigore consente di tutelare gli obiettivi preposti e pertanto si ritiene non vada riformato.

CONDUTTORE GENERATORI DI VAPORE DI I – II – III – IV GRADO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo disciplinato dal DM 1/3/1974 e dalle modifiche apportate dall'art. 287 del D.lgs. 152/2006

Il D.M. stabilisce 4 gradi di abilitazione per l'esercizio della professione:

4° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;

3° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 100 m².

2° grado: valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 500 m²;

1° grado: nessuna limitazione.

Per l'esercizio della professione occorre essere in possesso di un certificato di abilitazione, rilasciato previo esito favorevole degli esami di abilitazione.

I requisiti per l'ammissione agli esami sono, oltre l'età del candidato non inferiore a 18 anni compiuti:

1° grado: a) essere in possesso di laurea di ingegneria o di laurea in chimica industriale, di diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale riconosciuto ad essi equipollente oppure sia in possesso del certificato di 2° grado, purché abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

b) aver prestato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente una superficie di riscaldamento superiore a 500 m².

2° grado: aver effettuato un tirocinio di 240 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore avente superficie di riscaldamento superiore a 100 m²;

3° grado: aver effettuato un tirocinio di 180 giornate lavorative presso un generatore di vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di vapore o, in difetto di tale valore, presso un generatore di vapore avente superficie di riscaldamento superiore a 30 m²;

4° grado: aver effettuato un tirocinio di 150 giornate lavorative presso un generatore di vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del conduttore patentato.

Riforme recenti:

L'art. 287 del d. lgs. 152/2006 ha apportato delle modifiche demandando la competenza per il rilascio dell'abilitazione a una Autorità individuata dalla legge regionale.

La legge regionale dovrebbe indicare l'autorità competente per il rilascio del patentino necessario per la conduzione di generatori di vapore, nonché le opportune modalità di formazione e le modalità

di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione di generatori di vapore

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, la disciplina dei corsi e degli esami resta comunque quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 marzo 1974, ossia i corsi sono autorizzati dal citato Ministero.

AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Sono in corso contatti con le Regioni al fine di verificare la possibilità di dare attuazione alla norma statale con l'individuazione delle competenti autorità regionali.

CONDUTTORE DI IMPIANTI TERMICI

- art. 287 del d.lgs. 152/2006;
- D.M. 12/8/1968.

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da una autorità individuata dalla legge regionale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti.

Il suddetto patentino si ottiene previo superamento dello specifico corso effettuato da enti a carattere nazionale, accreditati a livello regionale, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori per l'industria o da imprese operanti nel settore.

Alla fine del corso il candidato sostiene un esame teorico e pratico davanti ad una Commissione appositamente costituita.

Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di **primo grado** abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di **secondo grado** abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.

I possessori di un patentino di abilitazione di conduttore di vapore di IV grado sono autorizzati a svolgere anche l'attività di conduttore di impianti termici.

Riforme recenti:

I corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici erano disciplinati in origine dal decreto del Ministero del Lavoro 12/8/1968. Tale norma è stata soggetta a modifiche, ultima delle quali il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, Il citato d.lgs. ha disposto (con l'art. 3, comma 20), la modifica dell'art. 287 del d. lgs. 152/2006. Con quest'ultima modifica le funzioni che erano svolte dall'Ispettorato del lavoro sono state demandate ad una Autorità individuata dalla legge regionale.

La legge regionale dovrebbe indicare l'autorità competente per il rilascio del patentino necessario per la conduzione di impianti termici nonché le opportune modalità di formazione e le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento di un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, la disciplina dei corsi e degli esami resta comunque quella individuata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 agosto 1968; ossia i corsi sono autorizzati dal citato Ministero.

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 25 maggio 2011, ha approvato il documento **“Linee Guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici”**

L’Accordo, approvato dalla Conferenza dei Presidenti, contiene gli elementi minimi comuni per l’organizzazione dei percorsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l’iscrizione nel registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

AZIONI GIA’ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Sono in corso contatti con le Regioni al fine di verificare la possibilità di dare attuazione alla norma statale con l’individuazione delle competenti autorità regionali.

Nella Provincia autonoma di Bolzano l’abilitazione del personale alla conduzione di impianti termici è disciplinata dall’articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 e dal decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 28.

VETERINARIO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica in quanto trattandosi di una professione sanitaria la regolamentazione della professione è strettamente legata alla necessità di tutelare la salute pubblica.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il percorso previsto per accedere alla professione prevede il conseguimento di specifico diploma di laurea di 5 anni, l'aver effettuato il tirocinio pratico presso istituti ospedalieri, cliniche universitarie e altre strutture autorizzate dalla competente università, il superamento dell'esame di Stato.

Per l'esercizio della professione di medico veterinario è obbligatoria l'iscrizione all'Albo

CRITICITÀ. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'interesse generale è ampiamente tutelato con l'attuale sistema pertanto non si ritiene di doverlo modificare.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

La FNOVI- Federazione nazionale ordini veterinari italiani richiama l'attenzione sui contenuti della formazione di medico veterinario, riportata nell'allegato V.4 della direttiva 2005/36/CE, ritenendo che essa vada aggiornata e modificata, come di seguito riportato:

Testo attuale	Testo proposto
Parassitologia	Parassitologia e malattie parassitarie
Clinica degli animali domestici ...	Clinica degli animali domestici ...
Medicina preventiva	Malattie infettive
Radiologia	Diagnostica per immagini
Riproduzione e turbe della riproduzione	Riproduzione e patologie della riproduzione
Terapeutica	Terapia
Nutrizione	Nutrizione e alimentazione
Etologia e protezione animale	Etologia e benessere animale

Segnala inoltre, d'intesa con la FVE- Federazione dei veterinari europei, l'importanza di inserire nel corso di laurea tre materie fondamentali per raggiungere gli obiettivi di una formazione qualificata e

attuale: comunicazione, etica e bioetica e servizi veterinari e salute pubblica, anche in riferimento ad ambiti particolari quali l'acquacultura, l'apicoltura e la conservazione dell'ambiente e delle sue risorse.

OTTICO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

E' regolamentata dall' art. 12 del Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334, nonché dagli artt. 140-142 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

L'ordinanza ministeriale 11 luglio 2000, n. 180 regola l'accesso all'esame abilitante all'esercizio della professione.

Per l'esercizio dell'attività professionale, è necessario essere in possesso dell'attestato di qualificazione alla pratica professionale (diploma di qualifica). Vi sono 2 modalità per ottenere il citato diploma:

1. dopo aver compiuto 8 anni di scolarità di base, lo studente deve seguire un corso professionalizzante di 5 anni; al termine di questo periodo deve superare l'esame finale che ha valore abilitante ai fini dell'esercizio dell'attività. L'ordinanza ministeriale 11 luglio 2000, n. 180 regola l'accesso al suddetto esame. Al termine del primo triennio può essere rilasciata allo studente un'attestazione di acquisizione di capacità esecutive nel settore; tale attestato non ha valore abilitante..

2. 10 anni di scolarità di base (5 anni di scuola elementare, 3 anni di scuola media inferiore, 2 anni di scuola secondaria di secondo grado incompleta) e corso di abilitazione regionale di 3 anni. Questo secondo percorso formativo è stato introdotto dal D.M. 28 ottobre 1992.

Le Regioni possono autorizzare, d'intesa con il Ministero della sanità, corsi sperimentali per ottici di durata biennale riservati agli allievi che siano in possesso del titolo di scuola secondaria superiore.

Ai fini del riconoscimento del titolo di ottico all'estero si rappresenta che rientra in una formazione particolare di cui all'allegato II della direttiva 2005/36/CE.

CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Dopo l'esame del regolamento interno si ritiene che l'attuale normativa consenta un adeguato livello di raggiungimento dei motivi imperativi di interesse generale. Allo stesso tempo non esistono ostacoli alla libera concorrenza né alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi garantiti dai trattati pertanto si ritiene di mantenere l'attuale sistema.

ELENCO PROFESSIONI CLUSTER 2:

SCHEDE ANALITICHE PER PROFESSIONE:

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

ACCONCIATORE

ADDETTI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

ALLENATORE PROFESSIONISTA CAVALLI DA CORSA

ASSISTENTE BAGNANTE

ASSISTENTE SOCIALE/ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTICA

ATTUARIO/ATTUARIO IUNIOR

AIUTO ALLENATORE

ALLENATORE

ALLENATORE CAPO

ALLENATORE IV LIVELLO

CLASSIFICATORE DI CARCASSE BOVINE

CLASSIFICATORE DI CARCASSE SUINE

CONSERVATORE DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO

DOCENTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA

ESTETISTA

FANTINO/GUIDATORE CAVALLI DA CORSA

GIORNALISTA

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA/TITOLARE DI ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

GUIDA TURISTICA

INVESTIGATORE PRIVATO/TITOLARE DI ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI PRIVATE

MAESTRO DI SCHERMA

MAESTRI DI SCI

MEDIATORE

PAESAGGISTA

PIANIFICATORE TERRITORIALE

PIANIFICATORE IUNIOR

PREPARATORE ATLETICO

PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE:

ASSISTENTE SANITARIO

DIETISTA

EDUCATORE PROFESSIONALE

IGIENISTA DENTALE

LOGOPEDISTA

ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

OSTETRICA
PODOLOGO

TECNICO AUDIOMETRISTA

TECNICO AUDIOPROTESISTA

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE
CARDIOVASCOLARE

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

TECNICO ORTOPEDICO

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI

RICERCATORE PRESSO UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

SPEDIZIONIERE

SPEDIZIONIERE DOGANALE/DOGANALISTA

STEWARD - ADDETTI AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN AMBITO SPORTIVO

TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI

TECNICI DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI CON COMPETENZE SETTORIALI

TECNOLOGO ALIMENTARE

TINTOLAVANDERIA

VENDITA AL DETTAGLIO O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(VENDITA ALIMENTARE, RISTORANTI, BAR, ECC.)

□

PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

Nell'analisi delle professioni regolamentate, particolare rilevanza ha assunto l'esame della regolamentazione delle professioni sanitarie. Significativa è l'evoluzione normativa che ha interessato queste professioni, i cui percorsi formativi sono stati elevati e resi maggiormente professionalizzanti a beneficio dell'obbiettivo primario oggetto di tutela: la salute pubblica. Pertanto il DPE, in coordinamento con il Ministero della Salute, ha incontrato sia i rappresentanti degli ordini e collegi professionali sia le associazioni di categoria delle professioni non organizzate in ordini e collegi. Si è ritenuto opportuno evidenziare in sintesi qui di seguito l'analisi compiuta sulle professioni sanitarie non mediche (ad esclusione dell'infermiere e del fisioterapista per le quali è stata predisposta la scheda analitica nel paragrafo sulla EPC), e riportare nelle schede dati economici e occupazionali e principali osservazioni degli stakeholders.

Le professioni sanitarie non mediche sono: Infermiere, Ostetrica, Infermiere pediatrico, Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista – Assistente di Oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neuro fisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, Igienista Dentale, Dietista, Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Assistente sanitario.

Quadro normativo di riferimento per le 22 professioni sanitarie non mediche. Sintesi delle principali riforme legislative che ne hanno modificato l'autonomia e il sistema formativo.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 517/1993, che ha in parte modificato il D.Lgs. 502/1992, il sistema formativo delle professioni sanitarie ha subito una serie di importanti cambiamenti, finalizzati a rendere la formazione dei professionisti del settore sempre più qualificata.

L'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è stato quello di elevare il livello della formazione, passando da corsi regionali a corsi universitari, strutturati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo un modello che prevede una parte teorica e una parte pratica da svolgersi presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

In linea con il citato intento il Ministero della salute, ai sensi di quanto previsto dal citato D.Lgs. 502 del 1992, ha individuato con propri D.M. ventidue profili professionali di altrettante professioni sanitarie per le quali sono stati attivati i relativi corsi universitari (prima Diploma Universitario ora Laurea triennale).

Successivamente, è intervenuta la legge 26 febbraio 1999, n. 42, che ha sostituito la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge, con la definizione "professione sanitaria"; ha abolito, inoltre, i "mansionari" per le professioni per le quali erano previsti e ha stabilito che il campo proprio di attività e di responsabilità di tutte le professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni è determinato da tre fattori: dai contenuti dei D.M. istitutivi dei relativi profili professionali, dai contenuti degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitari e di formazione post-base e dai contenuti degli specifici codici deontologici, ove esistenti.

L'importanza del profilo professionale è di tutta evidenza se si considera che esso individua l'ambito operativo delle competenze specifiche del professionista, la responsabilità, il grado di formazione richiesta per il conseguimento del titolo abilitante all'esercizio professionale.

Quanto contenuto nella legge n. 42/99, art.1, è stato ribadito e ampliato dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, che suddivide le professioni sanitarie ex D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, in quattro fattispecie diverse: Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica

(art. 1), Professioni sanitarie riabilitative (art. 2), Professioni tecnico – sanitarie (art. 3) e Professioni tecniche della prevenzione (art. 4), specificando nei commi 1 degli artt. 1, 2, 3 e 4 che “gli operatori delle professioni sanitarie” espletano le proprie competenze e le relative funzioni, avendo come riferimento le norme istitutive dei profili professionali.

La stessa norma, all'articolo 6, comma 1, prevede che il Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanità e del Consiglio Universitario Nazionale, includa in una delle predette fattispecie le professioni sanitarie ex articolo 6, comma 3, del D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni, già individuate o che verranno individuate successivamente.

A tal fine è stato emanato il Decreto del 29 marzo 2001, poi riformulato dal decreto del 19 febbraio 2009, concernente la “Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, che ha diviso le ventidue professioni sanitarie in quattro aree diverse.

La successiva legge n. 43 del 2006, agli artt. 1 e 2, definisce puntualmente che le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sono quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

Fatta eccezione per gli infermieri, le ostetriche e i tecnici di radiologia, che hanno un Collegio di riferimento, al quale è obbligatorio iscriversi per l'esercizio dell'attività professionale, il resto delle professioni sanitarie, non essendo stata attuata la delega al Governo prevista dall'art. 4 della legge 43 del 2006, risultano organizzate in associazioni professionali maggiormente rappresentative. La maggiore rappresentatività viene riconosciuta all'esito di un'istruttoria ministeriale per la verifica della sussistenza di specifici requisiti che sono fissati periodicamente da un decreto del Ministro.

ASSISTENTE SANITARIO

Dati economico/occupazionali

L'Assistente sanitario può esercitare la professione come dipendente in strutture pubbliche o in strutture private, o in regime libero professionale. In particolare nelle Aziende Sanitarie svolge la propria attività nei Dipartimenti di Prevenzione, Dipartimenti di Cure Primarie, Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Coordinamenti per l'Educazione alla Salute, Uffici Formazione, Uffici Qualità e Valutazione prestazioni sanitarie, Uffici Relazione con il Pubblico, Medicina Legale, Servizi di Prevenzione e Protezione, Assistenza alla Sorveglianza Sanitaria, Direzioni Sanitarie, Igiene Ospedaliera.

Gli Assistenti sanitari in attività sono 5.819 (Fonte: CLPS Bologna, 11-12/9/2015) e gli studenti dei corsi di laurea in Assistenza sanitaria, tra iscritti e immatricolati, sono 827.

(Fonte: Ufficio Statistica MIUR, dato al 31/7/2014).

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'Associazione nazionale assistenti sanitari lamenta la mancata piena attuazione della riforma delle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 43 del 2006, relativamente all'istituzione degli Ordini e Albi delle Professioni sanitarie.

IGIENISTA DENTALE

Dati occupazionali

Per quanto concerne l'esercizio della professione, i dati rilevati nel 2009 dal Ministero della Salute, indicavano 140 igienisti dentali impiegati nel settore pubblico pari al 2% della professione. Attualmente, in base ai dati in nostro possesso gli igienisti dentali nel pubblico risultano circa 150/160, mentre il 98% trova occupazione in ambito privato.

Per quanto riguarda il livello di occupazione, l'87% degli igienisti dentali trova lavoro entro il primo anno dalla laurea.

Il 98% è occupato nel settore privato, con una retribuzione media di circa 2.000 euro lordi al mese, con un impegno medio di 5 giorni a settimana, con tipologia di rapporto di lavoro libero professionale e pochi come dipendenti con contratto collettivo nazionale di lavoro.

La retribuzione per chi è invece occupato nel settore pubblico o privato, con contratto collettivo nazionale di lavoro, è di circa 1.450 euro mensili, per un impegno pari a 36 ore settimanali.

Il numero degli igienisti dentali in Italia è di circa 7.200 (da confermare in seguito al censimento dei neolaureati dell'anno accademico appena conclusosi), sicuramente in difetto rispetto a quelle che potrebbero essere le reali necessità della popolazione, in quanto, in base alle indicazioni dell'OMS dovrebbe essere previsto un igienista dentale ogni 3.000 abitanti. Anche se si considera il numero degli studi odontoiatrici privati (circa 44.000), poiché ogni igienista potrebbe collaborare con 2-3 studi odontoiatrici, si arriva a una necessità di circa 20.000 igienisti dentali.

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'AIDI (Associazione igienisti dentali italiani) e l'UNID (Unione nazionale igienisti dentali) ritengono opportuna l'inclusione della professione di Igienista Dentale tra quelle riconosciute a livello europeo e auspicano l'adozione della carta europea della mobilità anche per l'Igienista Dentale.

LOGOPEDISTA

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

La Federazione logopedisti italiani segnala che la mancata riforma ordinistica annunciata nel 2006 non permette il controllo sui requisiti richiesti per l'esercizio professionale né il potere sanzionatorio in caso di non osservanza del Codice etico.

Segnala altresì la necessità di adeguare il percorso formativo italiano (laurea triennale) a quello previsto in molti altri Paesi UE che prevedono percorsi più estesi (3 + 1 o Master 3 +2).

Infine, relativamente alla competenza linguistica, data la specificità della professione, il logopedista straniero per poter lavorare in Italia dovrebbe documentare un livello di conoscenza della lingua italiana pari al CILS quattro.

ORTOTTISTA -ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Dati economici/occupazionali

I seguenti dati sono determinati da proiezioni sull'intera popolazione professionale dei dati ottenuti dagli iscritti all'albo professionale volontario di AIOraO – (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in oftalmologia).

OCCUPAZIONE

68% di occupazione ad un anno dalla laurea (compresa sottooccupazione) dato AIOraO

55% di occupazione ad un anno dalla laurea (dato Almalaurea)

71% di occupazione appropriata a tre anni dalla laurea

Dato Almalaurea sull'occupazione ad un anno dalla laurea:

55% (in calo dal essendo sceso dal 61% del 2007) con il 15°posto nella classifica generale dei 22 Profili sanitari.

DATO AIOrAO:

sono del 65%(centro sud) -71%(nord). Andando a vedere nel dettaglio (incrociando i dati delle risposte con i dati economici del reddito percepito) si nota una preponderanza dell'impegno part-time (75%) rispetto al tempo pieno (25%). Altra caratteristica dell'offerta di lavoro ad un anno dalla laurea: esistenza solo nel privato (100% delle offerte lavorative), *nel pubblico le assunzioni sono bloccate , spesso con organici fermi da 30 anni.*

Le percentuali di occupazione a tre anni dalla laurea migliorano sensibilmente (71% di occupazione appropriata) passando anche ad una occupazione di cui i rapporti tra tempo pieno e part-time si invertono (75% a tempo pieno, 25% a part-time) mentre il rapporto tra l'offerta lavorativa privata e pubblica si attesta su un 70% di privato e 30% di pubblico.

Tempo medio intercorso dall'inizio della ricerca del lavoro al momento di trovarlo è di circa 4-5 mesi.

Tempo di attesa medio per trovare un lavoro congruo con il titolo di studio, aumentato negli ultimi tempi, è salito ad un anno e mezzo di attesa.

Tempo medio per trovare un corretto inquadramento nel lavoro, anche economico, rispetto al livello di istruzione 3 anni.

DEMOGRAFIA

numero ortottisti formati in età lavorativa: 4426

numero ortottisti con lavoro continuativo anche se part-time: 3556

Impiegati nel :

SSN pubblico 889

Sanità privata 2465

Altro 202

uomini 14,6% - donne 85,4%

Incidenza sul PIL 0,0047

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'AIOrAO (Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia) ritiene che le professioni sanitarie abbiano bisogno, ai fini della tutela della salute dei cittadini, di barriere valutative delle competenze e della capacità di trasferire le conoscenze nella pratica professionale. La capacità di esercizio della professione deve essere verificabile.

Resta ferma nella convinzione che per i professionisti sanitari in oftalmologia (non medici) europei la figura di riferimento in Italia è quella dell'ortottista assistente in oftalmologia, professione che la legge italiana negli anni '70 ha fatto evolvere sino a coprire a 360° tutti gli ambiti dell'oftalmologia che necessitavano della presenza di un professionista sanitario oltre a quella del medico oftalmologo.

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'ANTEL (Associazione Italiana tecnici sanitari di laboratorio biomedico) ribadisce, insieme a tutto il CONAPS (Coordinamento delle Associazioni delle Professioni Sanitarie) - la propria ferma convinzione circa la permanente necessità di perfezionare l'iter tracciato dalla Legge n. 43 del 2006, onde addivenirsi finalmente all'istituzione degli Ordini e Albi delle Professioni sanitarie.

L'attuale assenza, in Italia, di organismi di controllo di tipo istituzionale/professionale/ordinistico favorisce l'insorgere e il persistere dell'abusivismo in un settore così delicato quale quello delle attività sanitarie: con ricadute palesi in termini di danni all'integrità psicofisica delle persone.

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - TSRM

INDICATORI

FASCE D'ETA'	UOMINI	DONNE
< 25	727	796
25 - 29	2510	2088
30 - 34	2027	1521
35 - 39	1183	851
40 - 44	1274	1631
45 - 49	1612	1739
50 - 54	1942	1647
55 - 59	2237	1152
60 - 64	1649	501
> = 65	558	111
N.D.	1	1
TOTALE	15720	12038

livello di occupazione:

Secondo gli ultimi dati disponibili (2013), a un anno dalla laurea triennale lavora solo il 38% degli abilitati, contro il 92% del 2007. Su base regionale la variabilità va dal 51% dell'Emilia Romagna al 10% della Calabria

impatto economico:

La retribuzione media rilevata nel Conto annuale per il personale tecnico sanitario dipendente pubblico è di 32.289 euro/anno.

livello di mobilità:

Basso

Osservazioni stakeholders

La Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica il 19 giugno 2014 è stata ricevuta dalla XII Commissione del Senato della Repubblica sul DDL 1324, comprendente anche la riforma degli Ordini, tra i quali quello dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. L'art. 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43 - "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per la costituzione dei relativi Ordini professionali", resta un utile punto di riferimento pratico per quanto attiene il suddetto Ordine. Questo gruppo professionale ha scelto di fare qualcosa di concreto a favore della costituzione di Ordini e albi per tutte le professioni sanitarie che oggi ne sono prive: disponibilità a istituire specifici albi all'interno di quelli che saranno i nostri futuri Ordini: 17 professioni sanitarie senza Collegi e albi e 1 professione sanitaria (Assistente sanitario) con solo albo, oggi presso i Collegi.

OSTETRICA

Dati economici e occupazionali

livello di occupazione per professione:

all'interno del Sistema Salute l'ostetrica-o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale esercitando una professione intellettuale (articolo 2229 CC)

impatto economico:

ai sensi del CCNL 20 settembre 2001 - Biennio 2000-2001 art. 8, comma l'ostetrica entra nel mondo del lavoro per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle attività lavorative ad un livello corrisponde a quello della cat. D.

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

Modificare il sistema attuale e sostituirlo con uno alternativo di durata quinquennale

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS**

UNPSI (Associazione Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia) – Associazione di categoria per i Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rileva, come attuale criticità, la mancata istituzione di Albi/ordini per le Professioni Sanitarie, come prescritto dalla Legge 43/06.

L'Associazione ritiene importante supportare e promuovere il confronto fra gli Enti di formazione professionale nei vari paesi al fine di costruire una rete per la predisposizione di obiettivi nell'ottica di gettare le basi per l'implementazione di quelli che possono essere obiettivi formativi connessi alla formazione delle competenze funzionali all'esercizio professionale ovvero per la costruzione del quadro formativo comune quale insieme comune di conoscenze, capacità e competenze necessarie per l'esercizio della professione; supportando in tale senso la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, così da permettere il riconoscimento automatico della Professione del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro.

TERAPISTA OCCUPAZIONALE**Dati occupazionali**

Da un ultimo dato approssimativo, estrapolato dalla Relazione alla Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea Professioni Sanitarie del 11-12 settembre 2015, su 111.483 operatori sanitari dell'area riabilitativa Classe L/Snt2 solo 1,6% degli operatori ha la laurea in terapia occupazionale, per un totale di 1835 terapisti occupazionali in Italia.

Dalla disposizione delle sedi Universitarie e dal numero di soci iscritti all'AITO (Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali) suddiviso in Regioni, è facilmente ipotizzabile che la maggior parte dei terapisti occupazionali ha occupazione nel centro e nel nord Italia.

Nella sopra citata relazione emerge, inoltre, un calo delle domande d'iscrizione su posti disponibili dei Corsi di Laurea in Terapia Occupazionale dell'8% dai dati 2014, con un numero di domande pari a 173 su 233 posti disponibili.

In ultimo, secondo i dati Almalaurea su occupazione in %, a 1 anno dalla laurea del 2013, in media lavora circa il 71% dei laureati in Terapia Occupazionale. (Media occupazione 2007-2013).

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'AITO (Associazione italiana dei terapisti occupazionali) è disponibile a collaborare per individuare buone prassi che snelliscono e rendono efficace lo scambio tra Paesi, utile per favorire un bagaglio di esperienze maggiori e accorciare i tempi di attesa del richiedente.

TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETA EVOLUTIVA

Dati anagrafici e occupazionali

In base al censimento delle Associazioni AITNE (Associazione Italiana dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva) e ANUPI (Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva) sarebbero circa 4.500, impiegati come dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e private e di enti locali come Regioni e Comuni.

Occupazione

Buono lo sbocco occupazionale con il 75% medio sugli ultimi sette anni. Al settimo posto fra le 22 Professioni.

Anche se in base ai dati elaborati sulle rilevazioni di Alma Laurea il tasso occupazionale è in calo nel corso degli anni, con 18 punti percentuali in meno fra l' 87% del 2007 e il 69% del 2013, va considerata comunque una situazione favorevole.

Domande di ammissione

Analogamente al discreto tasso occupazionale è così anche l'interesse degli studenti con 1.510 domande presentate nel 2015-16 su 342 posti a bando, per un rapporto D/P di 4,4 e con il sesto posto della classifica delle 22 Professioni, la cui media è di 3,4.

Sedi Universitarie

La copertura dei posti è equilibrata a livello nazionale, anche se manca ancora per Friuli, Emilia Romagna, Marche, Umbria Puglia e Sardegna.

Le sedi sono 23 nelle 15 Università di Torino, Milano Statale, Milano Bicocca, Pavia, Padova, Genova, Pisa, Roma Sapienza, Roma Tor Vergata, L'Aquila, Napoli SUN e Messina. In media ci sono 23 studenti per sede

Fabbisogno formativo

La stima del fabbisogno delle Regioni con 316 posti, su cui altri 40 sono aggiunti dal Ministero della Salute, è inferiore del -31% rispetto ai 457 chiesti dalla Categoria. Viene tuttavia bilanciata dai 342 posti a bando delle Università.

Prospettive AA 2016-17

Sarebbe indicato un aumento del fabbisogno delle Regioni per ripartire i 40 posti assegnati dal Ministero della Salute, con relativo ampliamento dell'offerta formativa delle Università.

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

Viene segnalato che attualmente il procedimento di riconoscimento della qualifica del TNPEE all'estero è difficoltoso

a) Tali difficoltà sono causate prima di tutto dal fatto che non esiste una "professione corrispondente", come previsto dalla direttiva. I due titoli professionali ai quali il database dell'UE prospetta l'accesso per il TNPEE corrispondono infatti a qualifiche professionali diverse da quella rappresentata, esistenti in Italia e caratterizzate da formazione, strumenti e ambiti di competenza e propri: il Terapista Occupazionale (DM 136/97) e lo Psicomotricista (Profilo Professionale su sito Fiscop, associazione riconosciuta ai sensi della legge 4/2013).

b) Le difficoltà nel procedimento di riconoscimento della qualifica del TNPEE sono ampliate ulteriormente dalla non corretta traduzione inglese del titolo, cioè "Psychomotor Therapist".

Le associazioni pertanto suggeriscono di promuovere in sede europea un riconoscimento automatico della figura del TNPEE.

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L' A.N.Pe.C. (Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiochirurgia) sulla base della diffuse tipologia di formazione a livello europeo, propone un progetto di uniformizzazione (per il quale l'Italia potrebbe rappresentare lo Stato "promotore e pilota") della formazione e delle competenze al fine di tutelare e migliorare la qualità dei servizi erogati a tutela sia del paziente che del professionista.

Ha preso in considerazione l'opportunità di innalzare il percorso di laurea da tre a cinque anni.

TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'AITeRP (Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica) che attualmente svolgono la propria professione in Italia sono circa 3550. L'occupazione si attesta tra il 42% e il 98% dei laureati in relazione al territorio di riferimento, con una media che si aggira al 70% dei laureati entro il primo anno dalla laurea, superiore nei tre anni successivi.

Al momento non si ha un dato aggiornato e preciso dell'incidenza della professione sul PIL. E' possibile una stima di tale dato derivandolo da altri calcoli: l'incidenza della professione del AITeRP sarebbe allora quantificabile in meno dello 0,02%, rispetto al PIL, con un PIL intorno ai 300 milioni di euro .

TECNICO ORTOPEDICO

OSSERVAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

La Federazione italiana operatori in tecniche ortopediche evidenzia che la mancata riforma ordinistica delle professioni sanitarie ex L. 251/2001, (riforma prevista dalla legge delega n. 43/2006 – ma non ancora attuata) non consente un controllo sui requisiti professionali abilitanti all'esercizio della professione di tecnico ortopedico ed un eventuale regime sanzionatorio in caso di assenza di tali requisiti.

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Dati occupazionali

Secondo l'AITN (Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia) Per il TNFP rispetto all'occupazione, si stima che in media il 55% lavora ad un anno di distanza dal conseguimento della Laurea.

Per quanto riguarda le differenze territoriali geografiche, in questa rilevazione si evidenzia la nota differenza Nord-Sud. Infatti sul tasso nazionale di occupazione all' 55%, la ripartizione vede il Nord con 91%, il Centro con l' 81% e il Sud con il 75%.

Nel triennio 2008-2010 a seguito revisione Legge Accertamento morte cerebrale al fine di sostituire circa 500 Infermieri (impropriamente addetti a svolgere le attività del TNFP) c'è stata una eccessiva offerta formativa. Purtroppo gli sbocchi occupazionali, risultano ancora molto limitati sia a causa del blocco del turn over che della mai avvenuta completa sostituzione degli Infermieri Professionali addetti a svolgere le attività proprie dei TNFP. Da un recentissimo censimento AITN risulta che su 1450 operatori circa 350 sono Infermieri Professionali che indebitamente svolgono le attività lavorative di competenza del TNFP.

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'AITN ipotizza, per il Tnfp, ulteriori percorsi formativi post laurea con due master annuali di primo livello di specializzazione e perfezionamento.

DIETISTA

Dati occupazionali

In base alle stime dell'ANDID (Associazione Nazionale Dietisti) sarebbero circa 4.000 i laureati in Dietistica che sono impiegati come dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, private, nella aziende di ristorazione collettiva, nelle università e nella libera professione.

Discreto lo sbocco occupazionale, con un 61% medio di occupati a un anno dalla laurea, negli ultimi 6 anni. Notevole l'interesse degli studenti per il corso di laurea in Dietistica che colloca tale corso in terza posizione, con 2.701 domande su 402 posti messi a bando dalle Università, con rapporto Domande/Posti di 7, preceduto solo da Fisioterapista a 12 e Logopedista a 9, mentre la media delle 22 professioni sanitarie è di 3,3 (dati forniti da: Relazione Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea Professioni Sanitarie del 11-12 settembre 2015).

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'ANDID (Associazione nazionale dietisti) ha segnalato che, non tanto per quanto riguarda l'accesso alla professione, quanto per lo svolgimento della stessa, vi sono difficoltà legate alla varietà dell'offerta formativa specialistica universitaria in ambito di nutrizione che, senza alcun tipo di regolamentazione concernente la parte abilitante, forma professionisti provenienti da percorsi di laurea di base di afferenza non sanitaria, nonostante gli obiettivi formativi siano ben specificati dai corsi di laurea stessi e nonostante seguano "mission" diverse da quella appena citata del dietista.

PODOLOGO

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'AIP (Associazione Italiana Podologi) chiede un adeguamento del profilo professionale e un adeguamento della formazione universitaria che preveda un triennio in podologia e un biennio specialistico in podoiatria. Questo faciliterebbe la mobilità in Europa, in quanto nella maggior parte dei Paesi prevale la podoiatria.

TECNICO AUDIOPROTESISTA

Dati economici ed occupazionali

- Fatturato complessivo delle aziende audioprotesiche (stima anno 2014): **550 mln. di Euro**
- Incidenza sul PIL nazionale: **0,035%** (% fatturato nazionale su PIL)
- Tecnici Audioprotesisti laureati ed impiegati (stima anno 2014): **4.100**
- Tasso di occupazione laureati (anno 2013): **88%**
- Differenziale tra fabbisogno richiesto della categoria vs. offerta posti a bando università (anni 2011, 2012 e 2013): **1,86**

Anno 2011 - fabbisogno 448 / offerta 262 = - **186**

Anno 2012 - fabbisogno 465 / offerta 267 = - **198**

Anno 2013 - fabbisogno 510 / offerta 275 = - **235**

Almalaurea, nell'indagine annuale sugli sbocchi occupazionali, ci colloca al vertice della classifica dell'occupazione entro il primo anno dalla Laurea insieme agli Igienisti Dentali.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

ANAP- Associazione Nazionale audioprotesisti

Criticità

Mancato recepimento dei fabbisogni, disomogenea distribuzione in ambito nazionale dei posti universitari a bando con conseguente aumento degli studenti fuori sede e difficoltà nella fruizione dei Corsi di Laurea da parte degli studenti-lavoratori.

Proposta

Individuazione di 3/4 sedi universitarie sul territorio italiano (nord, centro, sud) in grado di assorbire il differenziale fabbisogno/offerta con l'implementazione di modalità didattiche alternative (ad es. Learning-space) riducendo la migrazione degli studenti, favorendo la partecipazione ai CdL in T.A. degli studenti lavoratori e il tirocinio professionalizzante.

Criticità

Obsolescenza del percorso formativo e sbilanciamento tra i tirocini professionalizzanti (presso le aziende dove si esercita la professione) e quelli clinici.

Proposta

Ampliamento e revisione dell'Ordinamento Didattico dei CdL in Tecniche Audioprotesiche maggiormente orientato alle discipline professionalizzanti e peculiari della professione di Tecnico Audioprotesista e adeguamento del monte ore dei tirocini a vantaggio dei tirocini professionalizzanti da praticare laddove è effettivamente esercitata la professione.

Condizione indispensabile per la mobilità in Europa della Figura di Audioprotesista, secondo la scrivente Associazione, è l'adeguamento delle competenze delle professioni sanitarie e sociali per tutti gli Stati aderenti tramite "l'attuazione del processo uniformato ai criteri fissati dalla Comunità Europea di sviluppo di conoscenze e competenze del percorso accademico previsto in tutta Europa dalla Carta di Bologna 1999: Laurea di base (180 CFU), Laurea Specialistica (120 CFU), Master (60 CFU), rivedendo i cicli abilitanti a un ciclo unico quinquennale per le Professioni che abbiano necessità formative e abilitative in livelli superiori (300 CFU) in conformità a standard internazionali e per la protezione del Cittadino".

TECNICO AUDIOMETRISTA

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

L'AITA (Associazione italiana tecnici audiometristi) auspica che si riformi il sistema formativo del tecnico audiometrista (aumentandone gli anni di formazione), si elimini la scuola di specializzazione in Audiologia e si costituisca la figura unica dell'Audiologo.

EDUCATORE PROFESSIONALE

Dati occupazionali: Attualmente operano in Italia 31.550 educatori professionali, collocandosi terza per numerosità tra le professioni sanitarie. Dai dati Istat 2013 risultano 20.979 EP nei presidi residenziali, 1491 sono gli EP che operano presso i servizi legati al Ministero della Giustizia, 3.607 EP (17,7 % del totale del "Personale funzioni riabilitative") operano come dipendenti del SSN.

La figura professionale è inquadrata in almeno 17 contratti di lavoro, opera anche in attività libero-professionale e nella docenza in campo universitario e della formazione continua della professione.

Sbocco occupazionale: il 72% dei laureati a un anno dalla laurea lavora (dato 2013), il dato ha subito un decremento negli ultimi anni dovuto alla crisi economica e alle manovre di contenimento della spesa pubblica.

Livello di mobilità: La mobilità professionale rilevabile dai dati che si riferisce alla professione riconosciuta in ambito sanitario; in caso di mobilità vi è una difficoltà diffusa nel riconoscimento dei titoli (sia n entrata che in uscita) e il dato della professione spesso non è censito correttamente.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) fa presente che la mancata istituzione di Albi/Ordini per le professioni sanitarie, come prescritto dalla legge 43/06, non permette il controllo sui requisiti richiesti per l'esercizio della professione, né l'attivazione del potere sanzionatorio in caso di non osservanza del Codice deontologico determinando gravi conseguenze per il cittadino.

Auspica, infine, l'adozione della tessera professionale europea anche per la figura dell'educatore professionale e la definizione di un Quadro comune di formazione al fine di eliminare le barriere che si frappongono alla mobilità dei professionisti.

SPEDIZIONIERE DOGANALE/DOGANALISTA¹

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

Prevenzione delle frodi e presidio per la concorrenza leale

Tutela degli interessi finanziari dello Stato italiano e dell'Unione europea

INDICATORI

Livello di occupazione: attualmente gli iscritti all'albo professionale sono circa 2000 che operano nei settori previsti dalla normativa, rappresentanza in dogana, consulenza ed assistenza nelle materie e negli adempimenti connessi agli scambi internazionali.

Attualmente, nell'Unione europea, circa il 99% delle dichiarazioni doganali sono presentate in via telematica e grazie alle tecniche di analisi dei rischi, circa l'85% delle merci viene svincolato con controllo automatizzato mentre il 10% è soggetto a controlli documentali ed il 5% viene sottoposto a controlli fisici.

Il doganalista, in qualità di intermediario professionale nei rapporti con l'Autorità doganale, operando "ex ante" uno screening della documentazione doganale, cura la corretta applicazione delle disposizioni in conformità alle specifiche norme doganali, al fine di provvedere, tra l'altro, all'esatta corresponsione dei dazi e degli altri diritti gravanti sulle merci, e contribuire a garantire la tutela degli interessi erariali dello Stato e dell'U.E. e l'efficacia delle attività di controllo connesse all'espletamento delle formalità doganali.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso Formativo

La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di una patente, di validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, previo superamento di un esame di Stato.

L'esame di Stato è indetto con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i diplomati, secondo il disposto di cui all'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973 n. 43 cd. "Testo unico delle leggi doganali", e per i laureati ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n.213.

Per essere ammessi all'esame di Stato gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 51, D.P.R. n. 43/1973)/diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti (art. 6, L. n. 213/2000);
- certificato di compiuto tirocinio di 18 mesi, rilasciato dal competente consiglio territoriale degli spedizionieri doganali (tale requisito non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di Finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale (art. 51, D.P.R. n. 43/1973).

L'esame di Stato si articola in una prova scritta, una prova pratica ed una orale.

Per gli aspiranti in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, l'esame consiste esclusivamente in un colloquio nelle discipline indicate dall'art. 52 del D.P.R. n. 43/1973.

I candidati compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 43/1973, previa istanza, possono conseguire la nomina a spedizioniere doganale mediante

¹ Legge 25 luglio 2000, n. 213 – art. 9: "gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti **doganalisti**".

il conferimento della patente. L'esercizio della professione è subordinato all'iscrizione all'Albo professionale con conseguente assoggettamento del professionista alle disposizioni di legge che disciplinano la professione, nonché alle norme di carattere deontologico.

Gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali della Guardia di Finanza, cessati dal rapporto di impiego, dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, possono essere esonerati dal sostenere l'esame di Stato ai fini del conferimento della nomina a spedizioniere doganale (rif. art. 49 del D.P.R. n. 43/73).

Le principali fonti normative inerenti alla professione sono la **legge 22/12/1960, n. 1612** concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la **legge 25 luglio 2000, n. 213**, recante le norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.

Riforme recenti:

L'art. 82 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha modificato gli artt. 46, 47 e 51 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43, prevedendo tra l'altro che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, di riforma degli ordinamenti professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

In attuazione delle prescrizioni del suddetto D.P.R. n. 137/2012, il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ha adottato, previo parere vincolante del Ministro dell'Economia e delle Finanze, quale organo vigilante, i regolamenti disciplinanti i criteri per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, la formazione continua e lo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Al riguardo si evidenzia che le disposizioni contenute negli articoli 11 e 14, lettera d), della legge n. 1612/1960, concernenti la tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri doganali, sono state già oggetto di abrogazione per effetto dell'articolo 8 della citata legge n.213/2000.

Riforme previste

Secondo le vigenti disposizioni, in Italia la rappresentanza diretta, limitatamente alla presentazione della dichiarazione doganale, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale (rif. art. 5 del Reg. (CEE) n. 2913/1992; art.40 del D.P.R. n.43/73).

A decorrere dal 1° maggio 2016, allo spedizioniere doganale, in qualità di rappresentante doganale, si applicheranno le nuove disposizioni del **Codice Doganale dell'Unione (CDU) di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riguardo alla disciplina recata dall'articolo 18 in materia di rappresentanza doganale.

La predetta disposizione riconosce al rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), del medesimo Reg. n. 952/2013², la possibilità di prestare servizi in dogana in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

² Articolo 39 (Concessione dello status)

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta; e

e) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), l'esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per

A livello europeo, l'elaborazione di standard pratici di competenza professionale di cui al citato art. 39, lett. d), per i soggetti che forniscono servizi di rappresentanza in dogana in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti, è allo studio della confederazione europea (CONFIAD) in collaborazione con il Comitato Europeo di Normazione (CEN).

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

In merito alle nuove disposizioni del **Codice Doganale dell'Unione** (CDU) di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013, ai fini dell'esercizio della rappresentanza doganale, il possesso di determinati requisiti professionali e di specifiche competenze tecniche, preliminarmente accertati dalle Autorità pubbliche e disciplinati nei diversi paesi dell'Unione in conformità dei rispettivi ordinamenti, non in conflitto con il buon funzionamento del mercato interno, costituisce una condizione idonea a preservare importanti interessi collettivi, erariali e di sicurezza.

ASSISTENTE SOCIALE

ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTICA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

- Sicurezza pubblica
- Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori
- Attivazione di processi d'inclusione sociale, contrasto all'esclusione sociale.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'accesso all'albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere col diploma di laurea di 5 o 3 anni; nel primo caso per accedere alla sezione A – Assistente sociale specialista, nel secondo per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo – Assistente sociale.

Riforme recenti

L'art. 45 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Ogni attività di tirocinio è curriculare ed è prevista all'interno del percorso triennale. Nel percorso magistrale è previsto un percorso di stage, prevalentemente di ricerca. Non è previsto un percorso di praticantato post laurea.

Il **D.P.R. 137/2012**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine o Collegio, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficacia della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di

complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

In Parlamento sono attualmente in discussione due progetti di legge (Camera dei Deputati; proposta n. 550 "Nuovo ordinamento della professione di assistente sociale" presentata il 26 marzo 2013; Senato della Repubblica: disegno di legge n. 660 "Disciplina della professione dell'assistente sociale", presentato il 15 maggio 2013).

Le proposte tengono conto di alcune indicazioni contenute nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa (Rec 2001).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

I disegni di leggi attualmente in Parlamento sono stati proposti da diversi parlamentari ed in coordinamento con il CNOAS (Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali) sul riordino dei percorsi della professione dell'assistente sociale.

Esame dei contenuti:

- È prevista l'introduzione di una laurea quinquennale a ciclo unico;
- Ampliamento del numero dei crediti attribuiti al tirocinio e agli insegnamenti specifici del servizio sociale, per adeguamento alla preparazione offerta a livello europeo per questa figura professionale;
- Obbligo che gli insegnamenti delle discipline di servizio sociale siano tenuti da docenti Assistenti Sociali Specialisti che siano iscritti alla sez. A dell'Albo con un curriculum adeguato;
- Istituzione di un settore di concorso di Servizio sociale da individuare tenendo conto delle eventuali modifiche in corso all'Ordinamento universitario italiano in materia concorsuale ancora in via di definizione;
- Messa in ruolo dei docenti di discipline del Servizio sociale mediante concorso che consideri i titoli accademici e professionali dei candidati;
- Sul versante della definizione dell'oggetto dell'attività professionale, nei due disegni di legge si delineano i profili di un professionista che ha la competenza a erogare i servizi sociali, a dirigerli, progettarli, valutarli e a compiere rilevazioni sistematiche sulla domanda di servizi, sia a livello individuale che collettivo.

ATTUARIO

ATTUARIO IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Protezione del consumatore

Protezione dei regimi di assicurazione /pensionistici

La professione di Attuario ha un importante ruolo sociale ed economico e quindi pubblico in quanto gli argomenti di cui si occupa sono quelli di quantificare i fenomeni economici in condizioni di incertezza tipicamente le pensioni, la sanità, le assicurazioni vita e danni, il risk management nelle assicurazioni, banche e in tutte le altre aziende. E' quindi immediatamente evidente il suo profilo di interesse generale legato ad attività che riguardano da vicino la vita delle persone e quella delle aziende

INDICATORI

Il livello occupazionale è molto alto. Praticamente da sempre la domanda supera l'offerta soprattutto a livello giovanile. A tal fine l'Ordine degli Attuari negli ultimi anni ha messo a punto attività comunicative al fine di aumentare sia le iscrizioni alle Lauree Magistrali che consentono l'accesso all'Esame di Stato per iscriversi poi all'albo sia il numero di iscritti all'albo (al momento 925).

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'accesso all'Albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere col diploma di laurea di 5 o 3 anni; nel primo caso per accedere alla sezione A – Attuario, nel secondo per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo – Attuario iunior. Nel percorso formativo non è previsto un tirocinio obbligatorio.

L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 137/2012**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento

dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'attuale regolamentazione è indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo che si intende salvaguardare.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio nazionale degli attuari ritiene che le riforme attuate e precedentemente descritte andrebbero integrate come di seguito riportato.

Occorrerebbe introdurre il tirocinio professionale dopo il conseguimento del diploma di laurea in quanto essenziale per consentire al candidato di applicare la teoria studiata all'Università all'esercizio concreto dell'attività e per prepararsi meglio all'esame di Stato. Prevedendo nel percorso formativo il tirocinio professionale, l'esame di Stato potrà avere un contenuto meno scolastico e più professionale, in tal modo la valutazione del candidato sarebbe più coerente con le esigenze reali e potenziali della professione attuariale.

Per la professione di attuario il Consiglio ritiene esista una contraddizione nel percorso formativo. Per accedere all'esame di Stato occorre aver conseguito un diploma di laurea triennale e la laurea magistrale della durata di due anni. Delle tre lauree magistrali previste dall'ordinamento (DPR 328/01) due di loro spesso non contengono esami di "tecniche attuariali" indispensabili all'adeguata preparazione all'esame.

GIORNALISTA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale) Salvaguardare il diritto del cittadino di ricevere una corretta e pluralistica informazione.

La professione di giornalista ha caratteristiche peculiari uniche. Infatti, la professione è diversa dalle altre sia per le modalità di svolgimento di tale attività sia per il rapporto esistente tra il professionista e il datore di lavoro.

In particolare, anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di un'attività di natura intellettuale, tale attività mantiene un grado di autonomia e di potere discrezionale (anche se nell'ambito delle indicazioni fornite dall'editore) che non è possibile riscontrare in altre attività professionali.

Infatti sia nel caso di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, l'editore non può forzare il giornalista sul se e come diffondere le notizie e le informazioni al pubblico.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La legge **03/02/1963, n. 69** recante "Ordinamento della professione di giornalista" suddivide i giornalisti in due categorie: "pubblicisti" e "professionisti". Fanno parte del primo gruppo tutti quelli che, pur avendo altri lavori, esercitano "attività giornalistica occasionale e retribuita". Al contrario, i professionisti svolgono in modo "esclusivo e continuativo" il mestiere.

A tale distinzione corrisponde la suddivisione dell'Albo in due elenchi.

Per diventare giornalisti professionisti, ed iscriversi nel relativo elenco, è necessario:

A) praticantato o scuola di giornalismo

1) svolgere 18 mesi di praticantato e, inoltre, frequentare uno dei corsi di formazione o preparazione teorica anche "a distanza", della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell'Ordine;

2) in alternativa, aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

B) superare l'esame di idoneità professionale (art. 32 legge n. 69/1963)

Per iscriversi nell'elenco dei pubblicisti, è necessario aver svolto un'attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, per almeno due anni (art. 35 legge n. 69/1963).

Per iscriversi nel registro dei praticanti occorre documentare la pratica presso una testata giornalistica oppure frequentare una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici (art. 28 L. 69/63).

Vi sono talune attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione all'Ordine dei giornalisti. Si tratta della direzione dei quotidiani e altre pubblicazioni che siano organi di informazione (art. 46 l. 69/63), della vice-direzione di testate che siano organi di informazione di partiti politici (art. 47 l. 69/63) e degli uffici stampa nella Pubblica Amministrazione (art. 9 l. 150/2000).

Non esiste una regolamentazione per i giornalisti che svolgono la loro attività esclusivamente online e che lavorano in aziende private. Solo la comunicazione nel settore pubblico è soggetta a normative specifiche. Infatti essa è disciplinata dalla legge n. 150/2000, che prevede la registrazione presso l'ordine dei giornalisti come requisito per accedere a un ufficio stampa pubblico.

I giornalisti stranieri residenti in Italia, ma aventi la cittadinanza di un Paese extracomunitario sono iscritti in un elenco speciale tenuto presso l'Ordine regionale dei giornalisti, a condizione di

reciprocità (art. 36 della legge n. 69/1963). Gli iscritti nel suddetto registro sono considerati alla stessa stregua dei giornalisti pubblicisti.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 137/2012**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'attuale regolamentazione è indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo che si intende salvaguardare.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Le criticità sono collegate alle norme di accesso. Esiste una disomogeneità tra l'iscrizione nell'elenco dei professionisti e in quello dei pubblicisti. Infatti per i professionisti è richiesto un titolo di studio e una idoneità professionale, mentre per i pubblicisti è sufficiente una domanda, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 35 della legge 69/63. Per quest'ultimi, non è necessario il possesso di un titolo di studio né il superamento di una prova di idoneità professionale. Si aggiunge che la progressiva diminuzione dei contratti di praticantato da parte delle aziende editoriali, ha reso l'accesso alla professione giornalistica notevolmente difficile.

Si ritiene comunque che l'attuale sistema sia l'unico a garantire una corretta e pluralistica informazione al cittadino.

MEDIATORE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Salvaguardia della buona amministrazione e della giustizia

La necessità di regolamentare l'attività di mediatore è giustificata dal fatto che si tratta di un'attività di paragiudiziaria e, di conseguenza, sono necessarie competenze specifiche. Un accesso indiscriminato a questa attività professionale renderebbe inutile lo scopo principale di questa istituzione, che è la volontà di diminuire le controversie giurisdizionali.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il decreto ministeriale **D.M. 18/10/2010, n. 180** ha introdotto la figura professionale di mediatore.

I requisiti per l'accesso all'attività di **MEDIATORE** sono:

- 1) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale oppure iscrizione ad un ordine o collegio professionale;
- 2) formazione e aggiornamento biennale e nel biennio assistenza a 20 casi di mediazione (tirocinio assistito);
- 3) requisiti di onorabilità.

La mediazione è un sistema di risoluzione delle controversie, alternativo al processo civile. L'attività è svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Ha una durata di legge non superiore a tre mesi.

Si differenzia dall'arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo.

Non può essere utilizzato per le liti aventi ad oggetto situazioni giuridiche o materie devolute alla giurisdizione amministrativa, o alle altre giurisdizioni speciali.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 come modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (**legge di conversione 9/8/2013, n. 98**) "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice deontologico forense".

L'Art. 17 del D.M. 180/2010 istituisce l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

Requisiti del formatore:

- 1) i docenti dei corsi teorici devono attestare 3 contributi scientifici pubblicati in materia di mediazione/conciliazione/ADR
- 2) i docenti dei corsi pratici devono avere fatto il mediatore in almeno 3 procedure.

Entrambi devono avere svolto attività di docenza in corsi e seminari in materia di mediazione/conciliazione/ADR presso Università o consigli di ordini professionali, enti pubblici o loro organi; infine devono svolgere almeno 16 ore di aggiornamento biennali e possedere i requisiti di onorabilità.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

E' stato condotto uno studio dal Ministero della Giustizia sulla possibilità di introdurre altri meccanismi, ma la conclusione è che il sistema attuale è l'unico in grado di garantire un servizio efficiente.

TECNOLOGO ALIMENTARE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori
Prevenzione delle frodi
Salute pubblica

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'accesso all'Albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere col diploma di laurea.

Riforme recenti:

L'art. 60 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha sostituito la richiesta della residenza con quella del domicilio professionale e la cittadinanza non italiana ma europea.

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 137/2012**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
- c) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al

momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'attuale regolamentazione è indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo che si intende salvaguardare.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Nazionale dei tecnologi alimentari auspica la modifica del SIAN - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Il Servizio tutela la salute nei confronti delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti e le bevande, effettua controlli per evitare rischi di contaminazione degli alimenti, provvede alla divulgazione dei principi di una corretta alimentazione, per la prevenzione dell'obesità e delle malattie cronico-degenerative, promuove l'educazione alimentare nelle scuole e tra la popolazione. A detta del Consiglio l'attività di detto Servizio potrebbe essere migliorata prevedendo l'inserimento dei tecnologi alimentari, attualmente non previsti.

**CONSERVATORE DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
PAESAGGISTA
PIANIFICATORE TERRITORIALE
PIANIFICATORE IUNIOR**

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi
Conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'art. 15 del DPR 328/2001 ha istituito 2 Sezioni nell'Albo professionale dell'Ordine degli architetti: la sezione A e la sezione B.

La sezione A è suddivisa nei seguenti settori:

- architettura
- pianificazione territoriale
- paesaggistica
- conservazione dei beni architettonici ed ambientali

La sezione B è suddivisa nei seguenti settori:

- architettura
- pianificazione

L'accesso all'albo è subordinato al superamento dell'esame di Stato.

Per l'ammissione al citato esame, per l'accesso alla sezione A, è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione nel settore "**architettura**":

1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile

b) per l'iscrizione nel settore "**pianificazione territoriale**":

1) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c) per l'iscrizione nel settore "**paesaggistica**":

1) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;

2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore "**conservazione dei beni architettonici ed ambientali**":

1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;

2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

Per l'ammissione all'esame di Stato, per l'accesso alla sezione B, è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore "**architettura**":

1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "**pianificazione**":

1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato e assunto dall'azienda.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato per tutte le professioni con Ordine e Collegio il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo e, quindi, anche per le professioni in questione, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). Al momento per la professione di architetto non è previsto un tirocinio obbligatorio per l'iscrizione all'Albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi dei soci professionisti nelle deliberazioni o decisioni; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Attuazione delle riforme recenti

Il collegio ha attivato in brevissimo tempo l'Aggiornamento Professionale Continuo, proteggendo l'interesse collettivo, salvaguardando le aspettative della committenza, migliorando e perfezionando la competenza tecnica e professionale individuale a tutela della qualità architettonica, e promuovendo il più ampio accesso di tutti gli Iscritti all'Albo alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale, mediante una piattaforma sulla Formazione unica a livello nazionale. L'Italia, assieme alla Spagna e al Regno Unito, è iscritta al Registro del Crediti Formativi del Consiglio degli Architetti d'Europa (CAE). Il CAE ha deliberato il riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra tutti quelli iscritti nello stesso Registro.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le attività che rientrano nei rispettivi profili professionali non sono riservate loro in via esclusiva, ma sono svolte tutte in concorrenza con la professione di architetto.

Dalla lettura delle norme spesso la linea di confine delle attività riservate in via esclusiva a professionisti che svolgono attività nel campo dell'edilizia è molto sottile, e l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi. Nelle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini professionali è emersa l'opportunità di giungere a definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione.

OSSERVAZIONI STAKEHOLDERS

L'Ordine auspica che della questione della sovrapposizione di competenze possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), anche se in realtà tale tavolo tecnico è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

Le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze sono: ingegnere, geometra, perito industriale, perito agrario.

RICERCATORE PRESSO UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Garantire il diritto e la qualità delle conoscenze.

Il ricercatore è colui che fa ricerca, intesa come attività finalizzata a scoprire, interpretare e revisionare fatti, eventi, comportamenti o teorie relative alla natura usando metodi scientifici. Grazie alla regolamentazione è possibile pervenire al miglioramento della qualità della vita (ricercatori presso enti pubblici) e allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e all'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi d'insegnamento ufficiali (ricercatore universitario)

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il conseguimento del diploma di laurea e del dottorato di ricerca o, in alternativa, il diploma di laurea e due anni di attività di ricerca presso Università o Enti pubblici di ricerca sono necessari allo sviluppo della ricerca scientifica.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'attuale regolamentazione è indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo che si intende salvaguardare.

DOCENTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA

DOCENTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela del diritto all'apprendimento e della qualità dell'istruzione

L'insegnamento è una professione che richiede specifiche competenze didattiche, pedagogiche e metodologiche. Soltanto un'alta qualificazione garantisce un alto livello di competenze professionali degli insegnanti. L'Esame pubblico è considerato un modo per selezionare i migliori insegnanti e per garantire il raggiungimento dell'obiettivo precitato.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per diventare docenti nella scuola italiana è necessario compiere un percorso di formazione così strutturato:

- a) il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento (Laurea magistrale)
- b) il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (superamento TFA-Tirocinio formativo attivo)
- c) **superamento concorso pubblico.**

Il conseguimento dei soli titoli di accesso all'insegnamento consente l'inserimento nelle graduatorie di III fascia di Circolo e d'Istituto, per il conferimento esclusivamente di incarichi di supplenza a tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aperte a seguito dell'emanazione di appositi decreti.

Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento consente l'inserimento nelle graduatorie di II fascia di Circolo e d'Istituto e consente di partecipare a concorso pubblico dalle cui graduatorie si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato dei docenti.

Riforme recenti

La legge 107 del 2015, nota come "Buona Scuola", ha apportato molte novità, tra cui anche le modalità per accedere all'insegnamento nella pubblica amministrazione e alla formazione iniziale degli insegnanti. Riguardo a quest'ultimo aspetto, il MIUR dovrà emanare entro gennaio 2017 dei decreti delegati che disciplineranno le nuove modalità per ottenere l'abilitazione all'insegnamento. Il percorso previsto è il seguente:

1. Laurea magistrale
2. Concorso
3. Per coloro che superano il concorso contratto triennale a tempo determinato di tirocinio. Nel corso del primo anno il docente consegue un diploma di specializzazione presso l'Università. Nei successivi due anni ci sarà la graduale assunzione della funzione docente presso una scuola o reti di scuole. Al termine dei tre anni di tirocinio, il docente verrà valutato e, se la valutazione è positiva, stipula un contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria la disciplina non è stata modificata, ossia occorre la Laurea quinquennale in Scienze della formazione che è già abilitante, e quindi il concorso. Tuttavia dopo il concorso vi è la progressiva immissione in ruolo, senza i tre anni di "prova" di cui sopra.

Per quanto riguarda il diploma di specializzazione, esso potrà essere preso anche da chi non ha superato il concorso. Il possesso di questo titolo è garanzia per insegnare nelle scuole paritarie.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La regolamentazione è stata appena modificata..

ADDETTI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

Decreto Ministro dell'interno 6 ottobre 2009

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Ordine pubblico

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Le Prefetture detengono l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.

L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi predetti.

Per iscriversi in elenco occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a 18 anni;
- b) buona salute fisica e mentale attestata da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- e) diploma di scuola media inferiore;
- g) superamento del corso di formazione, organizzato a cura delle Regioni, con le modalità stabilite in sede di Accordo tra Ministero dell'interno e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, avente ad oggetto le seguenti aree tematiche:
 - 1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
 - 2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
 - 3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Al fine di semplificare e rendere omogenea sul territorio nazionale la gestione dell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo, recependo lo spirito della Direttiva e sulla scorta delle indicazioni a rendere meno gravosi i procedimenti amministrativi, gli elenchi prefettizi convergono in un unico database gestito dall'Amministrazione centrale. L'utilizzo del database unico informatizzato ha consentito di sostituire la previsione di iscrizione in ogni provincia ove l'addetto opera, con una mera comunicazione alla Prefettura competente. In tal modo sono stati ridotti gli oneri a carico dell'utente che apparivano eccessivi e sproporzionati rispetto all'interesse da tutelare. L'applicazione della misura ha portato ad un generale miglioramento della sicurezza pubblica nel contesto delle attività d'intrattenimento e spettacolo, realizzando una concreta sinergia con le Forze dell'ordine nella tutela dell'incolumità delle persone. Si sono sensibilmente ridotti gli incidenti nel

contesto delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento e si è realizzata una significativa attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti all'interno dei locali. Non sono state ritenute praticabili soluzioni alternative, attesa la complessità dell'attività e la continua sinergia con le Forze di Polizia pertanto si ritiene di mantenere l'attuale sistema.

GUARDIA PARTICOLARE GIURATA TITOLARE DI ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Ordine pubblico

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1) essere cittadino comunitario;
- 2) avere raggiunto la maggiore età;
- 3) sapere leggere e scrivere;
- 4) non avere riportato condanna per delitto;
- 5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
- 6) essere munito della carta di identità;
- 7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, l'aver prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate. Il progetto prevede l'interazione con le Regioni, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, affinché il percorso formativo porti al riconoscimento di una qualifica professionale riconosciuta. La qualifica ottenuta, unitamente all'esperienza lavorativa acquisita, verrà riportata nel database nazionale degli operatori della sicurezza privata (art.252 bis Reg. Es. T.U.L.P.S.), volto, tra l'altro, a favorire la mobilità dei lavoratori.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal Prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il Prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinati rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'applicazione della misura, realizzando una concreta sinergia con le Forze dell'ordine nella tutela dei diritti dei cittadini, ha portato ad un implemento della qualità dei servizi di sicurezza erogati, alla riduzione di fenomeni di abusivismo nel settore, nonché al miglioramento delle condizioni di lavoro delle guardie giurate. Inoltre, l'impiego delle guardie giurate nei servizi di sicurezza sussidiaria ha permesso di ottimizzare l'impiego delle Forze dell'ordine nei servizi di contrasto della criminalità e di lotta al terrorismo. Data la peculiarità dell'attività non sono state ritenute praticabili soluzioni alternative.

INVESTIGATORE PRIVATO

TITOLARE DI ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI PRIVATE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Ordine pubblico

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività di investigazioni, ricerche e raccolta informazioni per conto di privati, nonché informazioni commerciali in base al combinato disposto degli artt. 134 t.u.l.p.s. e 5 del d.m. 269/2010 occorrono i seguenti requisiti soggettivi e professionali.

Requisiti soggettivi sono:

- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;
- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza e resistenza all'Autorità;
- non avere esercitato taluna delle attività disciplinate dall'articolo 134 T.U.L.P.S. (prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati) in assenza della prescritta licenza;

La norma prevede due distinte figure d'investigatore privato: il titolare d'agenzia ed il professionista dipendente.

Requisiti professionali minimi per l'investigatore titolare d'agenzia

Il richiedente, al momento della presentazione dell'istanza, deve essere in possesso, inoltre, dei seguenti requisiti:

1. a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

- - Giurisprudenza
- - Psicologia a Indirizzo Forense
- - Sociologia
- - Scienze Politiche
- - Scienze dell'Investigazione
- - Economia

o corsi di laurea equiparati.

b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno,

Nel caso di richiedenti ex appartenenti alle Forze di Polizia che possono documentare eventuale esperienza in seno a reparti investigativi per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni e da non meno di un anno tale esperienza è

alternativa ai requisiti previsti dalle lettere b) e c). Resta obbligatorio il possesso del titolo di studio previsto alla lett. a).

Requisiti professionali minimi per l'investigatore dipendente

- a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) aver svolto attività lavorativa a carattere operativo, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
- c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

ovvero, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),

- aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Analogamente, per le informazioni commerciali sono previsti i seguenti requisiti:

Requisiti professionali minimi per l'informatore commerciale titolare d'agenzia:

- a) laurea almeno triennale nelle seguenti aree:

- Giurisprudenza
- Economia
- Scienze politiche
- Scienze bancarie
- Scienze dell'investigazione
o corsi di laurea equipollenti;
oppure, in alternativa:

essere stato iscritto al Registro Imprese, per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati – elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Requisiti professionali minimi per l'informatore commerciale dipendente

- a) diploma di **istruzione secondaria di secondo grado** ;
- b) dimostrare di aver svolto **attività lavorativa a carattere operativo**, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
- c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, **erogati da Università riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**;

ovvero, **in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c),**

- aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La regolamentazione consente di ridurre il rischio che l'attività venga svolta da soggetti inadeguati o gravati da pregiudizi penali tali da costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e assicura all'utenza che il servizio sia espletato nel rispetto della normativa vigente, in particolare per ciò che attiene la tutela della privacy. Inoltre si è realizzata una concreta sinergia con le Forze dell'ordine che ha consentito di dare piena attuazione alla riforma del Codice di procedure penale, nella parte in cui prevede la parità tra accusa e difesa, riconoscendo ai cittadini la possibilità di far svolgere al privato autorizzato le investigazioni difensive da utilizzare nel contesto di un procedimento penale.

La peculiarità dell'attività non consente l'applicazione di misure alternative.

STEWARD - ADDETTI AI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN AMBITO SPORTIVO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Ordine pubblico

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Gli steward devono essere in possesso di requisiti fisici, culturali e professionali.

Nello specifico:

1. età compresa tra i 18 e i 55 anni,
2. certificare di godere di buona salute fisica e mentale,
3. possesso del diploma di scuola media e conoscenza di una lingua straniera,
4. non essere stato sottoposto a provvedimento di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive negli ultimi 5 anni,
5. capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
6. attitudine ad esercitare i compiti previsti per la professione in oggetto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti dalla norma (D.M. 8/8/2007) devono partecipare ai corsi di formazione generale, a cura delle società sportive, ed erogati da strutture formative riconosciute dal Ministero dell'interno, che vertono sulle seguenti cinque aree di intervento: area giuridica, area ordine pubblico, area sicurezza, area psicologico-sociale e area tecnica.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'applicazione della misura ha portato ad un generale miglioramento nell'organizzazione dei servizi di ordine pubblico in occasione delle manifestazioni sportive, realizzando una concreta sinergia con le Forze dell'ordine nella tutela dell'incolumità delle persone. Inoltre assicura all'utenza un servizio finalizzato alla realizzazione dell'evento sportivo in piena sicurezza ed incolumità per le persone.

La peculiarità dell'attività non consente l'applicazione di misure alternative.

Recependo le osservazioni di criticità legate all'applicazione limitata alle sole manifestazioni calcistiche della disciplina in esame, si sta valutando l'adozione di una modifica normativa che estenda la possibilità della misura a tutte le manifestazioni sportive. Con l'occasione saranno si valuterà la possibilità di apportate modifiche anche alle previsioni di legge circa i requisiti di accesso e le modalità per il riconoscimento degli steward, al fine di mitigare alcune delle misure attualmente previste.

ESTETISTA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi in relazione in particolare all'uso delle apparecchiature per uso estetico.

INDICATORI

Per l'anno 2012, riguardo ai servizi degli istituti di bellezza si è registrata la presenza di 24.412 soggetti, per un ricavo medio dichiarato di 49.200 euro ed un reddito medio d'impresa dichiarato di circa 7.200 euro.

Tale settore, pur investito dalla crisi economico-occupazionale nel corso degli anni 2011/2013, comunque continua ad offrire posti di lavoro, in particolare nelle Regioni del centro e nord Italia.

Per quanto riguarda i dati, più di carattere generale, segnalati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite uno studio di settore dell'artigianato relativo all'anno 2012, nonostante la crescita del settore e dei relativi contributi versati, si segnala una diminuzione dei compensi/ricavi totali determinata dalla crisi economica registrata soprattutto per l'anno 2012 (-3,8% rispetto al 2011), con un calo nel settore dei servizi (nel quale rientra il servizio dell'estetica), del commercio e del manifatturiero.

Perciò, in coerenza con quanto sopraindicato, si riscontra che il reddito medio dichiarato nel settore dell'artigianato per l'anno 2012 per le persone fisiche è stato di 25.700 euro (-8,1%), mentre per le società di persone è stato di 35.900 euro (-6,4%) e per le società di capitali ed enti di 23.600 euro, mentre il reddito dichiarato più elevato si è riscontrato nelle attività professionali (43.400 euro).

Pertanto, escludendo i soggetti di minori dimensioni con compensi inferiori ai 30.000 euro, in generale il reddito medio si attesta sui 40.700 euro, secondo i dati del MEF riferiti all'anno 2012.

Il trend occupazionale, a partire dall'anno 2014, è progressivamente risalito; l'aumento dei soggetti si registra soprattutto nel settore dei professionisti autonomi (+19,3%), in particolar modo nel settore dei servizi (+4,5%) rispetto al settore manifatturiero (+1,6%) ed infine del commercio (+0,8%).

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'attività di estetista è normata dall'art. 3 della legge n. 1/1990.

La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata

attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b).

Il periodo di attività di cui alla lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Con riferimento al percorso formativo di cui alla lettera a), di competenza esclusiva delle Regioni, al fine di uniformare i percorsi formativi svolti dalle Regioni, l'Accordo Stato-Regioni del 27/7/2011 nel disciplinare i profili del Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP), ha introdotto gli standard formativi minimi relativi alla figura di estetista.

Il Decreto Interministeriale dell'11/11/2011 di recepimento dell'Accordo sopraindicato, nonché il Decreto interministeriale del 23/04/2012 di recepimento del successivo Accordo del 19/01/2012 di integrazione del repertorio delle figure professionali hanno introdotto la figura del "Tecnico dei trattamenti Estetici", in esito al naturale proseguimento al IV anno dei percorsi formativi triennali previsti per l'"operatore del benessere – indirizzo estetico".

Riforme recenti:

Ai fini della tutela della salute, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute, ha emanato il **Decreto 12/05/2011 n. 110 e successivamente il Decreto 15/10/2015 n. 206**, recante "Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista". Tale norma ha definito nel dettaglio l'elenco delle apparecchiature legalmente utilizzabili da parte dell'estetista rispetto a quelle precluse e di utilizzo esclusivo al personale medico specializzato (medico con specializzazione in medicina estetica).

Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti per le imprese è stata introdotta una significativa semplificazione dell'esercizio dell'attività con il **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, che ha introdotto la SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La citata normativa prevede che l'attività sia intrapresa previo invio, allo sportello unico (SUAP) per le attività produttive del Comune di residenza, della segnalazione di inizio attività.

La competenza per l'accertamento dei requisiti professionali dell'attività di estetica risulta quindi attribuita ai Comuni, mentre in precedenza tale competenza per le imprese artigiane era posta in capo alle Commissioni Provinciali per l'artigianato, che rilasciavano l'abilitazione all'esercizio della professione.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'evoluzione della cultura dell'immagine ha, inoltre, favorito il notevole incremento della richiesta di tatuaggi e di utilizzo dei piercing, nonché l'applicazione e la ricostruzione di unghie artificiali (onicotecnica).

Attualmente è in corso una approfondita valutazione circa la necessità di procedere alla regolamentazione delle qualifiche di tatuatore e di onicotecnico, attualmente non regolamentate.

È in corso un dibattito, tra Ministero, Regioni e Categorie professionali per valutare la necessità di una eventuale revisione del profilo professionale al fine di renderlo maggiormente adeguato alle nuove esigenze del consumatore e del mercato, eventualmente prevedendo la creazione di moduli formativi più brevi (es. per gli onicotecnici, tatuatori ed altre profili legati ad attività emergenti riferibili al settore dell'estetica professionale), che consentano il conseguimento di qualifiche intermedie (es. dopo 1 anno), in modo da consentire in un prossimo futuro agli operatori di esercitare un'attività "parziale" nel settore estetico.

Il Ministero dello sviluppo economico, insieme al Ministero del lavoro, sta valutando alcune modifiche alla normativa al fine di attenuare talune restrizioni all'esercizio delle attività di

acconciatore e di estetista; in particolare, si renderà meno stringente l'obbligo attuale di esercitare in locali e non al domicilio del cliente.

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Protezione dei consumatori

Soltanto un professionista adeguatamente preparato può permettere il corretto svolgimento del viaggio. Una formazione specifica consente la conoscenza delle leggi dei trasporti, ospitalità e capacità di problem solving.

La figura dell'accompagnatore turistico è complementare a quella della guida e ha funzioni distinte da essa. L'accompagnatore viaggia insieme al gruppo, è una figura che opera in maniera transfrontaliera. Infatti si può definire l'accompagnatore turistico come colui che, per professione, accompagna, accoglie, assiste, coordina gruppi e/o singoli, in occasione di viaggi o eventi, su tutto il territorio nazionale o all'estero, dirige e supervisiona lo svolgimento del viaggio, cura la corretta attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, garantisce accoglienza ed assistenza in porti, aeroporti, stazioni, strutture e luoghi dove siano richieste le sue prestazioni professionali, fornisce informazioni pratiche, notizie d'interesse turistico delle zone di viaggio e transito, non possiede competenze specifiche relative al patrimonio ed ai beni culturali ed archeologici le quali sono competenze specifiche delle Guide Turistiche.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per poter svolgere questa professione è necessario avere un'abilitazione (che si configura come un tesserino) che si ottiene attraverso il superamento di un esame che viene indetto dalle Province o dalle Regioni. Non è necessario sostenere l'esame nella provincia di residenza in quanto l'abilitazione è valevole su tutto il territorio nazionale.

La formazione riguarda conoscenze e competenze multi-disciplinari complesse: la conoscenza fluente della lingua italiana e di almeno una lingua estera, la geografia turistica italiana ed europea, le tecniche turistiche, l'organizzazione turistica, la legislazione turistica e doganale, le tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, del dialogo interculturale, le norme di etica professionale. Occorre un training che fornisca le conoscenze tecnico-pratiche relative alla professione.

Il titolo di studio necessario è un diploma di scuola media superiore.

L'esame di abilitazione è necessario per valutare le conoscenze multi-disciplinari e le competenze tecnico-pratiche.

Riforme recenti:

L'attività di accompagnatore turistico è stata disciplinata, fino alla modifica del titolo V della Costituzione, avvenuto con legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, tramite legislazioni nazionali quadro (Legge 17.5.1983 n. 217; Legge 135/2001) e dalle legislazioni Regionali, in rapporto di legislazione concorrente Stato-Regioni.

Nel 2011, con il D.Lgs. 79/2011, lo Stato ha ritenuto per ragioni di uniformità coordinamento e salvaguardia delle materie di competenza esclusiva statale, sul quale la materia del Turismo andava comunque ad impattare, di emanare il Codice del Turismo,

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Con l'entrata in vigore del "codice del turismo" (d.lgs. 79/11), sono state abrogate le uniche norme vigenti a livello nazionale e che individuavano criteri generali validi per tutto il territorio nazionale. Pertanto la materia è ora regolata solo da norme regionali.

Il riordino della normativa sulla professioni turistiche è in fase di elaborazione tramite la costituzione di un apposito tavolo congiunto Stato-Regioni.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

FEDERAGIT - Federazione Guide, Accompagnatori e Interpreti Turistici ritiene sia necessario sostituire l'attuale titolo di studio richiesto per accedere all'esame di abilitazione con un diploma di laurea almeno triennale.

UIL-TuCS ritiene fondamentale prevedere sanzioni amministrative e , concordemente con altri operatori del Turismo, richiedere la costituzione di una Consulta Nazionale anti – abusivismo che consenta allo Stato di creare un coordinamento con le diverse forze di Polizia a livello Nazionale e delle Polizie territoriali allo scopo di rendere piu' efficaci le politiche di repressione del fenomeno.

DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO


OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Protezione dei consumatori

INDICATORI ECONOMICI

Il contributo al prodotto interno lordo del comparto turistico italiano è pari a 64,8 miliardi di euro ossia il 4,2% del totale (che raggiunge il 10,3% se includiamo l'indiretto e l'indotto). La spesa per vacanze rappresenta l'81,4% del contributo diretto al PIL e il restante 18,6% è dato dalla spesa per viaggi d'affari. Gli occupati nel comparto turistico rappresentano il 4,9% degli occupati totali.

Italia	2008	2013	2013	2014
		mld euro	% totale	var% stime
Contributo diretto al PIL	64,5	64,8	4,2	2,6
Contributo totale al PIL	167,7	159,6	10,3	2,1
Occupati diretti	1.092,8	1.105,9	4,9	2,0
Occupati totali	2.780,7	2.619,0	11,6	1,3
Spesa degli stranieri	31,9	33,3	7,0	3,6
Spesa domestica	88,1	85,7	5,5	1,9
Spesa per tempo libero		96,9	3,3	2,2
Spesa per affari		22,1	0,8	3,1
Investimenti capitali	15,1	8,6	3,2	4,3

Fonte: World Travel & Tourism Council



Il settore delle agenzie di viaggio in Italia

a) 2011


Nel Censimento dell'industria e dei servizi del 2011 si registrano quasi 15 mila agenzie di viaggi e tour operator attivi sul territorio nazionale. Circa 10 mila imprese svolgono attività delle agenzie di

viaggio e tour operator (68%), le restanti, altri servizi di prenotazione e attività connesse. I dati Infocamere si scostano di poco rispetto al Censimento con 15.093 imprese attive nel 2011.


Imprese attive	Italia	Nord- ovest	Nord- est	Centro	Sud	Isole
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	14.934	3.789	2.516	4.582	2.459	1.588
<i>attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator</i>	10.218	2.822	1.648	2.637	2.014	1.097
<i>attività delle agenzie di viaggio</i>	5.288	1.460	738	1.256	1.195	639
<i>attività dei tour operator</i>	4.930	1.362	910	1.381	819	458
<i>altri servizi di prenotazione e attività connesse</i>	4.716	967	868	1.945	445	491

Istat: Censimento 2011

La ripartizione geografica con il maggior numero di Agenzie rispetto alla popolazione è il Centro, seguono il Nord Ovest e le Isole, poi il Nord Est e in coda il Sud. Il 37% delle imprese sono società di capitale, il 33% imprese individuali e il 24% imprese individuali (negli ultimi cinque anni non ci sono stati cambiamenti nella distribuzione delle forme societarie). È interessante rilevare il raffronto con gli altri comparti del turismo (alloggio e ristorazione) dove il peso delle società di capitale è del 15% e quello delle imprese individuali quasi il 50%. La scelta di costituirsi nella forma di società di capitale risulta considerevolmente maggiore per il comparto agenziale. Il semplice riferimento a questa più forte incidenza è sufficiente per provare la natura complessa di un comparto difficile da decifrare e da capire, perché in continuo mutamento e fortemente concorrenziale.



Gli occupati sono oltre 46 mila, ovvero 3 occupati per ogni impresa attività. Il 48% delle Agenzie ha un solo dipendente e un altro 39% ha un numero di dipendenti compreso tra due e cinque. Scendendo nel dettaglio del comparto, dal 2008 al 2011 la crisi sembra aver colpito duramente soprattutto le agenzie di viaggio che affrontano una pesante contrazione del fatturato (-33%) e conseguentemente degli occupati (-20%). I tour operator e gli altri servizi di prenotazione e attività connesse riescono invece a incrementare entrambi.



a) 2013

Nel 2013 le imprese attive iscritte nel Registro delle Imprese sono 15.149. Tra il 2011 e il 2013 hanno cessato la loro attività 3 mila e 200 tra agenzie di viaggi e tour operator con un saldo negativo rispetto alle nuove iscritte di mille e 400 imprese uscite dal mercato.

Flussi Agenzie viaggi e Tour Operator

Anni	iscritte	cesstate	saldo
2011	582	975	-393
2012	649	1.115	-466
2013	548	1.127	-579
I trim 2013	199	441	-242
II trim 2013	153	206	-53
III trim 2013	80	152	-72
IV trim 2013	116	328	-212

Fonte: InfocamereMovimprese

Il dato complessivo aggiornato a dicembre 2015 è di **15.864**. Il numero delle chiusure e aperture negli ultimi 5 anni è riassunto nello schema seguente, derivante dalla gestione del sito Infotrav , gestito dal MIBACT ed aggiornato dalla amministrazioni locali abilitate, su cui sono registrate tutte le agenzie di viaggio attive in Italia.

Anno	Agenzie di nuova apertura	Agenzie chiuse
2010	1571	812
2011	1324	808
2012	1218	836
2013	989	854
2014	959	684
2015	1213	793

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Si diventa direttore tecnico di agenzia di viaggio in seguito al superamento di esami di rilevanza pubblici, a seguito di bando periodico delle Regioni o delle Provincie (non a numero chiuso), con una commissione di rappresentanti delle istituzioni e di esperti del settore, ovvero con il possesso dell'esperienza professionale prevista dalla direttiva 2005/36/CE (art. 18).

Viene tenuto dalle Regioni, anche tramite specifiche deleghe ad altri enti territoriali, un apposito elenco dei direttori tecnici che svolgono la propria professione nella Regione/Provincia in oggetto, a garanzia del possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione in detto elenco non pregiudica l'esercizio su tutto il territorio nazionale.

La figura professionale del direttore tecnico garantisce il rispetto e l'applicazione della normative europea, nazionale e regionale, soprattutto della direttiva sui pacchetti di viaggio a tutela e garanzia dei consumatori turistici.

Riforme recenti:

L'attività di agente di viaggio è stata disciplinata, fino alla modifica del titolo V della Costituzione, avvenuto con legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, tramite legislazioni nazionali quadro (Legge 17.5.1983 n. 217; Legge 135/2001) e dalle legislazioni Regionali, in rapporto di legislazione concorrente Stato-Regioni.

Nel 2011, con il D.Lgs. 79/2011, lo Stato ha ritenuto per ragioni di uniformità coordinamento e salvaguardia delle materie di competenza esclusiva statale, sul quale la materia del Turismo andava comunque ad impattare, di emanare il Codice del Turismo, dichiarato poi parzialmente incostituzionale con sentenza 80/2012, sia per eccesso di delega, sia per violazione delle competenze legislative delle Regioni.

Attualmente il quadro legislativo di riferimento è quindi costituito dalle norme residue del Codice del Turismo e prevalentemente dalle legislazioni regionali in materia turistica (es. Abruzzo L.R. 12/2003 n. 24; Emilia Romagna Legge 7 del 2003 s.m.i.; Lazio Legge 13 del 2007 s.m.i.; Lombardia Legge 15 del 2007 s.m.i.; Toscana Legge 42/200 s.m.i.; Veneto Legge 11/2013 etc.), L.r. Lombardia n.27/2015

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Assoviaggi ritiene che la figura del direttore tecnico rimane un punto forte qualificante del servizio svolto dalle agenzie di viaggio, per la professionalità svolta e per la funzione di 'garante' della corretta applicazione delle normative nazionali ed europee. Alcune norme recenti hanno permesso la non presenza fisica del direttore tecnico nelle filiali di agenzie di viaggio, ritenendo sufficiente la disponibilità presso la sede principale, con l'eventuale impiego di referenti/preposti.

GUIDA TURISTICA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale):

Protezione dei consumatori


Valorizzazione del patrimonio, storico artistico e culturale

La guida turistica non è un informatore generico delle caratteristiche della nazione, ma è un professionista poliedrico, che opera descrivendo nello specifico il territorio ove opera, i beni di interesse storico, artistico e archeologico e gli usi e costumi della popolazione. Detta professione è soggetta a specifica abilitazione per proteggere i fruitori dei servizi (turisti) ivi compresa la loro sicurezza e incolumità e per valorizzare le attività turistiche e il patrimonio storico, artistico e culturale con la corretta illustrazione e interpretazione.

INDICATORI

Le Guide Turistiche abilitate in Italia assommano a circa 20.000, ma il numero totale è in continuo aumento e in alcune regioni ci sono esami in atto. Inoltre, è dal 1995 (Direttiva 92/51/CEE - Dgls. N° 319/1994) che vengono riconosciuti titoli professionali dei 27 Paesi europei e di numerosi Stati extraeuropei.

Purtroppo il reddito medio delle attività professionali è drasticamente diminuito a causa della forte immissione nel mercato di Guide Turistiche e alla sempre maggiore elevata incidenza di prestazioni occasionali e temporanee.



ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per poter svolgere questa professione è necessario avere conseguito la relativa abilitazione che si ottiene tramite il superamento del pubblico esame indetto dalle Regioni, o su loro delega, fino allo scorso anno, dalle Province. Per partecipare all'esame occorre essere in possesso di un diploma minimo di scuola media superiore.

La formazione, quindi, deve fornire gli strumenti per raggiungere, fra gli altri e principalmente, gli obiettivi scientifici, relazionali, professionali ed educativi e consentire l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione, concernenti:

- a) la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e paesaggistiche, delle risorse ambientali delle località in cui dovrà essere esercitata la professione;
- b) la capacità tecnica di trasmettere ai visitatori, in forma interdisciplinare le conoscenze relative ad ogni bene materiale e immateriale del patrimonio culturale e ambientale e dei valori di cui essi sono portatori;
- c) la capacità di attuare una illustrazione/interpretazione scientificamente corretta, adeguata ad ogni tipologia di pubblico, selettiva e sintetica, chiara e che, in modo gradevole educi il pubblico all'interesse e al rispetto del patrimonio culturale ed ambientale, degli usi, dei costumi, delle tradizioni e delle culture altrui;
- d) una esatta conoscenza di una o più lingue straniere;
- e) una conoscenza diretta della realtà dei luoghi e dei beni ; ubicazione, logistica, modalità di fruizione, viabilità e tempi di percorrenza, aggiornata da frequenti sopralluoghi che consentano, oltre al corretto svolgimento delle visite guidate, la sicurezza e l'incolumità dei visitatori anche in luoghi all'aperto non sorvegliati e in casi di emergenza³.

Riforme recenti:

La professione di Guida Turistica è sempre stata disciplinata, fino alle modifiche del titolo V della Costituzione, avvenuto con **Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3**, tramite legislazioni nazionali quadro (Legge 17.5.1983 n. 217; Legge 135/2001) e dalle legislazioni Regionali, in rapporto di legislazione concorrente Stato-Regioni.

Dopo la modifica del titolo V, essendo la materia della legislazione turistica approdata nel IV comma dell'articolo 117 della Costituzione, il turismo è materia di competenza regionale esclusiva, mentre le professioni turistiche, con l'annullamento effettuato dal D.P.R. 27 aprile 2004, dell'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n) dell'allegato al D.P.C.M. 13 settembre 2002, dette professioni rientrano tra quelle di competenza concorrente e rimane propria dello Stato la determinazione "uniforme per tutto il territorio nazionale" dei principi propri delle professioni, ivi compresa quella di Guida Turistica, come confermato in seguito da diverse sentenze della Corte Costituzionale.

Con il **D. Lgs. 79/2011**, lo Stato ha ritenuto per ragioni di uniformità, coordinamento e salvaguardia delle materie di competenza esclusiva statale, sul quale la materia del Turismo andava comunque ad impattare, di emanare il Codice del Turismo.

L'**art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97**, ha disposto che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ha inoltre espressamente confermato che i cittadini dell'Unione europea in possesso della qualifica di guida turistica conseguita in un altro Stato membro, devono chiedere il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE che ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

³ Vedi i recenti tragici avvenimenti al Museo del Bardo di Tunisi e Piazza Sultanhamet di Istanbul

Il MIBACT nell'ambito del riordino della normativa sulla professioni turistiche sta elaborando specifici provvedimenti anche grazie la costituzione di un apposito tavolo congiunto Stato-Regioni.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

L'**ANGT**- Associazione nazionale delle guide turistiche – e **FEDERAGIT**- Federazione Guide, Accompagnatori e Interpreti Turistici- ritengono necessario elevare il titolo di studio per accedere all'esame di abilitazione ad un diploma di laurea almeno triennale.

Si segnala inoltre che il reddito medio delle attività professionali è drasticamente diminuito a causa del numero crescente di Guide Turistiche e alla maggiore incidenza di prestazioni occasionali e temporanee.

ANGT ritiene fondamentale prevedere sanzioni amministrative e, concordemente con altri operatori del Turismo, richiedere la costituzione di una Consulta Nazionale anti-abusivismo che consenta allo Stato di creare un coordinamento con le diverse forze di Polizia a livello nazionale e delle Polizie territoriali allo scopo di rendere più efficaci le politiche di effettiva repressione del fenomeno.

Anche le altre Associazioni di categoria (UIL-TUCS, FISASCAT, Federagit) lamentano la proliferazione di un sistema di abusivismo e di prestazioni in nero. Ritengono necessari controlli ex post sulle prestazioni occasionali tenuto conto che l'attività di guida turistica è stagionale.

RESTAURATORE DEI BENI CULTURALI

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale):

Conservazione e restauro del patrimonio culturale

La regolamentazione ha lo scopo di dare attuazione alla riserva giuridica dettata dall'art 29 comma 6 del Codice dei BBCC che consente "in via esclusiva" di eseguire interventi di restauro conservazione manutenzione ai restauratori di beni culturali ai sensi di legge e garantire, attraverso la formazione e la verifica delle competenze degli operatori abilitati all'esercizio della relativa professione, la qualità degli interventi sul patrimonio culturale, al fine di evitare che vengano arrecati danni irreversibili allo stesso.

INDICATORI

Dato che la figura professionale del restauratore non è stata ancora definitivamente costituita nel suo elenco nazionale, si è analizzato la consistenza delle entità economiche che svolgono in via prevalente l'attività contemplata nel codice ATECO 90.03.02 Conservazione dei beni culturali.


I dati sono parziali in quanto rilevati presso il registro generale delle Camere di Commercio. In tale elenco possono non essere inseriti operatori che svolgono attività professionale afferente al settore perché non obbligati ad iscriversi al registro delle imprese.

Dati più attendibili si potranno ricavare solo dall'esito della procedura transitoria e dalla costituzione del nuovo elenco nazionale previsto entro la fine del 2016.

Imprese registrate e attive in Italia, con codice ATECO prevalente 90.03.02 per anno		
ANNO	REGISTRATE	ATTIVE
2010	4.004	3.899
2011	3.907	3.793
2012	3.764	3.641
2013	3.642	3.496
2014	3.544	3.408
2015 (al 30/09)	3.514	3.361


Elaborazioni Ufficio Studi e Ricerche CCIAA di Trento su dati Infocamere-Registro Imprese

imprese registrate in Italia con il codice ATECO prevalente 90.03.02



Classe di Natura Giuridica	Tipologie di imprese attive in Italia con codice ATECO prevalente 90.03.02
SOCIETÀ DI CAPITALE	284
SOCIETÀ DI PERSONE	331
IMPRESE INDIVIDUALI	2.606
ALTRE FORME	140
Totale	3.361

Tipologie di imprese attive in Italia con codice prevalente ATECO 90.03.02



ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Il Decreto Legislativo 42/2004, “Codice dei beni culturali”, all’articolo 29 indica i profili di competenza e i livelli di qualità a cui si adegua l’insegnamento del restauro, e all’articolo 182 le disposizioni transitorie per l’acquisizione della qualifica.

Il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2009, n. 86 ha individuato all’articolo 1 il profilo di competenza del restauratore di beni culturali.

Il Decreto ministeriale del 26 maggio 2009, n. 87 disciplina i criteri e i livelli d’insegnamento degli specifici corsi a ciclo unico quinquennale, coerenti anche con le competenze definite da ECCO (European Confederation of Conservator- Restores’ Organisation), che individuano nell’EQF 7 (vedi il documento *E.C.C.O Competences for access to the Conservation-Restoration Profession-2011*), il livello d’ingresso nella professione. Il D.M. 87/2009 articola il percorso formativo del restauratore di beni culturali in 6 percorsi formativi professionalizzanti (PFP), al termine del quale è previsto il superamento di una prova avente valore di esame di stato. I soggetti formatori possono essere molto diversi tra loro: Università, Accademie, Scuole di Alta Formazione e privati, tutti subordinati all’accreditamento dei corsi da parte di un’apposita Commissione istruita con Decreto Interministeriale MiBACT (Ministero dei beni, attività culturali e turismo) –MiUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) del 7 febbraio 2011.

Il Decreto del MiUR del 2 marzo 2011 definisce la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02.

Il decreto interministeriale MiBACT-MiUR del 24 agosto 2014 sancisce l’equipollenza del titolo rilasciato dalle SAF al diploma di laurea magistrale LMR/02.

La legge 14 gennaio 2013, n. 7, che modifica l’articolo 182 del Codice dei Beni Culturali, dà attuazione alla disciplina transitoria per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, relativamente ad uno o più dei 12 settori di competenza previsti, per coloro che abbiano maturato una adeguata formazione e/o competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. Il 30/10/2015 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature ai fini dell’inserimento nell’elenco dei restauratori di beni culturali previsto dalla normativa. Tale elenco, redatto e conservato a livello nazionale dal MiBACT e suddiviso nei 12 settori di competenza, verrà tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro che conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9 del Codice dei BB CC.

Con la chiusura della fase transitoria prevista dall’art.182 del Codice dei Beni Culturali entrano in vigore anche le norme che riguardano l’organizzazione dell’impresa operante nel settore della tutela dei beni culturali.

CRITICITÀ, AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA.

Il percorso di formazione specifico per restauratori è iniziato nel 1942 con l’istituzione della Scuola di restauro presso l’Istituto Centrale del Restauro di Roma, successivamente regolamentato attraverso il D.P.R. del 16 settembre 1955, n. 1517 e nel 1975 presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, successivamente regolamentato attraverso la LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57.

Recentemente le Università, le Scuole di Alta Formazione e Studio le altre istituzioni accreditate hanno diplomato i primi studenti nella classe di Laurea LMR/02. Nel frattempo, il MiBACT sta

attuando le disposizioni transitorie finalizzate a garantire l'ingresso negli elenchi di chi attualmente esercita la professione.

Si ritiene che l'attuale normativa, una volta attuate le procedure previste, consentirà un adeguato livello di protezione del motivo imperativo di interesse generale e un adeguato livello di qualificazione professionale.

Si evidenziano tuttavia alcune problematiche:

- 1) L'elenco dei restauratori, la cui redazione da parte del Ministero è attualmente in corso, sarà suddiviso in 12 settori di competenza, introducendo quindi un principio di differenziazione della qualifica del restauratore. Il MIBACT sta valutando se mantenere i 12 settori attuali o tornare ai precedenti 6.
- 2) il D.M. 420/2001 modifica il D.M. 294/2000 concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro. A parte le modifiche introdotte per gli artt. 7 e 8 del d.lgs. 42/2004, esso costituisce ancora la normativa di riferimento in merito all'organizzazione delle imprese operanti nel settore dei restauri. Al citato decreto ministeriale verranno apportate le opportune modificazioni alla luce dell'entrata in vigore della direttiva 2013/55/UE.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

L'**ARI**- Associazione restauratori d'Italia considera, invece, problematico, anche ai fini della mobilità all'estero dei restauratori italiani, che il profilo venga suddiviso in più settori di competenza.

ORA – Organizzazione restauratori alta formazione e **Confartigianato** con riferimento all'aspetto economico segnalano, al fine di evitare modalità difformi di inquadramento a livello europeo dei soggetti giuridici del settore del restauro, che in taluni Stati la legislazione nazionale per l'esercizio della professione si basa sulla Direttiva Servizi, in altri su quella dei Lavori pubblici.

TECNICI DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI CON COMPETENZE SETTORIALI

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale):

Conservazione e restauro del patrimonio culturale

La regolamentazione ha lo scopo di dare attuazione alla riserva giuridica dettata dall'art 29 per garantire, attraverso la formazione e la verifica delle competenze degli operatori abilitati all'esercizio della relativa professione, la qualità degli interventi sul patrimonio culturale, affinché non vengano arrecati danni irreversibili allo stesso.

INDICATORI

È la figura professionale che esegue varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore di beni culturali. Dato che la figura professionale del tecnico del restauro con competenze settoriali non è stata ancora stata definita in merito ai criteri di formazione e qualificazione, dati attendibili su livello di occupazione, impatto economico e livello di mobilità non possono ancora essere ricavati.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e in particolare l'articolo 29, comma 10, stabilisce che la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2009, n. 86, ha individuato all'articolo 3 il profilo di competenza del tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali.

Tale profilo verrà ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'[articolo 29, comma 10 del Codice](#).

Le Regioni competenti ad individuare il percorso formativo per l'accesso alla professione di Tecnico del restauro con competenze settoriali non hanno ancora affrontato tale definizione, che dovrebbe avvenire in sede di Conferenza Stato-Regioni.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'attuale normativa ha finora affrontato il problema a livello preliminare, e pertanto una valutazione degli effetti della stessa non è ancora possibile: si ritiene pertanto che debba essere avviata la procedura legislativa necessaria all'ulteriore definizione del profilo di questa figura professionale e della sua formazione. Potrà forse essere utile a questo scopo tenere conto, mediante ricognizioni o censimenti, dei profili di artigiani con competenze specialistiche già esistenti e operanti sul territorio nazionale nel settore della conservazione.

TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI (definito a volte collaboratore)

La corrispondenza tra i termini “ tecnico del restauro” e “collaboratore restauratore” viene definita dall’art.2, comma 3 del Decreto Ministeriale del 26 maggio 2009, n. 86.

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Conservazione e restauro del patrimonio culturale

La regolamentazione ha lo scopo di dare attuazione alla riserva giuridica dettata dall’art 29 per garantire, attraverso la formazione e la verifica delle competenze degli operatori abilitati all’esercizio della relativa professione, la qualità degli interventi sul patrimonio culturale, al fine di evitare che vengano arrecati danni irreversibili allo stesso. È la figura professionale che collabora con il restauratore agisce sotto il suo controllo diretto.

INDICATORI

Dati attendibili su livello di occupazione, impatto economico e livello di mobilità si potranno ricavare solo dopo l’esito della procedura transitoria non ancora espletata, e dopo la costituzione del nuovo elenco nazionale, prevista entro la fine del 2016.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali, all’articolo 29, comma 10, stabilisce che la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione sia assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Il Decreto Legislativo 42/2004, indica all’articolo 182 le disposizioni transitorie per l’acquisizione della qualifica.

Il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2009, n. 86, ha individuato all’articolo 2 il profilo di competenza del tecnico del restauro di beni culturali.

La formazione del tecnico del restauro è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei percorsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti nell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Il 25 luglio 2012 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il documento definitivo dell’Accordo tra il MiBAC, il MiUR, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali. Fermo restando l’unicità del profilo professionale, il percorso formativo del tecnico del restauro può essere orientato con un indirizzo coerente a specifiche competenze, conoscenze e abilità, riferite a specifiche tipologie di beni culturali. Per acquisire la qualifica di tecnico del restauro di beni culturali occorre frequentare un corso di formazione erogato da soggetti accreditati e/o autorizzati della durata minima di 2700, articolate in tre annualità, e superare un esame finale. Ai fini dell’ammissione al

corso è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di una qualifica almeno triennale anche del sistema di Istruzione e Formazione. La certificazione rilasciata al termine del percorso formativo di tecnico del restauro di beni culturali, ai sensi del D.M. 86/2009, con l'indicazione dell'indirizzo specifico di riferimento del corso, è valida su tutto il territorio nazionale e consente l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici del restauro di beni culturali tenuto dal MiBACT.

La legge 14 gennaio 2013, n. 7, che modifica l'articolo 182 del Codice dei Beni Culturali, dà attuazione alla disciplina transitoria per acquisire la qualifica di tecnico del restauro di beni culturali, per coloro che abbiano maturato un'adeguata formazione e/o competenza professionale nell'ambito di detta attività. Il 24 ottobre 2014 sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali previsto dalla normativa. Tale elenco, tenuto a livello nazionale dal MiBACT, verrà tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro che conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, comma 10 del Codice dei BB CC.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La formazione del tecnico del restauro, già precedentemente svolta a livello di enti locali, viene attualmente proposta, a seguito della regolamentazione, in maniera coerente tra le varie regioni, da soggetti accreditati da parte delle regioni stesse.

Si ritiene che l'attuale normativa, una volta attuate le procedure previste, consentirà un adeguato livello di protezione del motivo imperativo di interesse generale e un adeguato livello di qualificazione professionale.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

L'ARI -Associazione Restauratori d'Italia segnala tuttavia la necessità di risolvere la criticità connessa alle diverse competenze formative prodotte dalla modifica al titolo V della Costituzione. La netta separazione, oggi esistente, tra quelle dello Stato (cui spetta la formazione del restauratore) e le Regioni (cui compete invece quella delle figure di tecnico del restauro e tecnico con competenze settoriali) di fatto impedisce qualsiasi collegamento o evoluzione formativa tra le varie figure professionali, limitando la crescita professionale dei soggetti coinvolti.

ACCONCIATORE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica in quanto le attività che può svolgere l'acconciatore comprendono tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. La regolamentazione mira a garantire la tutela della salute dei clienti impedendo la diffusione di malattie o infezioni che possono diffondersi attraverso un'attività professionale effettuata senza adeguate precauzioni igienico-sanitarie.

Tutela dei consumatori e destinatari dei servizi è garantita attraverso la costante verifica (da parte delle USL, Guardia di Finanza e Polizia locale) che il responsabile tecnico del salone abbia i requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa.

INDICATORI

I numeri

Il numero imprese di “Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici” ammonta a 123.930 a cui si aggiungono 5.550 Servizi di centri per il benessere fisico e 206 Stabilimenti termali, per totale di imprese occupate nel comparto dell'estetica e benessere di 129.636.

La forma societaria

L'82% degli Acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici svolge l'attività come imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo, 11% si costituisce in società in nome collettivo; il 55% dei Centri per il benessere fisico svolge l'attività come imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo, il 17% si costituisce come società in nome collettivo, il 16% in Società a responsabilità limitata e l'11% in società in nome collettivo; infine il 49% degli Stabilimenti termali è rappresentato da società a responsabilità limitata, il 20% in società per azioni, società in accomandita per azioni e il 16% in società in accomandita semplice.

Fatturato, margine lordo, investimenti e addetti

Nel 2012 (ultimo dato disponibile Istat) il fatturato delle Attività dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici è pari a 5,2 miliardi di euro, mentre il fatturato dei Servizi dei centri per il benessere fisico (compreso gli stabilimenti termali) è di 749 milioni di euro. Tra il 2008 e il 2012 il fatturato dei Parrucchieri è rimasto sostanzialmente fermo (+1%) mentre quello dei Centri benessere si è contratto del 16,5%. Il Margine lordo operativo (cioè i ricavi al netto dei costi del personale, delle materie prime, dei servizi e altri costi di gestione) si riduce per le due categorie rispettivamente del -12% per i parrucchieri e del -30% per i centri benessere. Nell'arco di questi 4 anni anche gli investimenti lordi in beni materiali si sono contratti in media del 67%.

I dati degli Studi di Settore del 2013 confermano i dati Istat i Servizi di acconciatura e gli istituti di bellezza risultano avere un ricavo medio di circa 43,8 mila euro e un reddito medio di impresa di 10 mila euro. Tra il 2012 e il 2013 si registra una contrazione ulteriore del fatturato del 7%.

Si contano 264 mila addetti (111 mila dipendenti) in calo del 3,4% tra il 2008 e il 2012.

La spesa

Nel 2013 la spesa media mensile delle famiglie per barbiere parrucchiere e istituti di bellezza è stata di 26,65 euro. La spesa più alta si ha nel Nord mentre quella più bassa nelle Isole. Nel 2008 le famiglie spendevano 30,56 euro per questi servizi con una contrazione in 5 anni del 13%. Guardando alle tipologie familiari a spendere di più in “bellezza” sono le coppie senza figli e a spendere meno sono le persone sole indipendentemente dall'età.

I prezzi e tariffe

I prezzi del comparto si sono mantenuti più bassi dell'indice generale dei prezzi al consumo nel 2011 e 2012 recuperando qualcosa nei due anni successivi. A fronte di un contenimento dei prezzi da parte degli operatori del settore ingenti sono stati invece gli incrementi di spesa "fissa" per lo svolgimento dell'attività, si stima una spesa aggiuntiva annua superiore ai 1.200 euro.

Pezzi al consumo – var%	2011	2012	2013	2014
Servizi di parrucchiere e trattamenti di bellezza	1,8	1,9	1,3	0,9
<i>servizi di parrucchiere per uomo e bambino</i>	<i>1,6</i>	<i>1,8</i>	<i>0,9</i>	<i>0,4</i>
<i>servizi di parrucchiere per donna</i>	<i>..</i>	<i>2</i>	<i>1,3</i>	<i>1,0</i>
indice generale	2,8	3,0	1,2	0,2

Fonte: Istat

Variazioni tendenziali %	2011	2012	2013	2014	2015*	cumulata
Tariffe complessive	2,1	1,5	3,1	2	0,9	9,6
Tariffe a controllo nazionale	3,8	2,4	3,3	1,8	1,5	12,8
Tariffe a controllo locale	7,3	7,2	4,5	4,8	1,7	25,5
<i>di cui:</i>						
<i>rifiuti solidi urbani</i>	4,9	3,2	6	10,8	-3,5	21,4
<i>acqua potabile</i>	9,6	5,2	6,6	6,4	8,8	36,6
Tariffe energetiche	6,3	13,4	1,7	-4	-2,7	14,7
<i>di cui</i>						
<i>energia elettrica</i>	1,9	14	3	0,9	-1,5	18,3
<i>gas di rete</i>	9,1	13,1	0,9	-7,4	-3,6	12,1

Nota: * stime

Fonte: Elaborazioni Confesercenti su dati Unioncamere e ref. ricerche, Tendenze dei prezzi (marzo – luglio 2015)

Stime – Spesa per tariffe di famiglie e imprese	Famiglie (*)	Impresa
2010		Parrucchiere(**)
Fornitura energia elettrica	435	2.318
Fornitura gas naturale	1077	1.567
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	220	308
Servizio idrico integrato	223	770
	Famiglie (**)	Impresa
2015		Parrucchiere
Fornitura energia elettrica	519	3.002
Fornitura gas naturale	1.203	1.771
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	272	414
Servizio idrico integrato	311	1.029

Nota: stime su (*) famiglia di 3 persone con abitazione di 108mq, consumo acqua 160m3/anno, consumo

energia elettrica 2.700kWh e potenza di 3kW, consumo gas 1800 Smc; ** parrucchiere di 70 mq, prelievo acqua

400m3/anno, consumo energia elettrica 9MWh/anno potenza 40kW, consumo gas 2.500 Smc..

Fonte: Elaborazioni Confesercenti su dati Unioncamere e ref. ricerche, Tendenze dei prezzi (marzo – luglio 2015);

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA).

Il soggetto deve documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale. A tale scopo, è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di seguito elencati:

- a) svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- b) un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

La formazione professionale dell'acconciatore è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi, nel rispetto dello standard professionale essenziale definito dall'Accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007 e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

Riforme recenti

L'art. 77 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, così come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n.147, ha stabilito che l'attività può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da presentare allo sportello unico della Camera di Commercio competente per territorio.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

Accordo Stato-Regioni 29 marzo 2007-Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'Accordo Stato/Regioni ha permesso di rendere uniformi i percorsi formativi su tutto il territorio nazionale. Inoltre l'introduzione della SCIA ha semplificato, dal punto di vista amministrativo l'avvio dell'esercizio delle attività.

Il Ministero dello sviluppo economico, insieme al Ministero del lavoro, sta valutando alcune modifiche alla normativa al fine di attenuare talune restrizioni all'esercizio delle attività di

acconciatore e di estetista; in particolare, si renderà meno stringente l'obbligo attuale di esercitare in locali e non al domicilio del cliente.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Confesercenti segnala, per quanto riguarda lo standard definito nell'Accordo Stato Regioni 29 marzo 2007, in relazione al profilo professionale dell'impresa di acconciatura (saloni di parrucchiere, barbieri ecc.), che talora gli attuali Corsi regionali non garantiscono un accesso all'attività sufficientemente qualificata sotto il profilo degli aspetti igienico-sanitari, oltre che squisitamente chimici e tricologici. Andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di arricchire la professionalità dei futuri operatori del settore tramite l'introduzione a livello scolastico nazionale di autentici 'Istituti Tecnici Professionali per Acconciatore' post-licenza media.

VENDITA AL DETTAGLIO O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (VENDITA ALIMENTARE, RISTORANTI, BAR, ECC.)

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

- Sanità pubblica
- Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi
- Protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compresa la pianificazione urbana e rurale


Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

INDICATORI

Il Censimento dell'Industria e dei Servizi conta nel 2011, 258 mila imprese attive nei servizi di ristorazione. I ristoranti sono circa 136 mila (il 53% del totale), i bar e altri servizi simili senza cucina, 118 mila (il 46%). Tra il 2008 e il 2011 si registra un incremento nel numero dei ristoranti e una contrazione in quello dei bar, rispettivamente del +13% e del -4%. In questi tre anni il fatturato nel complesso è cresciuto dell'8,2%, gli occupati del 4,5%, i dipendenti del 4,6%. Il grafico mostra che la crescita di queste variabili è ascrivibile ai ristoranti, mentre per i bar e le attività di fornitura di pasti preparati le variazioni sono tutte negative, e per i bar di maggiore entità. A fronte di un incremento di fatturato del 25% e degli occupati del 13% per i ristoranti, i bar fanno registrare un -11,4% e un -5,3%.

	imprese	
	2011	2008
Attività dei servizi di ristorazione	258.242	247.429
Ristoranti e attività di ristorazione mobile	136.692	121.219
Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione	3.543	3.354
<i>fornitura di pasti preparati (catering per eventi)</i>	1.913	1.858
<i>mense e catering continuativo su base contrattuale</i>	1.630	1.496
Bar e altri esercizi simili senza cucina	118.007	122.856

Fonte: Istat



I flussi

Passando ai più recenti dati Infocamere ad aprile 2014 risultano registrate 353 mila imprese di somministrazione tra bar e ristoranti. Il 50% delle imprese sono ditte individuali, il 35% società di persone e il 13% società di capitale. Negli ultimi anni la scelta societaria non ha subito cambiamenti significativi, è aumentano leggermente il peso delle società di capitale e si è ridotto quello delle società di persone.

La natimortalità, ossia i saldi tra nuove imprese iscritte e le cancellate indicano il 2012 come l'anno più difficile per i ristoranti mentre il 2013 per i bar. Tra l'inizio del 2013 e il secondo bimestre del 2014 oltre 34 mila imprese hanno cessato la loro attività di somministrazione: 73 imprese al giorno.

Ristorazione	2011		2012		2013		II bimestre 2014	
	iscritte	cancellate	iscritte	cancellate	iscritte	cancellate	iscritte	cancellate
Totale ITALIA	7.648	11.044	7.623	11.875	8.874	12.460	3.133	5.334
CENTRO-NORD	5.062	7.274	5.140	7.989	5.935	8.174	2.147	3.465
SUD E ISOLE	2.586	3.770	2.483	3.886	2.939	4.286	986	1869

Fonte: Osservatorio Confesercenti Unioncamere

Ristorazione	saldi			
	2011	2012	2013	II bim. 2014
Totale ITALIA	-3.396	-4.252	-3.586	-2.201
CENTRO-NORD	-2.212	-2.849	-2.239	-1.318
SUD E ISOLE	-1.184	-1.403	-1.347	-883

Fonte: Osservatorio Confesercenti Unioncamere

Bar	2011		2012		2013		II bimestre 2014	
	iscritte	cancellate	iscritte	cancellate	iscritte	cancellate	iscritte	cancellate
Totale ITALIA	8.007	10.640	8.570	11.277	8.730	11.725	2.875	4.872
CENTRO-NORD	5.749	7.769	6.125	8.005	6.015	8.290	2.033	3.370
SUD E ISOLE	2.258	2.871	2.445	3.272	2.715	3.435	842	1.502

Fonte: Osservatorio Confesercenti Unioncamere

Bar	saldi			
	2011	2012	2013	II bim. 2014


Totale ITALIA	-2.633	-2.707	-2.995	-1.997
CENTRO-NORD	-2.020	-1.880	-2.275	-1.337
SUD E ISOLE	-613	-827	-720	-660

Fonte: Osservatorio Confesercenti Unioncamere

Nel secondo bimestre 2014 il tasso di sviluppo, ossia il rapporto tra il saldo (iscritte-cessate) e le imprese registrate, risulta pari al -1,2%, sia per i ristoranti che per i bar. Per quanto riguarda i primi, le regioni con tassi di sviluppo decisamente sotto la media paese sono: Marche e Basilicata con -1,5%, Umbria -1,6%, Puglia -1,8%, Abruzzo e Sicilia -1,9% e un pesante -2,2% del Molise. Per i bar, da segnalare il -1,5% di Calabria e Sicilia, il -1,7% di Piemonte, Trentino e Friuli, il -1,8% dell'Abruzzo e infine il -2,8% del Molise.


Se per i ristoranti la situazione in provincia e nei comuni capoluogo è sostanzialmente analoga, per i bar invece le attività nei comuni capoluogo soffrono meno con un tasso di sviluppo che si attesta in media sul -0,8%.

A fine 2013 risultano registrate 33 mila seicento imprese della ristorazione con a capo un imprenditore straniero. Le imprese straniere erano nel 2011 circa 28 mila con un incremento del 20% in due anni. Il peso delle imprese straniere sul comparto è passato in due anni dall'8,2% al 9,3%. Nel sud e nelle isole la presenza straniera per questo settore è ancora di molto inferiore alla media paese. In assoluto la regione con la maggior incidenza è la Lombardia, oltre il 16% delle imprese di ristorazione ha a capo uno straniero.



Gli occupati

Nel 2013 gli occupati nei Servizi di alloggio e ristorazione sono 1 milione e 300 mila, di cui 930 mila i dipendenti, circa il 70%.



Volendo scendere nel dettaglio del solo comparto dei servizi di ristorazione i dati fermi al 2011 forniscono comunque delle indicazioni di base. Il 28% delle attività ha un solo occupato, il 24,3% due occupati e il 30% tre, in sintesi l'83% delle imprese di ristorazione ha un numero di occupati compreso tra 1 e 5. Come è facile immaginare la dimensione media dei bar è inferiore.

Il 48,6% degli dipendenti nella ristorazione sono donne, questa percentuale sale al 77% per la fornitura di pasti preparati e al 63% per i bar. Le percentuali si invertono a favore degli uomini quando si passa agli indipendenti. Le donne lavoratrici indipendenti nella ristorazione e nella fornitura di pasti preparati sono il 40%, nei bar il 44%.

	dipendenti		indipendenti	
	maschi	femmine	maschi	femmine
Attività dei servizi di ristorazione	261.145	354.858	224.780	161.653
ristoranti e attività di ristorazione mobile	181.832	172.111	125.301	84.141
fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione	25.793	90.790	2.146	1.411
bar e altri esercizi simili senza cucina	53.520	91.957	97.333	76.101

Fonte: Istat

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Per esercitare l'attività è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti precitati devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Riforme recenti

L'art. 64 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 così come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n.147, ha stabilito che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela. In tutti gli altri casi sono soggetti a SCIA -segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.

L'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 ha stabilito che le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione dei corsi professionali abilitanti all'esercizio della professione e, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere una durata superiore al limite delle 90 ore e l'inserimento di ulteriori materie.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'Accordo Stato/Regioni ha permesso di rendere uniformi i percorsi formativi su tutto il territorio nazionale. Inoltre l'introduzione della SCIA ha semplificato, dal punto di vista amministrativo l'avvio dell'esercizio delle attività.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

La FIEPET - Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici suggerisce, in relazione ai Corsi regionali di cui all'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 abilitanti all'avvio di pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.), di implementare l'articolazione del corso sotto il profilo dell'autocontrollo (HACCP) e dell'informativa circa l'eventuale presenza di allergeni nelle pietanze e nelle bibite somministrate.

Inoltre auspica una modifica normativa per l'accesso alla professione esclusivamente tramite l'esame abilitante, ritenendolo unico sistema per garantire una migliore qualificazione professionale.

LA FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi segnala la necessità di una modifica normativa che preveda il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per svolgere l'attività in oggetto in ogni struttura. Attualmente non occorre il possesso dei requisiti professionali per avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un circolo privato. Lo stesso dicasi per l'attività di somministrazione in una struttura ricettiva rivolta agli alloggiati.

Sarebbe pertanto opportuno prevedere la necessità del possesso dei requisiti professionali anche per tali attività, attesa la sostanziale uguaglianza delle fattispecie e delle ragioni di tutela della sanità pubblica e di protezione dei consumatori sottese.

TINTOLAVANDERIA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale):

Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi

Protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compresa la pianificazione urbana e rurale

La normativa nazionale, al fine di perseguire i motivi di interesse generale indicati mira ad aumentare l'affidabilità delle imprese. A tal fine, è obbligatorio per le imprese nominare per ogni sede un responsabile tecnico che soddisfi i requisiti di competenza professionali stabiliti dalla legge.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Per esercitare l'attività di tintolavanderia il titolare dell'impresa deve designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, sono stabiliti dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti precitati devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Riforme recenti

L'art. 79 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 così come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n.147, ha stabilito che l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia è soggetto a SCIA-segnalazione certificata di inizio di attività - da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.

L'obbligo di designazione del responsabile tecnico non si applica alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, ovvero lavanderie self-service.

L'Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2011 ha stabilito che le Regioni e le Province autonome provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall'accordo stesso e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalla Regioni e Province autonome direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione o Provincia autonoma.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Dopo attento esame si ritiene che la normativa applicabile nel suo complesso consenta un adeguato livello di protezione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano il suo mantenimento che al tempo stesso non ostacola la libera concorrenza nel mercato e la libertà di stabilimento.

L'Accordo Stato/Regioni del 2011 ha permesso di rendere uniformi i percorsi formativi su tutto il territorio nazionale. Inoltre l'introduzione della SCIA ha semplificato, dal punto di vista amministrativo l'avvio dell'esercizio delle attività.

SPEDIZIONIERE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

- Protezione dei creditori - i requisiti finanziari richiesti (capitale sociale di almeno 100.000 euro, con ulteriori garanzie anche sotto forma di garanzia bancaria e l'obbligo del deposito di una cauzione al momento della registrazione in Registro delle Imprese) consentono un adeguato rimborso ai creditori.
- Protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi – la normativa mira ad aumentare l'affidabilità delle imprese richiedendo non solo requisiti professionali, ma anche morali e di capacità finanziaria. La norma prevede anche un controllo costante sul rispetto di tali requisiti
- Prevenzione delle frodi - i requisiti morali e professionali da soddisfare per avere accesso alle attività mira a ridurre l'incidenza dei fenomeni di frode nel settore, aumentando il livello di professionalità e di integrità degli operatori economici autorizzati a svolgere le attività riservate agli spedizionieri; allo stesso tempo, l'osservanza dei requisiti di capacità finanziaria, e la necessità del versamento di una caparra al momento della registrazione nel registro delle imprese mirano a consentire che il cliente abbia un rimborso ai danni procuratori con il comportamento fraudolento dello spedizioniere.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Per esercitare l'attività occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
- b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
- c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della SCIA, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi l'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

I soggetti che devono possedere i requisiti di professionalità sono:

- per l'impresa individuale: il titolare e gli eventuali preposti allo svolgimento dell'attività di spedizioniere,
- per le società, i consorzi, le associazioni: tutti i legali rappresentanti e gli eventuali preposti.

Riforme recenti

L'art. 76 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 così come modificato dal d.lgs. 6 agosto 2012, n.147, ha stabilito che l'attività di spedizioniere è soggetta a SCIA-segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dalla norma. La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di spedizioniere e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Dopo attento esame si ritiene che la normativa applicabile nel suo complesso consente un adeguato livello di protezione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano il suo mantenimento che al tempo stesso non ostacola la libera concorrenza nel mercato e la libertà di stabilimento.

MAESTRO DI SCI

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

- Protezione dei consumatori
- Sicurezza pubblica

La regolamentazione serve ad avere professionisti qualificati che sappiano garantire la sicurezza in pista e sappiano insegnare ai propri allievi i fondamentali per il comportamento in pista.

Il maestro di sci deve avere le competenze per insegnare sci alpino, snowboard e sci di fondo.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

L'esercizio della professione è subordinato al superamento degli esami di abilitazione e all'iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal rispettivo Collegio regionale dei maestri di sci. L'iscrizione va fatta all'albo della Regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali e il superamento dei relativi esami organizzati dalle Regioni.

I corsi sono organizzati dalle Regioni, con la collaborazione dei Collegi regionali dei maestri di sci, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali. Le Regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento. Le Regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali. Le Regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Dopo attento esame si ritiene che la normativa applicabile nel suo complesso consente un adeguato livello di protezione dei motivi imperativi di interesse generale che giustificano il suo mantenimento. E' necessario che la professione resti riservata a professionisti qualificati.

FANTINO/GUIDATORE CAVALLI DA CORSA

ALLENATORE PROFESSIONISTA CAVALLI DA CORSA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

- Salute pubblica

La regolamentazione è finalizzata ad aumentare la sicurezza della competizione ippica riducendo il rischio di incidenti e garantendo la trasparenza dell'evento per il pubblico e lo scommettitore.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

La normativa di regolamentazione della professione risale a Regolamenti delle corse approvati con deliberazione degli enti di diritto pubblico. Tali enti sono stati incorporati all'UNIRE con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449. Con legge 15 luglio 2011 n.111, Unire è divenuto ASSI. Con la successiva legge 7 agosto 2012, n. 135 si è avuto il trasferimento delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Sono rimasti tuttora vigenti i regolamenti dei vecchi Enti per le professioni dell'ippica. E' in fase di definizione il testo di un "Regolamento unico delle corse ippiche", che ricomprenderà integrandoli e modificandoli i vecchi regolamenti e che verrà approvato con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Fantino/guidatore cavalli da corsa

Il rilascio della patente di fantino/guidatore è subordinato alla frequenza di un corso di formazione professionale che prevede una prima parte teorica (con approfondimento di: Regolamento delle corse, Regolamento antidoping cavalli e cavalieri, tecniche di allenamento, grooming, preparazione atletica, nozioni di anatomia e veterinaria) ed una parte di " tirocinio " pratico da svolgersi presso un allenatore professionista o che, esclusivamente per il guidatore, prevede la partecipazione a gare riservate.

Al termine del tirocinio colui che ha partecipato al corso ottiene una patente di *allievo*. Il rilascio vero e proprio della patente di fantino/guidatore professionista avviene successivamente al raggiungimento di una completa qualificazione professionale, legata alle prestazioni in corsa (numero di corse, piazzamenti e vittorie).

Si può accedere al corso soltanto successivamente all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Allenatore professionista cavalli da corsa

Il rilascio della patente di allenatore professionista cavalli da corsa è subordinato alla frequenza di un corso di formazione professionale che prevede una parte teorica di approfondimento su: Regolamento delle corse, Regolamento antidoping cavalli e cavalieri, tecniche di allenamento, amministrazione e organizzazione della scuderia, nozioni di anatomia e veterinaria, e cultura ippica) ed una parte pratica legata allo svolgimento di un tirocinio o alla partecipazione ad un certo numero di corse.

Il corso di formazione professionale (comprensivo di apprendistato) è organizzato e gestito dall'Amministrazione in collaborazione con le Associazioni di categoria (associazioni di natura privatistica).

La concessione della patente di allenatore professionista per il trotto può essere subordinata anche alla titolarità di un'abilitazione a guidare cavalli da corsa da almeno cinque anni, in questo caso la frequenza al corso di formazione non è obbligatoria ma è subordinata al superamento di un esame.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso è, per il galoppo il diploma di scuola secondaria di secondo grado e per il trotto l'assolvimento dell'obbligo scolastico. a cui va aggiunta l'esperienza professionale nel settore.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

L'Italia aderisce ad organismi internazionali (IFHA – UET) che hanno il compito di armonizzare le diverse normative in materia di corse ippiche e di allevamento presenti nei Paesi aderenti. Tali norme prevedono che il professionista che si sposta per ottenere l'abilitazione definitiva ad esercitare in altro Stato Membro debba rinunciare alla patente conseguita nello Stato di origine.

L'Autorità Competente ritiene tale norma discriminatoria e si è fatta promotrice nelle sedi opportune, di un confronto tra i Paesi membri dell'IFHA e dell'UET al fine di rimuovere tale vincolo alla libera circolazione.

L'Italia sta verificando se anche negli altri Stati membri dell'Unione europea appartenenti all'IFHA o all'UET è stata avviata la procedura per la regolamentazione delle professioni ippiche ai sensi della direttiva 2013/55/UE.

Tale verifica è stata avviata nella convinzione che la regolamentazione può risultare semplificativa ed efficace per la libera circolazione dei professionisti dell'ippica soltanto se costituisce un percorso comune con gli altri Paesi europei.

Al termine della verifica, la cui conclusione è legata alla programmazione degli incontri internazionali previsti per il 2016, si valuterà se è stato giusto chiedere il riconoscimento o se al contrario occorre deregolamentare le professioni di fantino, guidatore e allenatore cavalli da corsa, continuando ad applicare soltanto la normativa definita all'interno degli Organismi internazionali.

CLASSIFICATORE DI CARCASSE BOVINE

CLASSIFICATORE DI CARCASSE SUINE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale) Trattasi di obbligo previsto da norme Unionali, nel caso della classificazione delle carcasse bovine, mentre nel caso della classificazione dei suini è stato previsto con norma nazionale (art. 18 del DM 12 ottobre 2012) in quanto tale prassi è ritenuta idonea a garantire la trasparenza delle transazioni commerciali. L'obbligo di abilitazione dei classificatori di carcasse bovine, previo superamento di un corso, ha lo scopo di rendere la classificazione un'operazione basata su evidenze oggettive minimizzando quindi gli aspetti soggettivi insiti in una valutazione visiva delle mezzene. Nel caso della classificazione dei suini invece occorre addestrare il personale all'utilizzo della strumentazione.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Requisiti di accesso:

Per diventare classificatori di carcasse bovine o suine occorre frequentare un corso organizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per accedere al corso non è richiesto alcun titolo di studio specifico.

Classificatori di carcasse bovine.

Il corso è un'attività formativa che serve a fornire una conoscenza di base della normativa specifica e ad insegnare ai partecipanti ad eseguire la classificazione a vista delle carcasse bovine, ottenendo, dopo gli esami finali, un tesserino di abilitazione. I corsi durano quattro giorni, dal martedì mattina al venerdì alle 13,00 circa. L'attività didattica prevede un'alternanza di lezioni in aula ad esercitazioni pratiche sulle carcasse in cella frigorifero.

Classificatori di carcasse suine.

Lo svolgimento del corso per classificatori di carcasse suine avviene in due giornate, nella prima sono illustrati ai candidati, attraverso lezioni teorico-pratiche, i dettagli afferenti alla normativa Unionale e nazionale del settore, nonché gli obblighi che i vari soggetti interessati – allevatori, classificatori, strutture di macellazione – sono tenuti ad assolvere. Inoltre, l'aspetto didattico è esteso anche ad una illustrazione degli strumenti autorizzati per l'Italia con Decisione UE da utilizzare per la classificazione. Al termine della prima giornata è prevista una esercitazione pratica sull'impiego dei predetti strumenti.

Per entrambi i settori suddetti, nell'ultima giornata di corso, si tiene l'esame di abilitazione consistente in una prova teorica consistente in un questionario a risposta multipla e una prova pratica di classificazione delle carcasse.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Il Sistema adottato appare il più idoneo inoltre, nel caso dei classificatori di carcasse bovine, non esistono alternative possibili in quanto l'obbligo di autorizzazione deriva da norme UE (regolamento CE 1249/2008).

ASSISTENTE BAGNANTE

OBIETTIVO sottostante alla regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale):

- Sicurezza pubblica

L'attività dell'assistente bagnante è finalizzata a salvaguardare l'incolumità del bagnante in mare, in caso di situazione di pericolo.

Il professionista per ottenere l'abilitazione deve dimostrare il possesso di specifiche competenze quali: nuoto teorico e pratico, primo e pronto soccorso, anatomia e fisiologia del sistema respiratorio e cardiovascolare, etc.

Si è potuto verificare che la regolamentazione ha portato all'aumento della sicurezza dei bagnanti su tutte le spiagge dove sono in servizio gli assistenti bagnanti.

REQUISITI DI ACCESSO

L'esercizio della professione di assistente bagnante è subordinato al conseguimento di un "brevetto di assistente bagnante", dopo il superamento di un apposito esame.

Per accedere all'esame occorre frequentare un corso di 40 ore.

I corsi sono rivolti a chi ha già compiuto 16 anni di età ed è in possesso di ottime capacità natatorie.

L'attività di assistente bagnante è attualmente soggetta a revisione e verifica da parte del personale della Guardia Costiera italiana per mantenere un elevato livello di qualità del professionista.

Nel 1918 una circolare del Ministero dei Trasporti Marittimi e Ferroviari, imponeva alla Capitanerie di Porto del regno di fare obbligo a tutto il personale addetto agli stabilimenti balneari di comprovare l'idoneità nel nuoto, nella pratica del primo soccorso e della respirazione artificiale. L'Amministrazione marittima si rivolse alla Società Nazionale di Salvamento- S.N.S. che, dopo un propedeutico corso e un esame di idoneità, rilasciava un brevetto di "Soccorritore di spiaggia", antesignano del Bagnino di Salvataggio.

Il Ministero delle Comunicazioni – Marina Mercantile con Foglio d'Ordine n. 43 del 6 maggio 1929 concedette alla Società Nazionale di Salvamento l'autorizzazione al rilascio del "certificato di abilitazione all'esercizio del mestiere di bagnino".

Oggi tale brevetto è rilasciato anche dalla Federazione Italiana Nuoto, in virtù della circolare n. 35 in data 9 settembre 1960 del Ministero della Marina Mercantile, nonché dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, a seguito di provvedimento autorizzativo di cui alla nota prot. n. 20847 in data 4 marzo 2010 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

CRITICITÀ. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La disciplina relativa all'attività in parola è regolata, all'attualità, solo in via amministrativa.

Tuttavia, già nel 2011, con il c.d. "Decreto Mille proroghe 2011", il legislatore aveva stabilito che "Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e

concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011”.

L'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, di cui si prevede nei 60 giorni previsti la conversione in legge, ha ulteriormente differito al 31 luglio 2016 il termine per l'emanazione del regolamento sulla disciplina del salvamento acquatico predetto.

AIUTO ALLENATORE
ALLENATORE
ALLENATORE CAPO
ALLENATORE IV LIVELLO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

La professione ha ripercussioni in materia di sicurezza e sanità pubbliche, nonché soggiace alle disposizioni inerenti all'istruzione dei minori ovvero di soggetti maggiorenni (soprattutto se principianti). Le diverse figure di allenatore, con le loro professionalità tracciabili e orientate dal sistema, concorrono alla lotta al cd fenomeno delle partite truccate, al buon governo dello sport (tutela dei bambini e degli adolescenti, procedure di assegnazione di grandi eventi sportivi e parità di genere), alla dimensione economica dello sport (come il finanziamento sostenibile e ciò che rimane dei grandi eventi sportivi nelle aree in cui si svolgono, ad esempio infrastrutture moderne), all'attività fisica salutare (in particolare nelle scuole e nei contatti con le autorità locali e il settore privato), allo sviluppo delle risorse umane (attraverso l'istruzione, la formazione, l'occupazione e il volontariato).

INDICATORI

(Dati "I Numeri dello Sport 2014" © Centro Studi CONI Servizi settembre 2015)

Il numero dei tecnici iscritti è di circa 72.000, dei quali circa 50.000 con licenza UEFA nella sezione Albo del calcio. Il numero degli iscritti è stato in costante aumento.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'allenatore gestisce la preparazione fisica e psicologica di squadre o singoli atleti. Diffonde e promuove una cultura dello sport aperta a tutti, volta a valorizzare le caratteristiche dei singoli e a migliorarne il benessere psicofisico. La qualifica professionale si consegue successivamente al superamento di un corso formativo e di un esame di abilitazione, a cura delle Federazioni sportive nazionali e del CONI, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 91/1981.

Il citato percorso è differente a seconda dello sport esercitato dal professionista.

Sono previste sanzioni disciplinari a carico di coloro che esercitano tale attività (ed eventualmente a carico delle società sportive beneficiarie delle prestazioni) senza averne titolo secondo le norme stabilite dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali. Lo stesso rispetto del Codice deontologico o di comportamento previsti in materia, assume precipua rilevanza ad esempio nel contrasto al fenomeno del doping. Gli operatori che si fossero resi responsabili di episodi connessi all'uso o utilizzo di sostanze e di metodi proibiti, sono soggetti in Italia a sanzioni a carattere penale e disciplinare, che comportano anche l'interdizione ad esercitare l'attività connessa alla qualifica sportiva posseduta.

CRITICITÀ. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento riforme.

PREPARATORE ATLETICO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

La professione ha ripercussioni in materia di sicurezza e sanità pubbliche, nonché soggiace alle disposizioni inerenti all'istruzione dei minori ovvero di soggetti maggiorenni (soprattutto se principianti).

INDICATORI

(Dati "I Numeri dello Sport 2014" © Centro Studi CONI Servizi settembre 2015)

Alla fine del 2014 risultano 1.062 tecnici iscritti nella sezione Albo del calcio, 212 nella sezione Albo della pallacanestro. Il numero degli iscritti è stato in costante aumento.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il Preparatore Atletico è un quadro tecnico legato alla preparazione fisica degli atleti con l'obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo.

La qualifica professionale si consegue successivamente al superamento di un corso formativo e di un esame di abilitazione, a cura delle Federazioni sportive nazionali e del CONI, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 91/1981. A tale esame è possibile accedere attraverso i seguenti percorsi formativi:

a) conseguimento di laurea triennale di scienze motorie e frequenza con esito positivo di specifico corso formativo;

b) previo possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e frequenza con esito positivo di specifico corso formativo a cura delle Federazioni sportive nazionali e del CONI.

Sono previste sanzioni disciplinari a carico di coloro che esercitano tale attività (ed eventualmente a carico delle società sportive beneficiarie delle prestazioni) senza averne titolo secondo le norme stabilite dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali. Lo stesso rispetto del Codice deontologico o di comportamento previsti in materia, assume precipua rilevanza ad esempio nel contrasto al fenomeno del doping. Gli operatori che si fossero resi responsabili di episodi connessi all'uso o utilizzo di sostanze e di metodi proibiti, sono soggetti in Italia a sanzioni a carattere penale e disciplinare, che comportano anche l'interdizione ad esercitare l'attività connessa alla qualifica sportiva posseduta.

CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento riforme.

MAESTRO DI SCHERMA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Salute pubblica

Sicurezza pubblica

Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi

La professione ha ripercussioni in materia di sicurezza e sanità pubbliche, nonché soggiace alle disposizioni inerenti all'istruzione dei minori ovvero di soggetti maggiorenni (soprattutto se principianti).

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per diventare maestro di scherma professionista, quale Maestro d'Armi di cui al D.Lgs.C.P.S.n.708/1947, la normativa italiana prevede che il candidato, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, superi l'esame abilitativo presso l'Accademia nazionale di scherma di Napoli, al quale è possibile accedere dopo la frequenza con esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica della durata di 10 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 36 mesi coerenti con le attività professionali connesse all'istruzione della lotta e del combattimento, con il controllo dell'uso delle armi bianche.

Gli operatori che si fossero resi responsabili di episodi connessi all'uso o utilizzo di sostanze e di metodi proibiti, sono soggetti in Italia a sanzioni a carattere penale e disciplinare, che comportano anche l'interdizione ad esercitare l'attività connessa alla qualifica professionale posseduta, ai sensi della legge 376/2000.

CRITICITÀ. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Considerata l'adeguatezza delle attuali misure non sono previste al momento riforme.